

1^a SERIE SPECIALE

PRODUZIONE EDITORIALE
SETTORE SVILUPPO E RAPPORTI
CON I MEZZI DI COMUNICAZIONE
BIBLIOTECA

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo 1 (70%)

Anno 131° — Numero 37

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 19 settembre 1990

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 86381

CORTE COSTITUZIONALE

SOMMARIO

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 395. Ordinanza 12-31 luglio 1990.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Pensioni - Personale statale già in posizione di comando presso la regione - Indennità integrativa di quiescenza - Corresponsione solo per il personale collocato a riposo dal 1° gennaio 1984 - Disparità di trattamento - Violazione del principio di adeguatezza della retribuzione - Esclusione - Manifesta infondatezza.

(Legge regione Sicilia 23 dicembre 1985, n. 53, art. 9, secondo comma, come sostituito dalla legge regione Sicilia 15 giugno 1988, n. 11, art. 16).

(Cost., artt. 3 e 36)

Pag. 9

N. 396. Ordinanza 12-31 luglio 1990.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Sanità pubblica - S.S.N. - Assistenza farmaceutica - Farmaci stranieri non in commercio nello Stato - Esclusione dal prontuario terapeutico - Asserita incidenza sulla tutela del diritto alla salute - Esclusione - Richiamo alla sentenza n. 992/1988 - Manifesta infondatezza.

(Legge 23 dicembre 1978, n. 833, art. 28, secondo comma).

(Cost., art. 32)

» 11

N. 397. Ordinanza 12-31 luglio 1990.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Contenzioso tributario - Commissioni tributarie - Componenti - Facoltà per i dipendenti statali di assentarsi dal servizio senza autorizzazione per l'espletamento del mandato - Omessa previsione - Violazione del principio di indipendenza dei giudici - Insussistenza - Richiamo alla sentenza n. 581/1989 - Manifesta infondatezza.

(D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, modificato dal d.P.R. 3 novembre 1981, n. 739).

(Cost., art. 108, secondo comma)

» 12

N. 398. Ordinanza 12-31 luglio 1990.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Imposte in genere - Riscossione - Sospensione del procedimento coattivo - Potere del giudice ordinario - Esclusione - Negata tutela giurisdizionale - Difetto del requisito della rilevanza - Richiamo alla giurisprudenza della Corte (ordinanze nn. 252/1985, 68/1986, 428/1987, 142 e 1158/1988 e 92/1990) - Manifesta inammissibilità.

(D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, artt. 15, 39, 53 e 54).

(Cost., artt. 24 e 113)

» 14

N. 399. Ordinanza 12-31 luglio 1990.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Locazione - Immobili urbani - Provvedimenti di rilascio - Esecuzione fissata entro il 30 giugno 1984 - Graduatorie - Esecuzioni successive - Esclusione - Disparità di trattamento - Questione implicante scelte rimesse alla discrezionalità del legislatore - Richiamo all'ordinanza n. 568/1987 - Manifesta inammissibilità.

(D.-L. 12 settembre 1983, n. 462, art. 1, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre 1983, n. 637).

(Cost., art. 3)

» 15

N. 400. Ordinanza 12-31 luglio 1990.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Inquinamento - Rifiuti - Accumulo temporaneo e stoccaggio provvisorio di rifiuti tossici e nocivi - Smaltimento periodico - Obbligo dell'autorizzazione regionale - Esonero - Trattamento sanzionatorio penale - Arbitrarietà di distinzioni entro il sistema di scelte sanzionatorie - Violazione del principio di riserva di legge statale in materia penale - Questione concernente norma già dichiarata costituzionalmente illegittima. Manifesta inammissibilità.

(Legge regione Veneto 16 aprile 1985, n. 33, art. 61, quarto comma; d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, art. 16, primo comma).

(Cost., artt. 25 e 117)

Pag. 17

N. 401. Ordinanza 12-31 luglio 1990.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza ed assistenza sociale - Pensioni - Miglioramenti economici - Trattamenti differenziati a seconda della data di collocamento a riposo - Casualità - Disparità di trattamento tra pensionati - Irrazionale diminuzione del trattamento pensionistico - Discrezionalità legislativa - Questione già dichiarata non fondata (sentenza n. 173/1986) e manifestamente infondata (ordinanze nn. 120/1989 e 171/1990) - Manifesta infondatezza.

(Legge 11 marzo 1988, n. 67, art. 21, sesto comma; legge 30 aprile 1969, n. 153, art. 19).

(Cost., artt. 3, 36, 38, secondo comma, e 53) » 18

N. 402. Ordinanza 12-31 luglio 1990.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza ed assistenza sociale - Dipendenti ex O.N.M.I. transitati negli enti locali - Indennità di fine rapporto - Computo della base contributo-retributiva - Indennità integrativa speciale - Esclusione - Analoghe questioni già dichiarate inammissibili (sentenza n. 220/1988) e manifestamente inammissibile (ordinanze nn. 641, 819, 1070 e 1072 del 1988, 419/1989, 143, 189, 217, 218, 305 e 306 del 1990) - Discrezionalità legislativa - Rinnovo invito al legislatore per la sistemazione e omogeneizzazione della materia - Manifesta inammissibilità.

(Legge 7 luglio 1980, n. 299, art. 3, secondo comma).

(Cost., art. 3) » 20

N. 403. Ordinanza 12-31 luglio 1990.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Impiego pubblico - Condanna penale che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici - Destituzione di diritto - Assenza di un previo procedimento disciplinare - *Jus superveniens*: legge 7 febbraio 1990, n. 19, art. 10 - Necessità di riesame della rilevanza della questione - Restituzione degli atti al giudice *a quo*.

(D.P.R. 25 ottobre 1981, n. 737, art. 8, lett. b).

(Cost., art. 3) » 22

N. 404. Ordinanza 12-31 luglio 1990.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza ed assistenza sociale - Assicurazione - Assicurazione contro i danni - Enti gestori di assicurazioni sociali - Azione surrogatoria preferenziale con pregiudizio del diritto dell'assistito al risarcimento dei danni, non altrimenti risarciti, alla persona - Mancata esclusione - Incidenza sul diritto all'integrità personale - Conflitto tra gli interessi dell'assicurato-danneggiato e dell'assicuratore - Difetto di motivazione sulla rilevanza - Manifesta inammissibilità.

(C.C., art. 1916).

(Cost., artt. 2, 3, 32 e 38)

» 23

N. 405. Ordinanza 12-31 luglio 1990.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza ed assistenza sociale - Dipendenti O.N.M.I. trasferiti alle regioni o allo Stato - Indennità di anzianità - Criteri di liquidazione - Questione già dichiarata non fondata (sentenza n. 164/1989) e manifestamente infondata (ordinanze nn. 208 e 541 del 1989).

(Legge 23 dicembre 1975, n. 698, art. 9, modificato dalla legge 1º agosto 1977, n. 563, art. 5).

(Cost., artt. 3 e 36)

Pag. 24

N. 406. Ordinanza 12-31 luglio 1990.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Commissioni tributarie - Cittadini estranei alla magistratura concorrenti all'esercizio della funzione giudiziaria - Responsabilità civile - Obbligo di verbalizzazione delle decisioni collegiali - Dissenso di un componente su questione pregiudiziale - Responsabilità per le successive conseguenti decisioni - Ingiustificato equal trattamento tra relatore e gli altri membri del collegio - Azione di rivalsa in termini proporzionali identici all'azione di regresso previste nei confronti dei giudici di carriera - Prevista responsabilità per l'errore di diritto - Trattamento differenziato rispetto ai giudici conciliatori - Omessa previsione di responsabilità ove il danneggiato sia lo Stato, parte in giudizio - Questioni in gran parte già decise - Non irragionevolezza - Discrezionalità legislativa - Manifesta infondatezza.

(Legge 13 aprile 1988, n. 117, artt. 1, 2, 7, 8 e 16).

(Cost., artt. 3, 28, 97 e 101)

» 26

N. 407. Ordinanza 12-31 luglio 1990.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Avvocato e procuratore - Previdenza - Omissione o ritardo della prescritta comunicazione del reddito professionale alla Cassa nazionale - Conseguente omissione o ritardo di versamento dei contributi - Asserito irrazionale sistema sanzionatorio - Esclusione - Manifesta infondatezza.

(Legge 20 settembre 1980, n. 576, art. 17, quarto comma, e 18, quinto comma).

(Cost., art. 3)

» 28

N. 408. Ordinanza 12-31 luglio 1990.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Sanità pubblica - Dipendente (nella specie: aiuto ospedaliero) esercente mansioni superiori - Maggiorazione di retribuzione - Esclusione indipendentemente dalla durata delle stesse - Questione già dichiarata non fondata (sentenze nn. 57/1989 e 296/1990) - Manifesta infondatezza.

(D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 766, art. 29, secondo comma).

(Cost., art. 36).

Sanità pubblica - Aiuto ospedaliero con mansioni proprie del primario - Vacanza del posto - Difetto di rilevanza - Manifesta inammissibilità.

(D.P.R. 27 marzo 1969, n. 128, art. 7, quinto comma; d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, art. 29, terzo comma)

(Cost., art. 36)

» 30

N. 410. Ordinanza 12-31 luglio 1990.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Libertà personale - Provvedimenti restrittivi oggetto di riesame - Termini per la trasmissione all'autorità giudicante e termini per la decisione - Violazione - Sanzione processuale - Mancata previsione - Disparità di trattamento - Esclusione - Mera disparità di fatto - Manifesta infondatezza.

(C.P.P. 1930, art. 263-ter).

(Cost., art. 3)

» 31

N. 411. Ordinanza 12-31 luglio 1990.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Infortunati sul lavoro e malattie professionali - Prestazioni indennitarie corrisposte dall'I.N.A.I.L. - Impignorabilità anche in esecuzione forzata per crediti alimentari - Disparità di trattamento - Questione analoga già decisa (sentenza n. 572/1989) - Necessità di riesame della rilevanza della questione - Restituzione degli atti al giudice a quo.

(D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 110, in relazione al c.p.c. art. 545, primo comma).

(Cost., art. 3)

Pag. 32

ATTI DI PROMOVIAMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 28. Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 21 luglio 1990 (della regione Umbria).

Lavoro (collocamento al) - Formazione professionale - Vigilanza sulle attività formative - Istruzione sulle verifiche e controlli del Ministero del lavoro - Attività di prevenzione in vista delle sanzioni per eventuali irregolarità e verifica periodica della pertinenza e congruità delle azioni cofinanziate dallo Stato e dalla CEE - Individuazione della competenza regionale in materia di formazione professionale nella sola ipotesi di intervento cofinanziato da Stato e regioni - Asserita violazione della competenza regionale in materia di formazione professionale - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 216/1987.

(Circolare Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 2 aprile 1990).

(Cost., art. 117, in relazione agli artt. 35 e seguenti del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616; legge 21 dicembre 1978, n. 845 e regolamenti CEE nn. 2052/88, 4253/88 e 4255/88)

Pag. 35

N. 29. Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 1° agosto 1990 (della regione Toscana).

Sanzioni amministrative - Ordinanza-ingiunzione dell'U.P.I.C.A. di Grosseto n. 2/90 del 3 gennaio 1990, recante irrogazione di sanzione amministrativa per violazione dell'art. 4 della legge 4 aprile 1964, n. 171, per mancata esposizione, da parte del titolare di un esercizio di macelleria, di insegne o tabelle indicanti le specie degli animali le cui carni venivano poste in vendita, nonché la specificazione del loro stato di carni fresche, congelate o scongelate - Asserita violazione della competenza regionale in materia di igiene e sanità.

(Ordinanza-ingiunzione dell'U.P.I.C.A. di Grosseto n. 2/90 del 3 gennaio 1990).

(Cost., artt. 117 e 118, in relazione agli artt. 17, terzo comma, e 18, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689)

» 39

N. 30. Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 3 agosto 1990 (della regione Sardegna).

Trasporti pubblici - Facilitazioni tariffarie per le linee di trasporto locale - Agevolazioni tariffarie, per l'anno 1990, a favore di una serie di categorie di persone (privi di vista, invalidi di guerra, sordomuti, ecc.) - Asserito indebito accollo alla regione di spese per minori entrate in materia di competenza regionale con conseguente violazione dell'autonomia finanziaria della regione - Mancata previsione della copertura finanziaria delle spese derivanti dalla minore entrata - Illegittima determinazione delle agevolazioni tariffarie per il 1990 nel corso dell'anno stesso anziché entro il 30 giugno 1989 come stabilito dal d.l. n. 77/1989 o, in ogni caso, anche a voler ritenere ordinario il predetto termine, violazione del principio inderogabile posto dall'art. 1, terzo comma, del citato d.l., secondo cui le agevolazioni disposte dallo Stato in corso d'anno «possono avere decorrenza soltanto dal 1° gennaio dell'anno successivo».

(Decreto del Ministro dei trasporti 18 maggio 1990, n. 963).

(Cost., artt. 3, 81, 116 e 119; statuto regione Sardegna, artt. 3, lett. g), 4, lett. g), 6, e titolo terzo)

» 41

n. 31. Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria l'8 agosto 1990 (della regione Toscana).

Comunità europee - Regolamento per l'organizzazione del Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Attribuzione a detto Dipartimento del coordinamento delle attività regionali in relazione agli atti comunitari, dello sviluppo dei rapporti con gli uffici della CEE per la trattazione a livello tecnico ed istruttorio degli affari comunitari di interesse dell'Italia, delle attività connesse all'attuazione dei regolamenti comunitari in tema di programmi integrati mediterranei - Rilievi - Adozione dell'impugnata normativa con d.P.C.M. anziché con legge - Asserita violazione delle competenze regionali in materia di attività di mero rilievo internazionale esulanti dai rapporti internazionali riservati allo Stato e non comportanti l'assunzione di diritti o di obblighi internazionali dello Stato.

(Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1990, n. 150).

(Cost., artt. 95, terzo comma, e 97, in relazione all'art. 1 della legge n. 183/1987 e alla legge n. 86/1989; artt. 117 e 118 della Costituzione in relazione all'art. 4 del d.P.R. n. 616/1977, alla legge n. 86/1989 e al regolamento CEE n. 2088/85)

Pag. 45

n. 32. Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 10 settembre 1990 (della regione Toscana).

Tesorerie - Istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici - Inclusioni nella tabella A annessa alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, delle aziende regionalizzate, provincializzate e aziende e consorzi tra regioni, province e comuni per l'erogazione di servizi pubblici - Asserita indebita invasione nella sfera di competenza regionale ed elusione della pronuncia della Corte costituzionale n. 243/1985 che ha ritenuto illegittimo il trasferimento degli enti dalla tabella B alla tabella A annessa alla legge n. 720/1984.

(Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 luglio 1990).

(Cost., artt. 117, 118 e 119)

» 50

n. 60. Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 13 agosto 1990 (del commissariato dello Stato per la regione Sicilia).

Riscossione delle imposte - Istituzione e disciplina del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate della regione Sicilia - Concessione, per l'anno 1990, alla società Sugesi, nella qualità di commissario governativo delegato provvisoriamente alla riscossione, di un'indennità straordinaria in misura pari alla differenza (per un importo non eccedente lire 60.000 milioni) fra la somma delle entrate a qualunque titolo spettanti (introiti per commissioni, compensi, rimborsi e aggi in riscossione nell'anno 1989) e l'eventuale maggior somma del costo del personale in servizio (retribuzioni e contribuzioni previdenziali) e delle spese generali calcolate forfetariamente nella misura del 20% del costo del personale in servizio - Rilievi - Ingiustificata diversa disciplina rispetto a quella statale (art. 25 del d.P.R. n. 43/1988) che prevede quale compenso per i servizi di riscossione dei tributi svolto dal commissario governativo, commissioni, compensi e rimborsi spese, nonché, eventualmente, la partecipazione dell'amministrazione finanziaria e/o delle amministrazioni comunali interessate al servizio stesso, alle spese per i locali e gli arredi necessari all'adempimento del servizio di riscossione, fermo restando il principio secondo cui tutte le spese di gestione sono a carico del soggetto interessato - Mancata previsione della determinazione della misura della suddetta indennità in base al rendimento della spesa effettivamente sostenuta per locali ed arredi - Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 248/1989.

(Legge regione Sicilia approvata il 28 luglio 1990, art. 51).

(Cost., art. 97, in relazione agli artt. 25 e 132 del d.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43; statuto regione Sicilia, art. 36)

» 52

n. 61. Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 12 settembre 1990 (della provincia autonoma di Bolzano).

Radiotelevisione e servizi radioelettrici - Piano nazionale di assegnazione delle radiofrequenze per la radiodiffusione - Obbligo della provincia autonoma di adeguare i piani territoriali di coordinamento al piano di assegnazione che prevede la localizzazione e l'insediamento degli impianti - Asserita violazione della competenza della provincia autonoma in materia di urbanistica e piani regolatori di opere pubbliche, di tutela del patrimonio storico, degli usi e costumi locali e delle minime unità culturali, di viabilità e lavori pubblici di interesse provinciale, di espropriazione pubblica di interesse provinciale.

(Legge 6 agosto 1990, n. 223, artt. 3 e 4).

(Statuto T.-A.A., artt. 8, primo, terzo, quarto, quinto, sesto, decimo, diciassettesimo e ventiduesimo comma, 14, primo comma, 16, primo comma; art. 42 della Costituzione)

» 55

- N. 413. Ordinanza del tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sezione staccata di Brescia, del 24 novembre 1989.

Regione Lombardia - Sport - Tiro a volo - Divieto di usare specie animali per l'esercizio del tiro a volo - Diversa disciplina convenuta nella legge-quadro sulla caccia n. 968/1977 che vieta soltanto l'utilizzazione dei volatili selvatici, e non anche di quelli di allevamento, per l'esercizio del tiro a volo - Violazione dei limiti della competenza regionale in materia di caccia.

(Legge regione Lombardia 31 luglio 1978, n. 47, art. 37, lett. n); legge regione Lombardia 16 agosto 1988, n. 41, art. 28).

(Cost., art. 117)

Pag. 58

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 395

Ordinanza 12-31 luglio 1990

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Pensioni - Personale statale già in posizione di comando presso la regione - Indennità integrativa di quiescenza - Corresponsione solo per il personale collocato a riposo dal 1° gennaio 1984 - Disparità di trattamento - Violazione del principio di adeguatezza della retribuzione - Esclusione - Manifesta infondatezza.

(Legge regione Sicilia 23 dicembre 1985, n. 53, art. 9, secondo comma, come sostituito dalla legge regione Sicilia 15 giugno 1988, n. 11, art. 16).

(Cost., artt. 3 e 36).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 9, secondo comma, della legge della Regione siciliana 23 dicembre 1985, n. 53 (Istituzione del ruolo speciale transitorio per i servizi degli uffici periferici, inquadramento del personale in posizione di comando presso la Regione ed utilizzazione del personale trasferito alla Regione in forza dei d.P.R. 13 maggio 1985, n. 245 e 14 maggio 1985, n. 246), nel testo sostituito dall'art. 16 della legge regionale 15 giugno 1983, n. 11 (Disciplina dello stato giuridico ed economico del personale dell'Amministrazione regionale per il triennio 1985-1987 e modifiche ed integrazioni alla normativa concernente lo stesso personale), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 22 settembre 1989 dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione siciliana, sul ricorso proposto da Catalano Giuseppe ed altri, contro il Presidente della Regione siciliana ed altro, iscritta al n. 287 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 22, prima serie speciale, dell'anno 1990;

2) ordinanza emessa il 19 gennaio 1990 dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione siciliana sul ricorso proposto da Catalano Giuseppe ed altri, contro il Presidente della Regione siciliana ed altro, iscritta al n. 288 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 22, prima serie speciale, dell'anno 1990;

Visti gli atti di costituzione di Costa Licia e di Catalano Giuseppe ed altri nonché gli atti di intervento della Regione siciliana;

Udito nella camera di consiglio dell'11 luglio 1980 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino;

Ritenuto che con due ordinanze emesse il 22 settembre 1989 (pervenuta il 27 aprile 1990) e il 19 gennaio 1990 dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione siciliana, è stata sollevata questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 9, secondo comma, della legge della Regione siciliana 23 dicembre 1985, n. 53 (Istituzione del

ruolo speciale transitorio per i servizi degli uffici periferici, inquadramento del personale in posizione di comando presso la Regione ed utilizzazione del personale trasferito alla Regione in forza dei d.P.R. 13 maggio 1985, n. 245 e 14 maggio 1985, n. 246), nel testo sostituito dall'art. 16 della legge regionale 15 giugno 1988, n. 11 (Disciplina dello stato giuridico ed economico del personale dell'Amministrazione regionale per il triennio 1985-1987 e modifiche ed integrazioni alla normativa concernente lo stesso personale), «nella parte in cui non estende l'attribuzione dell'assegno mensile integrativo di pensione al personale statale collocato a riposo per limiti di età anteriormente al 1° gennaio 1984», in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost.;

che, avendo il legislatore stabilito una decorrenza del beneficio in parola (1° gennaio 1984), non sarebbe contestabile l'esistenza di ingiustificata disparità di trattamento tra il personale collocato a riposo dal 1° gennaio 1984 e quello collocato a riposo anteriormente» (come è il caso dei ricorrenti);

che è intervenuta in giudizio la Regione siciliana, deducendo la razionalità della scelta del legislatore regionale che avrebbe introdotto «una eccezione nel sistema retributivo del personale statale già collocato a riposo quando ancora il relativo originario rapporto di impiego non aveva subito modificazioni per non essere transitato detto personale in ruoli regionali»;

che viene quindi richiamata la giurisprudenza costituzionale in ordine alla legittimità di un differenziato trattamento applicato alla stessa categoria di soggetti, ma in momenti diversi nel tempo, concludendosi per l'infondatezza della questione.

Considerato che le suddette ordinanze sollevano questioni identiche, talché possono essere decise con un'unica pronuncia;

che va dichiarata la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, giacché, come dedotto dalla Regione, l'innovazione in oggetto non è in sé irrazionale, mentre, come da giurisprudenza costante di questa Corte, «la fissazione di un momento temporale di decorrenza è inevitabile nel caso di qualunque modificazione normativa», anche se ciò comporti «un differenziato trattamento applicato alla stessa categoria di soggetti ma in momenti diversi nel tempo, perché lo stesso fluire di questo costituisce di per sé un elemento diversificatore»;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, secondo comma, della legge della Regione siciliana 23 dicembre 1985, n. 53 (Istituzione del ruolo speciale transitorio per i servizi degli uffici periferici, inquadramento del personale in posizione di comando presso la Regione ed utilizzazione del personale trasferito alla Regione in forza dei d.P.R. 13 maggio 1985, n. 245 e 14 maggio 1985, n. 246), nel testo sostituito dall'art. 16 della legge regionale 15 giugno 1988, n. 11 (Disciplina dello stato giuridico ed economico del personale dell'Amministrazione regionale per il triennio 1985-1987 e modifiche ed integrazioni alla normativa concernente lo stesso personale), in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione, sollevata dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione siciliana con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BORZELLINO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 31 luglio 1990.

Il cancelliere: DI PAOLA

N. 396

Ordinanza 12-31 luglio 1990

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Sanità pubblica - S.S.N. - Assistenza farmaceutica - Farmaci stranieri non in commercio nello Stato - Esclusione dal prontuario terapeutico - Asserita incidenza sulla tutela del diritto alla salute - Esclusione - Richiamo alla sentenza n. 992/1988 - Manifesta infondatezza.

(Legge 23 dicembre 1978, n. 833, art. 28, secondo comma).

(Cost., art. 32).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 28, secondo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale), promosso con ordinanza emessa il 19 gennaio 1990 dal Tribunale di Rimini nel procedimento civile vertente tra Rossi Lino e la U.S.L. n. 40 di Rimini, iscritta al n. 323 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 23, prima serie speciale, dell'anno 1990;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'11 luglio 1990 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino;

Ritenuto che con ordinanza emessa il 19 gennaio 1990 il Tribunale di Rimini, nel procedimento civile vertente tra Lino Rossi e U.S.L. n. 40 di Rimini, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 32 della Costituzione, dell'art. 28, secondo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale), nella parte in cui l'assistenza farmaceutica degli aventi diritto resta limitata — con esclusione dei farmaci stranieri esclusi dal commercio nello Stato — alla fornitura di preparati galenici e di specialità medicinali comprese nel prontuario terapeutico del servizio sanitario nazionale;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato;

Considerato che la Corte ha già ripetutamente affermato, in passato, che la salute rappresenta, in forza dell'art. 32 della Costituzione, un bene primario e fondamentale che impone piena ed esaustiva tutela (sentenza n. 992 del 1988);

che proprio in vista di tali obiettivi rettivamente è garantito solo l'uso di farmaci regolarmente commerciabili, a norma di legge, nel territorio dello Stato; al che non corrisponde, per contro, l'incontrollato uso di prodotti esteri che non si uniformino alla detta disciplina;

che pertanto, restando carente, in radice, ogni garanzia di tutela così come qui descritta, la questione è da ritenersi manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 28, secondo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale), in riferimento all'art. 32 della Costituzione, sollevata dal Tribunale di Rimini con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BORZELLINO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 31 luglio 1990.

Il cancelliere: DI PAOLA

90C1006

N. 397

Ordinanza 12-31 luglio 1990

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Contenzioso tributario - Commissioni tributarie - Componenti - Facoltà per i dipendenti statali di assentarsi dal servizio senza autorizzazione per l'espletamento del mandato - Omessa previsione - Violazione del principio di indipendenza dei giudici - Insussistenza - Richiamo alla sentenza n. 581/1989 - Manifesta infondatezza.

(D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, modificato dal d.P.R. 3 novembre 1981, n. 739).

(Cost., art. 108, secondo comma).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (Revisione della disciplina del contenzioso tributario), modificato dal d.P.R. 3 novembre 1981, n. 739, promosso con ordinanza emessa il 23 gennaio 1990 dalla Commissione tributaria di primo grado di Verbania sul ricorso proposto da Barbaglia Giovanni cd altri contro l'Ufficio del Registro di Verbania, iscritta al n. 269 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 21, prima serie speciale, dell'anno 1990;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio dell'11 luglio 1990 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino;

Ritenuto che con ordinanza emessa il 23 gennaio 1990 la Commissione tributaria di primo grado di Verbania ha sollevato questione incidentale di legittimità costituzionale del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (Revisione della disciplina del contenzioso tributario), modificato dal d.P.R. 3 novembre 1981, n. 739, «in quanto non prevede che i dipendenti dello Stato, componenti di commissione tributaria, possano assentarsi dal servizio, senza autorizzazione, per il tempo necessario — determinato dal Presidente del collegio giudicante — per l'espletamento del mandato», in riferimento all'art. 108, secondo comma, Cost.;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per la manifesta infondatezza della questione;

Considerato che la questione già risolta da questa Corte con l'ordinanza n. 581 del 1989 di manifesta infondatezza viene riproposta dallo stesso giudice *a quo*, sull'avviso che, di fatto, in assenza di una legge che assicuri l'indipendenza dei giudici tributari sotto il profilo in oggetto, alcune autorità amministrative «ritengono — pur dopo la citata pronuncia della Corte costituzionale — di poter determinare, peraltro senza alcun elemento di giudizio (ad es. numero dei ricorsi, difficoltà delle questioni da decidere e da motivare, adempimenti istruttori etc.) il tempo necessario per l'espletamento del mandato dei giudici tributari»;

che va confermata la manifesta infondatezza della questione, non essendovi, nelle impugnate norme sul contenzioso tributario, alcuna disposizione di legge che preveda la censurata «autorizzazione» da parte di autorità amministrative nei confronti dei giudici tributari, la cui indipendenza risulta quindi sul punto pienamente assicurata da tali leggi ex art. 108, secondo comma, Cost.;

che, d'altra parte, ove sussistano, come assunto, possibili comportamenti diversi, non spetta a questa Corte censurarli, se non venga denunciata la illegittimità costituzionale delle altre norme di legge, sulle quali i provvedimenti relativi possano risultare eventualmente fondati;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (Revisione della disciplina del contenzioso tributario), modificato dal d.P.R. 3 novembre 1981, n. 739, in riferimento all'art. 108, secondo comma, della Costituzione, sollevata dalla Commissione tributaria di primo grado di Verbania con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BORZELLINO

Il cancelliere: MINELLI

Deposita in cancelleria il 31 luglio 1990.

Il cancelliere: DI PAOLA

N. 398

Ordinanza 12-31 luglio 1990

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Imposte in genere - Riscossione - Sospensione del procedimento coattivo - Potere del giudice ordinario - Esclusione - Negata tutela giurisdizionale - Difetto del requisito della rilevanza - Richiamo alla giurisprudenza della Corte (ordinanze nn. 252/1985, 68/1986, 428/1987, 142 e 1158/1988 e 92/1990) - Manifesta inammissibilità.

(D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, artt. 15, 39, 53 e 54).

(Cost., artt. 24 e 113).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 15, 39, 53 e 54 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), promosso con ordinanza emessa il 12 febbraio 1985 dal Pretore di Modena nel procedimento civile vertente tra Selmi Renzo ed altra e l'Ufficio del Registro di Modena, iscritta al n. 294 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 22, prima serie speciale, dell'anno 1990;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'11 luglio 1990 il Giudice relatore Francesco Greco;

Ritenuto che, nel corso di un procedimento innanzi alla Commissione Tributaria di primo grado di Modena, avente ad oggetto la corresponsione di imposta complementare di registro, i contribuenti Selmi Renzo e Bonetti Alfonsa hanno chiesto al Pretore di Modena di sospendere ex art. 700 del codice di procedura civile la esecuzione coattiva;

che il Pretore adito ha emesso il provvedimento di urgenza e poi, con ordinanza del 12 febbraio 1985 (R.O. n. 294 del 1990), ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 15, 39, 53 e 54 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, nella parte in cui dette norme escludono dalle attribuzioni del giudice ordinario il potere di sospendere il procedimento di riscossione coattiva fiscale;

che, ad avviso del giudice *a quo*, le norme censurate violerebbero gli artt. 24 e 113 della Costituzione, risolvendosi in una negazione della tutela giurisdizionale;

che nel giudizio è intervenuta l'Avvocatura Generale dello Stato, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, concludendo per la inammissibilità, e, nel merito, per la manifesta infondatezza della questione;

Considerato che l'ordinanza di rimessione è stata pronunciata dopo che il Pretore ha emanato il richiesto provvedimento cautelare di sospensione dell'esecuzione ex art. 700 del codice di procedura civile, e che, quindi, essendo il giudizio *a quo* già esaurito, la questione sollevata non è rilevante;

che, pertanto, deve essere dichiarato manifestamente inammissibile alla stregua della costante giurisprudenza di questa Corte (v. ordinanze nn. 252 del 1985, 68 del 1986, 428 del 1987, 142 e 1158 del 1988, 92 del 1990);

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 15, 39, 53 e 54 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), in riferimento agli artt. 24 e 113 della Costituzione, sollevata dal Pretore di Modena con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1990.

Il Presidente: SAJA

Il relatore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 31 luglio 1990.

Il cancelliere: DI PAOLA

98C1008

N. 399

Ordinanza 12-31 luglio 1990

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Localizzazione - Immobili urbani - Provvedimenti di rilascio - Esecuzione fissata entro il 30 giugno 1984 - Graduazione - Esecuzioni successive - Esclusione - Disparità di trattamento - Questione implicante scelte rimesse alla discrezionalità del legislatore - Richiamo all'ordinanza n. 568/1987 - Manifesta inammissibilità.

(D.-L. 12 settembre 1983, n. 462, art. 1, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre 1983, n. 637). (Cost., art. 3).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1, n. 2, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 462 (Modificazioni agli artt. 10 e 14 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 94, in materia di sfratti, nonché disposizioni procedurali per l'edilizia agevolata), convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre 1983, n. 637, promossi con n. 6 ordinanze, emesse il 29 luglio 1989 e il 12 settembre 1989, dal Pretore di Milano, iscritte ai nn. 303, 304, 305, 306, 307 e 308 del registro ordinanze 1990 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 22, prima serie speciale, dell'anno 1990;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'11 luglio 1990 il Giudice relatore Francesco Greco;

Ritenuto che il Pretore di Milano, nel procedimento civile vertente tra Tamburini Umberto e Valtorta Luigia avente ad oggetto la esecuzione dello sfratto per finita locazione (contratto scaduto il 9 aprile 1988) fissata il 9 aprile 1989, anche in base alle nuove leggi intervenute in materia (da ultimo il decreto-legge 8 febbraio 1988, n. 26, convertito, con modificazioni, in legge 8 aprile 1988, n. 108; e il decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, in legge 21 febbraio 1989, n. 61), con ordinanza del 22 luglio 1989, pervenuta alla Corte costituzionale il 12 maggio 1990 (R.O. n. 303 del 1990), ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, n. 2, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 462, convertito, con modificazioni, in legge 10 novembre 1983, n. 637, nella parte in cui detta norma collega la cessazione del meccanismo di graduazione degli sfratti previsto dalla legge n. 94 del 1982 alla data di scadenza del contratto (entro il 30 giugno 1984);

che, a parere del giudice remittente, sarebbe violato l'art. 3 della Costituzione, in quanto risulterebbero privilegiati coloro i cui contratti sono scaduti prima della suddetta data rispetto a coloro i cui contratti sono venuti a scadere successivamente, sicché fattispecie asseritamente identiche, in quanto caratterizzate dalla esecutività definitiva, vengono diversamente disciplinate in base all'unico elemento della più o meno remota scadenza;

che identiche questioni sono state sollevate nei procedimenti civili vertenti tra Pellarini Clelia e S.p.A. Immobiliare Rocas (contratto scaduto il 31 dicembre 1986; esecuzione al 7 luglio 1989) (R.O. n. 304 del 1990); tra Milani Jolanda e Musto Angelo e Silvio (contratto scaduto il 31 dicembre 1987; esecuzione al 7 luglio 1989) (R.O. n. 305 del 1990); tra Righetti Anna e S.r.l. Fulghera (contratto scaduto nel 1987; esecuzione al 7 luglio 1989) (R.O. n. 306 del 1990); tra Boldoni Luigia e Musto Angelo ed altro (contratto scaduto il 31 dicembre 1986; esecuzione al 16 giugno 1989) (R.O. n. 307 del 1990); tra Gramigna Mazzone Antonia e Grioni Giuseppe (contratto scaduto il 28 giugno 1987; esecuzione al 16 giugno 1989) (R.O. n. 308 del 1990);

che l'Avvocatura Generale dello Stato, intervenuta in tutti i giudizi in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha concluso per la restituzione degli atti dovendosi riesaminare la rilevanza alla stregua della normativa intervenuta dopo quella denunciata (decreto-legge 8 febbraio 1988, n. 26, convertito, con modificazioni, in legge 8 aprile 1988, n. 108; e decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, in legge 21 febbraio 1989, n. 61), o quanto meno per la inammissibilità della questione trattandosi di scelte discrezionali del legislatore;

che i giudizi possono essere riuniti e decisi con un unico provvedimento in quanto prospettano la stessa questione;

Considerato che in sostanza nelle ordinanze il giudice remittente ha tenuto conto anche della normativa sopravvenuta e che nel merito, sottoponendo a critica la disciplina relativa al differimento della esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili per finita locazione, sostanzialmente richiede alla Corte una sentenza modificativa dell'attuale regime;

che tale pronuncia si porrebbe come sostitutiva della attività discrezionale del legislatore nel compiere scelte che assicurino il bilanciamento di interessi di varia natura (pubblici e privati);

che tali scelte non sono soggette a sindacato di costituzionalità, in quanto né irrazionali né arbitrarie (ordinanza n. 568 del 1987), e che, quindi, la questione sollevata è manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, n. 2, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 462 (Modificazioni agli artt. 10 e 14 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 94, in materia di sfratti, nonché disposizioni procedurali per l'edilizia agevolata), convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre 1983, n. 637, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, sollevata dal Pretore di Milano con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1990.

Il Presidente: SAJA

Il relatore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 31 luglio 1990.

Il cancelliere: DI PAOLA

N. 400

Ordinanza 12-31 luglio 1990

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Inquinamento - Rifiuti - Accumulo temporaneo e stoccaggio provvisorio di rifiuti tossici e nocivi - Smaltimento periodico - Obbligo dell'autorizzazione regionale - Esonero - Trattamento sanzionatorio penale - Arbitrarietà di distinzioni entro il sistema di scelte sanzionatorie - Violazione del principio di riserva di legge statale in materia penale - Questione concernente norma già dichiarata costituzionalmente illegittima. Manifesta inammissibilità.

(Legge regione Veneto 16 aprile 1985, n. 33, art. 61, quarto comma; d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, art. 16, primo comma).

(Cost., artt. 25 e 117).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO; dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 61, quarto comma, della legge della Regione Veneto 16 aprile 1985, n. 33 (Norme per la tutela dell'ambiente), promosso con ordinanza emessa il 9 gennaio 1990 dal Pretore di Treviso - Sezione distaccata di Vittorio Veneto, nel procedimento penale a carico di Poli Dante, iscritta al n. 310 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 22, prima serie speciale, dell'anno 1990;

Udito nella camera di consiglio dell'11 luglio 1990 il Giudice relatore Francesco Greco;

Ritenuto che, nel corso di un procedimento penale a carico di Poli Dante, imputato della contravvenzione di cui agli artt. 16, lett. b), e 26 del d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, per avere effettuato lo stoccaggio provvisorio di rifiuti tossici e nocivi senza la prescritta autorizzazione, il Pretore di Treviso - Sezione distaccata di Vittorio Veneto, con ordinanza del 9 gennaio 1990 (R.O. n. 310 del 1990), ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 61, quarto comma, della legge della Regione Veneto 16 aprile 1985, n. 33, nella parte in cui esclude la necessità dell'autorizzazione regionale per gli accumuli temporanei di rifiuti tossici e nocivi presso il produttore;

che, ad avviso del giudice remittente, non essendovi diversità sostanziale tra la nozione di stoccaggio provvisorio e quella di accumulo temporaneo, la disposizione regionale impugnata violerebbe il precetto di cui all'art. 117 della Costituzione, riguardando una materia -- lo smaltimento dei rifiuti -- in cui non viene riconosciuta alle Regioni una potestà legislativa esclusiva o concorrente con quella statale, ed, inoltre, contrasterebbe con il principio della riserva di legge in favore dello Stato in materia penale, di cui all'art. 25 della Costituzione, disciplinando e considerando lecita un'attività penalmente sanzionata dalla legge statale;

Considerato che questa Corte ha già dichiarato la illegittimità costituzionale della norma impugnata *in parte qua* (sentenza n. 43 del 1990);

che, pertanto, la questione è manifestamente inammissibile, essendo stata la norma censurata già espunta dall'ordinamento;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 61, quarto comma, della legge regionale del Veneto 16 aprile 1985, n. 33 (Norme per la tutela dell'ambiente), già dichiarato costituzionalmente illegittimo con la sentenza n. 43 del 1990, nella parte in cui esclude l'obbligo dell'autorizzazione regionale di cui agli artt. 6, lett. d), e 16, primo comma, del d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, per gli accumuli temporanei di rifiuti tossici e nocivi presso il produttore o presso l'impianto di depurazione o trattamento, in riferimento agli artt. 25 e 117 della Costituzione, sollevata dal Pretore di Treviso - Sezione distaccata di Vittorio Veneto, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINETTI

Depositata in cancelleria il 31 luglio 1990.

Il cancelliere: DI PAOLA

90C1010

N. 401

Ordinanza 12-31 luglio 1990

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza ed assistenza sociale - Pensioni - Miglioramenti economici - Trattamenti differenziati a seconda della data di collocamento a riposo - Casualità - Disparità di trattamento tra pensionati - Irrazionale diminuzione del trattamento pensionistico - Discrezionalità legislativa - Questione già dichiarata non fondata (sentenza n. 173/1986) e manifestamente infondata (ordinanze nn. 120/1989 e 171/1990) - Manifesta infondatezza.

(Legge 11 marzo 1988, n. 67, art. 21, sesto comma; legge 30 aprile 1969, n. 153, art. 19).

(Cost., artt. 3, 36, 38, secondo comma, e 53).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 21, sesto comma, della legge 11 marzo 1988, n. 67 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale pluriennale dello Stato) e 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale), promosso con ordinanza emessa il 23 novembre 1989 dal Pretore di Milano nel procedimento civile vertente tra Berruti Giovanni e l'I.N.P.S., iscritta al n. 336 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 23, prima serie speciale, dell'anno 1990:

Visto l'atto di costituzione di Berruti Giovanni ed altri nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'11 luglio 1990 il Giudice relatore Francesco Greco;

Ritenuto che nella causa promossa da Berruti Giovanni contro l'I.N.P.S. diretta ad ottenere la riliquidazione della pensione a lui corrisposta, il Pretore di Milano ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 21, sesto comma, della legge 11 marzo 1988, n. 67, nella parte in cui non prevede il ricalcolo delle pensioni liquidate anteriormente al 1° gennaio 1988, per violazione degli artt. 3, 36, 38, secondo comma, e 53 della Costituzione e dell'art. 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153, nella parte in cui non limita la retribuzione assoggettata a contribuzione alla concorrenza dell'importo fissato come massimale di retribuzione, per violazione degli artt. 3 e 53 della Costituzione;

che, in particolare, si verificherebbe anzitutto una disparità di trattamento tra pensionati per la rilevanza data ad un elemento del tutto casuale, quale è la data di collocamento in pensione, tanto più grave in quanto trattasi di lavoratori che hanno percepito retribuzioni eguali, hanno versato contribuzioni di identico ammontare ed hanno la stessa anzianità contributiva; ed, inoltre, una diminuzione ingiustificata ed irrazionale del trattamento pensionistico destinato a soddisfare le esigenze di vita del lavoratore, specie se lo si lega ad un tetto che non è adeguato ai valori monetari correnti;

che le parti private, costitutesi nel giudizio, sia con le deduzioni che con la memoria presentata nella imminenza della camera di consiglio, hanno svolto argomentazioni sostanzialmente identiche a quelle della ordinanza di rimessione concludendo per la declaratoria di illegittimità costituzionale delle disposizioni denunciate;

che l'Avvocatura Generale dello Stato, intervenuta in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha concluso per la manifesta infondatezza della questione perché già decisa in tal senso da questa Corte;

Considerato che la stessa questione, ora di nuovo sollevata, è stata già dichiarata non fondata (sentenza n. 173 del 1986) e manifestamente infondata (ordinanze n. 120 del 1989 e n. 171 del 1990);

che va ribadita la sussistenza, nella disciplina della materia, della discrezionalità del legislatore, i cui interventi per il miglioramento e la perequazione dei trattamenti pensionistici si realizzano con la gradualità imposta da scelte di politica sociale ed economica, in considerazione anche delle esigenze di bilancio e delle finalità di risanamento e ripianamento delle gestioni previdenziali;

che per l'attuazione dei predetti miglioramenti sono state emanate di recente:

1) la legge 11 marzo 1988, n. 67 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato), che ha stabilito nuovi criteri per la determinazione delle pensioni con l'art. 21, sesto comma, interpretato, poi, dall'art. 3, secondo comma-bis, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, aggiunto dalla legge di conversione 20 maggio 1988, n. 160, e, secondo quanto affermato da questa Corte (sentenza n. 72 del 1990), riferibile anche alle pensioni liquidate anteriormente al 1° gennaio 1988;

2) la legge 29 dicembre 1988, n. 544 (Elevazione dei livelli dei trattamenti sociali e miglioramenti delle pensioni), nonché il decreto del Presidente del Consiglio 16 dicembre 1989 (Attuazione dell'art. 3, secondo comma, della legge n. 544 del 1988, concernente elevazione dei livelli dei trattamenti sociali e miglioramenti delle pensioni) che hanno maggiorato ancora una volta i livelli pensionabili;

che, pertanto, la questione è manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 21, sesto comma, della legge 11 marzo 1988, n. 67 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale pluriennale dello Stato) e 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale), in riferimento agli artt. 3, 36, 38, secondo comma, e 53 della Costituzione, sollevata dal Pretore di Milano con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1990.

Il Presidente: SAJA

Il relatore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 31 luglio 1990.

Il cancelliere: DI PAOLA

N. 402

Ordinanza 12-31 luglio 1990

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza ed assistenza sociale - Dipendenti ex O.N.M.I. transitati negli enti locali - Indennità di fine rapporto - Computo della base contributo-retributiva - Indennità integrativa speciale - Esclusione - Analoghe questioni già dichiarate inammissibili (sentenza n. 220/1988) e manifestamente inammissibile (ordinanze nn. 641, 819, 1070 e 1072 del 1988, 419/1989, 143, 189, 217, 218; 305 e 306 del 1990) - Discrezionalità legislativa - Rinnovo invito al legislatore per la sistemazione e omogeneizzazione della materia - Manifesta inammissibilità.

(Legge 7 luglio 1980, n. 299, art. 3, secondo comma).

(Cost., art. 3).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 3, secondo comma, della legge 7 luglio 1980, n. 299 (Conversione in legge con modificazioni del d.l. 7 maggio 1980, n. 153, concernente norme per l'attività gestionale e finanziaria degli enti locali per l'anno 1980), promossi con tre ordinanze emesse il 19 dicembre 1989 dal Tribunale di Asti, iscritti ai nn. 225, 226 e 274 del registro ordinanze 1990 e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nn. 20 e 21, prima serie speciale, dell'anno 1990;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'11 luglio 1990 il Giudice relatore Gabriele Pescatore;

Ritenuto che il Tribunale di Asti, nel corso di giudizi promossi da alcuni ex dipendenti dell'O.N.M.I., transitati presso enti locali dopo lo scioglimento dell'ente di originaria appartenenza, ai sensi della legge 23 dicembre 1975, n. 698 — aventi ad oggetto la computabilità dell'indennità integrativa speciale nella base di calcolo dell'indennità di fine rapporto ad essi spettante per il periodo in cui erano alle dipendenze dell'O.N.M.I. — con tre ordinanze in data 19 dicembre 1989, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, secondo comma, della legge 7 luglio 1980, n. 299, nella parte in cui esclude la computabilità dall'1 gennaio 1974, dell'indennità integrativa speciale ai fini del calcolo dell'indennità di fine rapporto dei lavoratori trasferiti, per il periodo anteriore a tale trasferimento;

Considerato che la questione è stata sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione, sotto il profilo che — dovendosi computare, in base all'art. 9 della legge 23 dicembre 1975, n. 698, distintamente le indennità di fine rapporto riguardanti il periodo di lavoro presso l'O.N.M.I. e quelle riguardanti il periodo di lavoro successivo, secondo i rispettivi ordinamenti previdenziali — vi sarebbe una violazione del principio di uguaglianza in conseguenza del mancato computo, per il primo periodo, dell'indennità integrativa speciale nella base di calcolo dell'indennità di fine rapporto, computabile invece, in base alla norma impugnata, per i dipendenti degli enti locali non provenienti dall'O.N.M.I., a far data dal 1° gennaio 1974;

che detta violazione sarebbe evidenziata dalla circostanza che entrambe le categorie comparate pagavano i contributi, ai fini delle indennità di fine rapporto, anche sull'indennità integrativa speciale, a norma dell'art. 22 della legge 3 giugno 1975, n. 60;

che tale ultimo assunto è palesemente errato poiché, come questa Corte ha già ritenuto (sentenza n. 220 del 1988), l'art. 22 della legge n. 160 del 1975 dispone unicamente l'inclusione dell'indennità integrativa speciale nella base di computo della retribuzione sulla quale vanno calcolati i contributi per gli assegni familiari dovuti dalle categorie di impiegati dello Stato non esclusi da detta contribuzione;

che questa Corte ha già dichiarato inammissibili (e poi manifestamente inammissibili), in relazione all'art. 3 della Costituzione, censurandosi scelte riservate alla discrezionalità legislativa, altre questioni di legittimità costituzionale riguardanti la esclusione dal computo, ai fini dell'indennità di buonuscita dei dipendenti statali, dei dipendenti delle Ferrovie dello Stato e dei dipendenti degli enti regolati dalla legge n. 70 del 1975, dell'indennità integrativa speciale (sentenza n. 220 del 1988; ordinanze nn. 306, 305, 218, 217, 189 e 143 del 1990; n. 419 del 1989; nn. 1072, 1070, 869 e 641 del 1988);

che, sulla base di tale indirizzo, e dopo aver riproposto alla sensibilità degli organi competenti l'esigenza di realizzare con la sollecitudine consentita l'omogeneità dei trattamenti nella materia in esame, va dichiarata la manifesta inammissibilità della questione proposta, dovendosi riaffermare la competenza del legislatore di determinare, in relazione alla struttura complessiva della retribuzione e dei trattamenti di fine rapporto e pensionistici, nell'ambito di ciascun sistema retributivo e previdenziale, la misura dei vari tipi d'indennità dovute al dipendente al termine del rapporto di lavoro e non essendo comparabile, a tali fini, il periodo di lavoro prestato presso l'O.N.M.I. con quello successivamente prestato presso altri enti;

Visti gli artt. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, secondo comma, della legge 7 luglio 1980, n. 299 (Conversione in legge con modificazioni del d.l. 7 maggio 1980, n. 153, concernente norme per l'attività gestionale e finanziaria degli enti locali per l'anno 1980), sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Asti, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1990.

Il Presidente: SAIA

Il redattore: PESCATORE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 31 luglio 1990.

Il cancelliere: DI PAOLA

N. 403

Ordinanza 12-31 luglio 1990

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Impiego pubblico - Condanna penale che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici - Destituzione di diritto - Assenza di un previo procedimento disciplinare - *Jus superveniens*: legge 7 febbraio 1990, n. 19, art. 10 - Necessità di riesame della rilevanza della questione - Restituzione degli atti al giudice *a quo*.

(D.P.R. 25 ottobre 1981, n. 737, art. 8, lett. b).

(Cost., art. 3).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRÒ, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 8, lett. b), del d.P.R. 25 ottobre 1981, n. 737 (Sanzioni disciplinari per il personale dell'Amministrazione di pubblica sicurezza e regolamentazione dei relativi procedimenti), promosso con ordinanza emessa l'11 ottobre 1989 dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana - Palermo sul ricorso proposto dal Questore di Ragusa ed altro contro Pampallona Giacomo, iscritta al n. 236 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 20, prima serie speciale, dell'anno 1990;

Udito nella Camera di consiglio dell'11 luglio 1990 il Giudice relatore Gabriele Pescatore;

Ritenuto che il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, con ordinanza 11 ottobre 1989 ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 8, lett. b), del d.P.R. 25 ottobre 1981, n. 737, nella parte in cui prevede la destituzione di diritto a seguito di condanna penale che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici;

Considerato che, successivamente, è stata promulgata la legge 7 febbraio 1990, n. 19, la quale all'art. 10 dispone che i pubblici dipendenti destituiti di diritto anteriormente alla sua entrata in vigore, a domanda sono riammessi in servizio, ove ad essi non venga inflitta la sanzione della destituzione in sede di procedimento disciplinare da promuoversi entro novanta giorni dalla domanda di riammissione;

che si rende necessario, pertanto, il riesame della rilevanza da parte del giudice *a quo*, della questione promossa alla stregua dello *jus superveniens*;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Restituisce gli atti al giudice a quo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1990.

Il Presidente: SAJA*Il redattore:* PESCATORE*Il cancelliere:* MINELLI

Depositata in cancelleria il 31 luglio 1990.

Il cancelliere: DI PAOLA

N. 404

Ordinanza 12-31 luglio 1990

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza ed assistenza sociale - Assicurazione - Assicurazione contro i danni - Enti gestori di assicurazioni sociali - Azione surrogatoria preferenziale con pregiudizio del diritto dell'assistito al risarcimento dei danni, non altrimenti risarciti, alla persona - Mancata esclusione - Incidenza sul diritto all'integrità personale - Conflitto tra gli interessi dell'assicurato-danneggiato e dell'assicuratore - Difetto di motivazione sulla rilevanza - Manifesta inammissibilità.

(C.C., art. 1916).

(Cost., artt. 2, 3, 32 e 38).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1916 del codice civile, promosso con ordinanza emessa il 18 gennaio 1990 dal Tribunale di Torino nel procedimento civile vertente tra l'I.N.A.I.L. ed altri e l'Ente Ferrovie dello Stato ed altri, iscritta al n. 272 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 21, prima serie speciale, dell'anno 1990;

Visto l'atto di costituzione dell'I.N.A.I.L. nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'11 luglio 1990 il Giudice relatore Gabriele Pescatore;

Ritenuto che il Tribunale di Torino, con ordinanza 18 gennaio 1990, (R.O. n. 272 del 1990) — nel corso di quattro giudizi riuniti (promossi a seguito di un incidente ferroviario nel quale alcuni operai erano periti ed altri si erano infortunati), aventi ad oggetto le domande di risarcimento proposte dai danneggiati e la surroga dell'I.N.A.I.L. per le indennità erogate in conseguenza dell'incidente — ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 1916 cod. civ. nella parte in cui «non esclude dal regresso dell'ente assicuratore le somme dovute per titoli di danno autonomi rispetto a quelli che costituiscono oggetto del rischio assicurato»;

che l'Avvocatura generale dello Stato, costituitasi davanti a questa Corte per il Presidente del consiglio dei ministri, ha eccepito l'inammissibilità della questione per difetto di motivazione sulla rilevanza;

che la dimostrazione della pregiudizialità della questione rispetto alla decisione del giudizio *a quo*, non può prescindere da una congrua motivazione sull'esistenza e sulla quantificazione di danni alle persone, non risarciti dagli enti previdenziali, ed al pregiudizio che deriva in concreto, a taluna delle parti in causa, in ordine al risarcimento di detti danni, dall'esercizio della surroga così come ammessa dalla norma impugnata;

che, nell'ordinanza di rimessione manca un'adeguata motivazione della rilevanza sotto tali profili;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1916, cod. civ., sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 32 e 38 della Costituzione, dal Tribunale di Torino, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: PESCATORE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 31 luglio 1990.

Il cancelliere: DI PAOLA

90C1014

N. 405

Ordinanza 12-31 luglio 1990

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza ed assistenza sociale - Dipendenti O.N.M.I. trasferiti alle regioni o allo Stato - Indennità di anzianità - Criteri di liquidazione - Questione già dichiarata non fondata (sentenza n. 164/1989) e manifestamente infondata (ordinanze nn. 208 e 541 del 1989).

(Legge 23 dicembre 1975, n. 698, art. 9, modificato dalla legge 1° agosto 1977, n. 563, art. 5).

(Cost., artt. 3 e 36).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 9 della legge 23 dicembre 1975, n. 698 (Scioglimento e trasferimento delle funzioni dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia), nel testo modificato con l'art. 5 della legge 1° agosto 1977, n. 563 (Modifiche ed integrazioni alla legge 23 dicembre 1975, n. 698: «Scioglimento e trasferimento delle funzioni dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia»), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 13 maggio 1987 dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio sul ricorso proposto da Amoni Antonia ed altri contro l'I.N.A.D.E.L. ed altro, iscritta al n. 275 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 21, prima serie speciale, dell'anno 1990;

2) ordinanza emessa il 13 maggio 1987 dal Tribunale Amministrativo regionale per il Lazio sul ricorso proposto da Lanza Pierina ed altre contro l'I.N.A.D.E.L. ed altro, iscritta al n. 319 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 23, prima serie speciale, dell'anno 1990;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'11 luglio 1990 il Giudice relatore Gabriele Pescatore;

Ritenuto che con le ordinanze indicate in epigrafe il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 9 della legge 23 dicembre 1975, n. 698 (Scioglimento e trasferimento delle funzioni dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia), nel testo modificato con l'art. 5 della legge 1° agosto 1977, n. 563;

che la questione è stata sollevata sulla base del presupposto che la norma impugnata prevede per gli ex dipendenti dell'O.N.M.I. trasferiti alle regioni od allo Stato, che le indennità di anzianità per il servizio prestato alle dipendenze di tale ente vadano liquidate all'atto della definitiva cessazione dal servizio presso gli enti di destinazione, non sulla base dell'ultima retribuzione percepita presso di questi, ma di quella corrisposta dall'O.N.M.I. alla data del suo scioglimento (31 dicembre 1975);

Considerato che, tale questione, già sollevata nei medesimi termini dallo stesso Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, è stata dichiarata non fondata, «nei sensi di cui in motivazione», con la sentenza n. 164 del 1989, «dovendosi intendere la norma impugnata nel senso che l'indennità di anzianità vada calcolata sulla base dell'ultima retribuzione percepita presso l'ente di destinazione»;

che successivamente la questione è stata dichiarata manifestamente infondata con ordinanze nn. 541 e 208 del 1989;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 9 della legge 23 dicembre 1975, n. 698 (Scioglimento e trasferimento delle funzioni dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia), nel testo modificato con l'art. 5 della legge 1° agosto 1977, n. 563 (Modifiche ed integrazioni alla legge 23 dicembre 1975, n. 698: «Scioglimento e trasferimento delle funzioni dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia»), sollevata in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1990.

Il Presidente: SAIA

Il redattore: PESCATORE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 31 luglio 1990.

Il cancelliere: DI PAOLA

n. 406

Ordinanza 12-31 luglio 1990

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Commissioni tributarie - Cittadini estranei alla magistratura concorrenti all'esercizio della funzione giudiziaria - Responsabilità civile - Obbligo di verbalizzazione delle decisioni collegiali - Dissenso di un componente su questione pregiudiziale - Responsabilità per le successive conseguenti decisioni - Ingiustificato egual trattamento tra relatore e gli altri membri del collegio - Azione di rivalsa in termini proporzionali identici all'azione di regresso previste nei confronti dei giudici di carriera - Prevista responsabilità per l'errore di diritto - Trattamento differenziato rispetto ai giudici conciliatori - Omessa previsione di responsabilità ove il danneggiato sia lo Stato, parte in giudizio - Questioni in gran parte già decise - Non irragionevolezza - Discrezionalità legislativa - Manifesta infondatezza.

(Legge 13 aprile 1988, n. 117, artt. 1, 2, 7, 8 e 16).

(Cost., artt. 3, 28, 97 e 101).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 7, 8 e 16 della legge 13 aprile 1988, n. 117 (Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità dei magistrati), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 6 maggio 1988 dalla Commissione tributaria di primo grado di Bologna sui ricorsi riuniti proposti dalla S.a.S. Eternedile Commerciale di Nessi G. e C. ed altri contro l'Ufficio delle Imposte Dirette di Bologna, iscritta al n. 311 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 23, prima serie speciale, dell'anno 1990;

2) ordinanza emessa il 6 maggio 1988 dalla Commissione tributaria di primo grado di Bologna sui ricorsi riuniti proposti dalla S.p.A. S.E.C.I. e l'Ufficio delle Imposte Dirette di Bologna, iscritta al n. 312 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 23, prima serie speciale, dell'anno 1990;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'11 luglio 1990 il Giudice relatore Gabriele Pescatore;

Ritenuto che la Commissione tributaria di primo grado di Bologna, con due ordinanze in data 6 maggio 1988 (R.O. nn. 311 e 312 del 1990) ha sollevato questione di legittimità costituzionale:

a) dell'art. 16 della legge 13 aprile 1988, n. 117, perché la verbalizzazione delle decisioni degli organi giudiziari collegiali contrasterebbe con gli artt. 3 e 101 Cost., sotto il profilo che la mancanza di segretezza conseguente alla verbalizzazione violerebbe l'indipendenza del giudice;

b) degli artt. 1, 7, 8 e 16 di detta legge, in riferimento agli artt. 3 e 101 Cost., perché sarebbe irragionevole e lesivo dell'indipendenza del giudice, nel caso di dissenso su una questione pregiudiziale, ritenuta infondata a maggioranza, rendere il componente dissidente del collegio responsabile della decisione delle questioni che riteneva precluse, sulle quali il suo voto sia stato determinante;

c) degli artt. 1, 7 e 8 di detta legge, in riferimento agli artt. 3 e 28 Cost., perché non differenziano la posizione del relatore da quella degli altri componenti del collegio quanto al regime della responsabilità;

d) dell'art. 8 di detta legge, in riferimento agli artt. 3, 97 e 101 Cost., perché sarebbe irragionevole, contrario al principio di buon andamento della pubblica amministrazione, nonché dell'indipendenza e dell'imparzialità del giudice aver rapportato, per «gli estranei che partecipano all'esercizio di funzioni giudiziarie», come fa detto art. 8, la misura massima della rivalsa allo stipendio del magistrato di tribunale o al minore stipendio o reddito effettivamente percepito;

e) dell'art. 7 di detta legge, in riferimento all'art. 3 Cost., perché sarebbe irragionevole avere escluso, come ha fatto detto art. 7, per i membri delle Commissioni tributarie «estranei» alla magistratura, la responsabilità per colpa grave in caso di errore di diritto ed averla prevista, invece, per i membri che siano magistrati in servizio;

f) dello stesso art. 7, per aver fatto ai membri delle Commissioni tributarie un trattamento differente, in tema di responsabilità, da quello stabilito per i giudici conciliatori;

g) degli artt. 1, 2, 7 e 8 di detta legge, in riferimento agli artt. 97 e 101 Cost., sotto il profilo che la disciplina ivi dettata violerebbe i principi di buon andamento della pubblica amministrazione, imparzialità e indipendenza del giudice, omettendo di prevedere una responsabilità del giudice ove il danneggiato sia lo Stato che sia parte di un giudizio;

Considerato che la questione *sub a)* è stata dichiarata non fondata con la sentenza n. 18 del 1989 e manifestamente infondata con le ordinanze nn. 73, 125, 156, 158, 159, 161, 340 e 420 del 1989;

che la questione *sub b)* è manifestamente infondata, non apparendo irrazionale e lesiva dell'indipendenza del giudice la previsione di una sua responsabilità in ordine a tutte le questioni sulle quali, in conformità delle norme di rito, è chiamato a decidere come membro del collegio, ancorché sia stato messo in minoranza su una questione pregiudiziale preclusiva dell'esame delle questioni da decidere successivamente;

che la questione *sub c)* è stata dichiarata non fondata con la sentenza n. 18 del 1989 e manifestamente infondata con l'ordinanza n. 156 del 1989;

che la questione *sub d)* è stata già dichiarata manifestamente infondata con ordinanza n. 155 del 1989 in riferimento all'art. 3 della Costituzione, sotto il profilo che la norma è espressione di discrezionalità legislativa esercitata razionalmente;

che la norma non esplica alcun riflesso sull'indipendenza e l'imparzialità del giudice e quindi non viola l'art. 101 della Costituzione;

che la questione *sub e)* è stata dichiarata non fondata con la sentenza n. 18 del 1989 e manifestamente infondata con l'ordinanza n. 420 del 1989;

che la questione *sub f)* è stata dichiarata manifestamente infondata con ordinanza n. 155 del 1989;

che la questione *sub g)* è stata dichiarata manifestamente infondata con ordinanza n. 5 del 1990 in riferimento agli artt. 3, 101 e 108 della Costituzione, tenuto conto che, ove il comportamento del giudice costituisca reato, lo Stato che sia parte in giudizio può agire in via diretta contro lui, mentre l'esclusione, in ogni altro caso, dell'azione diretta dello Stato risponde ad una scelta, non irrazionale, di politica legislativa, caratterizzata dal temperamento di interessi contrapposti di rilievo costituzionale;

che, per tutte le ragioni suaccennate, non si riscontrano elementi che possano fondare l'asserita violazione del principio del buon andamento della pubblica amministrazione;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudici, dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 7, 8 e 16 della legge 13 aprile 1988, n. 117 (Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità dei magistrati), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 28, 97 e 101 della Costituzione dalla Commissione tributaria di primo grado di Bologna con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: PESCATORE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 31 luglio 1990.

Il cancelliere: DI PAOLA

N. 407

Ordinanza 12-31 luglio 1990

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**Avvocato e procuratore - Previdenza - Omissione o ritardo della prescritta comunicazione del reddito professionale alla Cassa nazionale - Conseguente omissione o ritardo di versamento dei contributi - Ascritto irrazionale sistema sanzionatorio - Esclusione - Manifesta infondatezza.**

(Legge 20 settembre 1980, n. 576, art. 17, quarto comma, e 18, quinto comma).

(Cost., art. 3).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 17, comma 4°, e 18, comma 5°, della legge 20 settembre 1980, n. 576 («Riforma del sistema previdenziale forense»), promosso con ordinanza emessa il 29 novembre 1989 dal Pretore di Parma nel procedimento civile vertente tra Bazini Piero e la Cassa Nazionale di Previdenza Avvocati e Procuratori, iscritta al n. 244 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 20, prima serie speciale, dell'anno 1990;

Visto l'atto di costituzione della Cassa Nazionale di Previdenza Avvocati e Procuratori nonché l'atto di intervento del Uditore del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'11 luglio 1990 il Giudice relatore Luigi Mengoni;

Ritenuto che, nel corso di un giudizio promosso dall'avv. Piero Bazini contro la Cassa nazionale di previdenza avvocati e procuratori, il Pretore di Parma, con ordinanza del 29 novembre 1989, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 17, quarto comma, e 18, quinto comma, della legge 20 settembre 1980, n. 576, in quanto sanzionano l'omissione o il ritardo della prescritta comunicazione del reddito professionale prodotto nell'anno precedente, con conseguente mancato o ritardato pagamento dei contributi dovuti, sia con l'obbligo di versare alla Cassa, oltre ai contributi dovuti, una somma di pari ammontare, sia con l'obbligo di corrispondere gli interessi di mora su entrambe le somme;

che il cumulo delle «due misure risarcitorie» è ritenuto dal giudice remittente irrazionale, perché sanziona due volte lo stesso fatto di inadempimento, vessatorio perché l'ammontare complessivo del risarcimento è «di gran lunga superiore al danno presumibile che effettivamente può derivare dall'inadempimento»;

che nel giudizio davanti alla Corte si è costituita la Cassa predetta chiedendo che la questione sia dichiarata infondata;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o, in subordine, infondata;

Considerato che l'eccezione di inammissibilità per *aberratio iuris*, opposta dall'Avvocatura dello Stato, non può essere accolta perché nella specie gli interessi di mora non sono regolati dall'art. 18, quarto comma, della legge citata, il quale concerne l'ipotesi di mero ritardo del pagamento dei contributi alle scadenze dovute, bensì dal quinto comma, concernente l'ipotesi di ritardo del pagamento collegata all'inadempimento dell'obbligo di comunicazione previsto dall'art. 17;

che va respinta anche l'altra eccezione di inammissibilità formulata sulla base di una pretesa violazione del principio di eguaglianza prospettata dalla parte privata, ma non condivisa dal giudice;

che l'argomentazione svolta nell'ordinanza di rimessione identifica la fattispecie dell'art. 18, quinto comma, con la fattispecie dell'art. 17, quarto comma, mentre si tratta di fatti distinti, benché connessi, l'uno costituito dall'inottemperanza dell'obbligo di comunicazione sopraddeuto, l'altro dal conseguente ritardo del pagamento dei

contributi dovuti: la prima violazione è colpita da una sanzione pecuniaria amministrativa pari all'ammontare dei contributi evasi (ridotta a un quarto se la comunicazione tardiva segue entro novanta giorni dalla scadenza), mentre per la seconda è prevista, a titolo di sanzione civile e con funzione di sopratassa, una maggiorazione degli interessi moratori mediante retrodatazione della loro decorrenza al 1° gennaio dell'anno in cui deve essere eseguita la comunicazione: che pertanto tale sistema sanzionatorio non contrasta col principio *ne bis in idem*, né appare sproporzionato alla gravità delle infrazioni commesse dall'iscritto, essendo congegnato secondo criteri analoghi a quelli adottati dalla legislazione fiscale;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 12 marzo 1953, n. 89, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 17, quarto comma, e 18, quinto comma, della legge 20 settembre 1980, n. 576 («Riforma del sistema previdenziale forense»), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Parma con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 31 luglio 1990.

Il cancelliere: DI PAOLA

90C1017

N. 408

Ordinanza 12-31 luglio 1990

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Sanità pubblica - Dipendente (nella specie: aiuto ospedaliero) - Escrente mansioni superiori - Maggiorazione di retribuzione - Esclusione indipendentemente dalla durata delle stesse - Questione già dichiarata non fondata (sentenze nn. 57/1989 e 296/1990) - Manifesta infondatezza.

(D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 766, art. 29, secondo comma).

(Cost., art. 36).

Sanità pubblica - Aiuto ospedaliero con mansioni proprie del primario - Vacanza del posto - Difetto di rilevanza - Manifesta inammissibilità.

(D.P.R. 27 marzo 1969, n. 128, art. 7, quinto comma; d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, art. 29, terzo comma).

(Cost., art. 36).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Vincenzo CATANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELLI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 5°, del d.P.R. 27 marzo 1969, n. 128 («Ordinamento interno dei servizi ospedalieri») e dell'art. 29, commi 2° e 3°, del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 («Stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali»), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 18 gennaio 1990 dal TAR del Friuli-Venezia Giulia sul ricorso proposto da Gaglio Alfonso contro la U.S.L. n. 1 Triestina, iscritta al n. 317 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 23, prima serie speciale, dell'anno 1990;

2) ordinanza emessa il 22 dicembre 1989 dal Consiglio di Stato sul ricorso proposto dalla U.S.L. n. 8 delle Marche-Senigallia contro Giunti Maurizio, iscritta al n. 330 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 23, prima serie speciale, dell'anno 1990;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'11 luglio 1990 il Giudice relatore Luigi Mengoni;

Ritenuto che, con ordinanza del 12 dicembre 1989, il Consiglio di Stato ha sollevato, in riferimento all'art. 36 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 29, secondo comma, del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, «nella parte in cui esclude il diritto del dipendente al compenso per l'espletamento di mansioni superiori a quelle della propria qualifica indipendentemente dalla durata delle stesse»;

che, con ordinanza del 18 gennaio 1990, il Tribunale amministrativo regionale del Friuli-Venezia Giulia ha sollevato, in riferimento all'art. 36 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale «delle norme di cui al combinato disposto dell'art. 7, quinto comma, del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, nella parte in cui non prevedono una maggiorazione di retribuzione per l'ipotesi di esercizio, da parte dell'aiuto ospedaliero, delle mansioni proprie del primario oltre il termine di sessanta giorni, in caso di disponibilità o vacanza del posto stesso»;

che, ad avviso dei giudici remittenti, il limite temporale stabilito dall'art. 29, secondo comma, del citato d.P.R. n. 761 del 1979 comporta l'illegittimità dell'esercizio, da parte dell'aiuto ospedaliero, delle mansioni superiori di primario protratto oltre il termine di sessanta giorni nell'anno solare, così che non può derivarne, né in via di interpretazione di tale disposizione, né in base all'art. 2126 cod. civ., il diritto del prestatore di lavoro a una maggiorazione della retribuzione;

che, peraltro, l'esclusione del diritto al trattamento economico corrispondente alle mansioni effettivamente svolte per il tempo eccedente il termine menzionato è ritenuta contrastante con l'art. 36, primo comma, della Costituzione;

che nei giudizi promossi davanti alla Corte con le ordinanze sopradette è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o comunque infondata;

Considerato che i due giudizi vanno riuniti e decisi con unico provvedimento, essendone oggetto la medesima questione;

che con la sentenza n. 296 del 1990, confermativa della precedente sentenza n. 57 del 1989, questa Corte ha già riesaminato la questione dichiarandola infondata nei sensi precisati nella motivazione per quanto concerne l'art. 29, secondo comma, del d.P.R. n. 761 del 1979, e inammissibile per irrilevanza quanto all'art. 7, quinto comma, del d.P.R. n. 128 del 1969 e all'art. 29, terzo comma, del d.P.R. n. 761 del 1979;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 89, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 29, secondo comma, del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 («Stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali»), sollevata, in riferimento all'art. 36 della Costituzione, dal Consiglio di Stato e dal Tribunale amministrativo regionale per il Friuli-Venezia Giulia con le ordinanze indicate in epigrafe;

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, quinto comma, del d.P.R. 27 marzo 1969, n. 128 («Ordinamento interno dei servizi ospedalieri») e dell'art. 29, terzo comma, del d.P.R. n. 761 del 1979 citato, sollevata dal Tribunale amministrativo regionale sopra nominato con la medesima ordinanza.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1990.

Il Presidente: SAJA

Il relatore: MENGONI

Il cancelliere: MINELLI

Deposita in cancelleria il 31 luglio 1990.

Il cancelliere: DI PAOLA

N. 410

Ordinanza 12-31 luglio 1990

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**Libertà personale - Provvedimenti restrittivi oggetto di riesame - Termini per la trasmissione all'autorità giudicante e termini per la decisione - Violazione - Sanzione processuale - Mancata previsione - Disparità di trattamento - Esclusione - Mera disparità di fatto - Manifesta infondatezza.**

(C.P.P. 1930, art. 263-ter).

(Cost., art. 3).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELLI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 263-ter del codice di procedura penale del 1930, promosso con ordinanza emessa il 6 febbraio 1990 dal Tribunale di Bologna nel procedimento penale a carico di Ciaramitaro Antonio, iscritta al n. 254 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 20, prima serie speciale, dell'anno 1990;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'11 luglio 1990 il Giudice relatore Giovanni Conso;

Ritenuto che il Tribunale di Bologna con ordinanza del 6 febbraio 1990 ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 263-ter del codice di procedura penale del 1930, nella parte in cui, secondo la costante giurisprudenza della Corte di cassazione, «rende priva di sanzione processuale la violazione dei termini risultanti dalla somma del termine di 24 ore previsto per la trasmissione degli atti da parte dell'autorità che ha emesso il provvedimento sottoposto a riesame e di quello previsto per la decisione del tribunale»;

e che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;

Considerato che l'ordinanza di rimessione si limita a denunciare una mera disparità di fatto, derivante dalla maggiore o minore sollecitudine nell'invio degli atti, ad opera dell'autorità che ha emesso il provvedimento impugnato, al giudice del riesame e, come tale, ininfluenza sotto il profilo della legittimità costituzionale, non incidendo sulla legittimità di una norma le eventuali carenze relative alla sua concreta applicazione (v. ordinanze n. 1059 del 1988, n. 505 del 1987);

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 263-ter del codice di procedura penale del 1930, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Bologna con ordinanza del 6 febbraio 1990.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CONSO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 31 luglio 1990.

Il cancelliere: DI PAOLA

90C1020

N. 411

Ordinanza 12-31 luglio 1990

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Infortuni sul lavoro e malattie professionali - Prestazioni indennitarie corrisposte dall'I.N.A.I.L. - Impignorabilità anche in esecuzione forzata per crediti alimentari - Disparità di trattamento - Questione analoga già decisa (sentenza n. 572/1989) - Necessità di riesame della rilevanza della questione - Restituzione degli atti al giudice *a quo*.

(D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 110, in relazione al c.p.c. art. 545, primo comma).

(Cost., art. 3).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 110 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), in relazione all'art. 545, primo comma, del codice di procedura civile, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 21 settembre 1989 dal Pretore di Torino nel procedimento civile vertente tra Fedele Giuseppina e Gallina Michele, iscritta al n. 228 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 20, prima serie speciale, dell'anno 1990;

2) ordinanza emessa il 21 settembre 1989 dal Pretore di Torino nel procedimento civile vertente tra Enrico Giuseppina e Rugin Tarcisio, iscritta al n. 229 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 20, prima serie speciale, dell'anno 1990;

Udito nella camera di consiglio del 26 giugno 1990 il Giudice relatore Mauro Ferri.

Ritenuto che con le ordinanze in epigrafe, di identico contenuto, il Pretore di Torino ha giudicato rilevante, e non manifestamente infondata in riferimento all'art. 3 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 110 del d.P.R. n. 1124 del 30 giugno 1965: «nella parte in cui non prevede la pignorabilità delle prestazioni indennitarie corrisposte dall'INAIL, nelle forme e nei limiti di cui all'art. 545, primo comma, del codice di procedura civile, in relazione al soddisfacimento di crediti aventi natura alimentare»;

Considerato che, successivamente alla pronuncia delle ordinanze di rimessione, questa Corte ha dichiarato, con sentenza n. 572 del 13 dicembre 1989, la illegittimità costituzionale dell'art. 110 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124: «nella parte in cui non consente, entro i limiti stabiliti dall'art. 2 n. 1 del d.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180, la pignorabilità, per crediti alimentari dovuti per legge, delle rendite erogate dall'INAIL»;

che, pertanto, la disciplina della materia è stata modificata in un senso che, pur non coincidendo negli esatti termini, appare quello auspicato dal giudice *a quo*, al quale, conseguentemente, vanno restituiti gli atti affinché compia una nuova valutazione della rilevanza della questione sollevata;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al Pretore di Torino.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1990.

Il Presidente: SAIA

Il relatore: FERRI

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 31 luglio 1990.

Il cancelliere: DI PAOLA

90C1021

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 28

Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 21 luglio 1990

(della regione Umbria)

Lavoro (collocamento al) - Formazione professionale - Vigilanza sulle attività formative - Istruzione sulle verifiche e controlli del Ministero del lavoro - Attività di prevenzione in vista delle sanzioni per eventuali irregolarità e verifica periodica della pertinenza e congruità delle azioni cofinanziate dallo Stato e dalla CEE - Individuazione della competenza regionale in materia di formazione professionale nella sola ipotesi di intervento cofinanziato da Stato e regioni - Asscritta violazione della competenza regionale in materia di formazione professionale - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 216/1987.

(Circolare Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 2 aprile 1990).

(Cost., art. 117, in relazione agli artt. 35 e seguenti del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616; legge 21 dicembre 1978, n. 845 e regolamenti CEE nn. 2052/88, 4253/88 e 4255/88).

Ricorso per conflitto di attribuzione fra Stato e regione per la regione dell'Umbria in persona del presidente *pro-tempore* cioè autorizzato con deliberazione g.r. n. 4511 del 29 maggio 1990, rappresentata e difesa anche disgiuntamente dagli avv.ti proff. Lorenzo Migliorini e Giovanni Tarantini per procura in calce al presente ricorso ed elettivamente in Roma, via G.B. Morgagni, 2/A (st. avv. Umberto Segarelli), contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri in persona del presidente *pro-tempore* domiciliato per legge presso l'avvocatura generale dello Stato, nonché il Ministero del lavoro e della previdenza sociale in persona del Ministro *pro-tempore* domiciliato per legge presso l'avvocatura generale dello Stato, per sentire dichiarare, che la circolare emanata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale in data 2 aprile 1990 non notificata, nè comunicata alla regione dell'Umbria, avente ad oggetto: «Vigilanza sulle attività formative. Istruzioni sulla verifica e controlli del Ministero del lavoro effettuate attraverso gli ispettorati del lavoro» è invasiva della competenza regionale in materia di istruzione professionale e conseguentemente preannunciarne l'annullamento per violazione degli artt. 117 della Costituzione e 35 ss. del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, della legge 21 dicembre 1978, n. 845 e dei regolamenti comunitari nn. 2052/1988, 4253/1988 e 4255/1988.

FATTO

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale in data 2 aprile 1990 ha emanato una circolare diretta agli ispettorati regionali e provinciali del lavoro nonché a vari altri uffici, enti ed autorità tra cui le regioni a statuto ordinario ed a statuto speciale, avente ad oggetto: «Vigilanza sulle attività formative. Istruzioni sulla verifica e controlli del Ministero del lavoro effettuate attraverso gli ispettorati del lavoro».

La circolare in questione viene dettata con specifico scopo di assicurare una «efficace sorveglianza» a mezzo di controlli gestionali e verifiche tecnico-contabili di rendicontazione, per mezzo degli Ispettorati provinciali del lavoro. Tali controlli e verifiche vanno compiuti — secondo il Ministero — sia nel corso che al termine delle attività di formazione professionale, attuate tanto da operatori pubblici che privati e devono essere diretti ad accertare la regolare utilizzazione delle sovvenzioni da parte dei soggetti beneficiari.

Il Ministro, nella premessa della circolare, rivendica la propria competenza sulla base di una serie di considerazioni, che possono essere così sintetizzate. Innanzitutto nei nuovi regolamenti del Fondo sociale europeo sarebbe «latente» l'esigenza di una riconsiderazione delle modalità della attività di vigilanza nei confronti di tutte le attività finanziate dal Ministero nel settore della formazione professionale, anche se finanziate parzialmente. In secondo luogo, in base ad una «visione integrata» della operatività dei fondi a vocazione strutturale ed in forza dei rispettivi regolamenti, verrebbero privilegiate azioni rivolte alla promozione della occupazione. Inoltre la caratteristica del cofinanziamento delle azioni e la strumentalità degli obbiettivi rispetto alle politiche di sviluppo ed alla

programmazione nazionale avrebbero acquistato una valenza ben maggiore rispetto al passato. Ciò sarebbe anche conforme al noto insegnamento della Corte costituzionale che nella sentenza n. 216/1978 ha distinto tra politica della formazione professionale e politica della occupazione, ai fini della legittimità dell'attività di vigilanza esercitata dal Ministero del lavoro, come pure ha precisato la diversa portata degli accertamenti tecnico-contabili rispetto all'attività di sorveglianza in senso lato. Anzi proprio sulla base dei criteri fissati dalla Corte potrebbe individuarsi un ambito di competenza del Ministero anche per quanto concerne gli accertamenti tecnico — contabili, normalmente di competenza regionale. Le azioni di vigilanza includerebbero infatti la prevenzione in vista delle sanzioni per eventuali irregolarità, nonché la verifica periodica della pertinenza e congruità delle azioni cofinanziate dallo Stato e dalla comunità. Infine — sostiene il Ministro — tale diversa ripartizione delle competenze in materia di sorveglianza tra Stato e regioni costituirebbe adempimento degli obblighi C.E.E. e specificatamente di quelli derivanti dagli artt. 23 e 25 del regolamento n. 4253/1988 del 19 dicembre 1988, applicativo del regolamento n. 2052/1988.

La parte «direttiva» della circolare contiene una serie di disposizioni che individuano gli ambienti di competenza concorrente e quelli di competenza esclusiva del Ministero e specificano il contenuto delle attività di vigilanza e controllo, le procedure, la finalità dei controlli, le modalità e gli obiettivi del coordinamento e della vigilanza, nonché la qualificazione giuridica dei controlli.

Per quanto concerne in particolare le funzioni ed i compiti in cui la competenza delle regioni concorrerebbe con quella dello Stato, questi vengono identificati nelle ipotesi previste e disciplinate dagli artt. 18, lett. g), della legge n. 875/1977, 24 e 25, della legge n. 845/1978 e dal reg. C.E.E. n. 2052/1988 del 24 giugno 1985, relativamente alle missioni dei Fondi a finalità strutturali. La circolare afferma che già la lett. c) del 1° marzo 1989, n. OAPL/II/1163/77, emessa a seguito dei cambiamenti introdotti a livello comunitario della riforma dei Fondi strutturali, avrebbe ribadito il valore della legge 21 dicembre 1978, n. 845 ove si assegna al Ministero del lavoro la competenza nei rapporti con il Fondo sociale europeo (art. 18, lett. c), ed alle regioni la competenza ad autorizzare, nell'ambito dei piani e dei programmi di cui all'art. 5 della citata legge 845, la presentazione delle domande di contributo, per il tramite del Ministero del lavoro (art. 24, primo comma). In tali casi, qualora trattasi di azioni di formazione professionale di portata nazionale o pluriennale poste in essere da enti di diritto pubblico ed ammesse a contributo da parte del F.S.E., spetterebbe allo Stato effettuare controlli per campione, congiuntamente alle regioni interessate e certificare la esattezza di quanto contenuto nelle domande di pagamento del saldo del contributo, secondo l'insegnamento della Corte costituzionale di cui alla citata sentenza.

La circolare precisa inoltre che nei casi in cui i progetti siano cofinanziati dallo Stato e dalle regioni, dovrà essere ricercata e realizzata in via preliminare l'intesa con i competenti servizi regionali per procedere operativamente alla effettuazione delle verifiche. Ciò risponderebbe anche alle esigenze di quelle regioni che hanno chiesto di avvalersi della esperienza statale nel settore dei controlli ai sensi dell'art. 107 del d.P.R. n. 616/1977. Spetterebbe dunque agli Ispettorati regionali esercitare la «azione di coordinamento e di indirizzo nell'attività di controllo», necessaria ad evitare che nell'azione di vigilanza sugli operatori si verificino situazioni di concorrenza o di contrasto tra Stato e regioni.

La circolare infine, a proposito della qualificazione giuridica dei controlli, afferma che trattasi di una tipica funzione di prevenzione e che l'azione dell'Ispettorato del lavoro è una mera attività di polizia amministrativa, diretta a prevenire o sanzionare irregolarità e recuperare fondi persi a causa di abusi e negligenze imputabili agli operatori, in armonia con quanto sancito dalla normativa comunitaria sul coordinamento degli interventi tra i vari fondi strutturali.

DIRITTO

1. — Con la circolare che abbiamo sopra diffusamente riportato lo stato rivendica in buona sostanza la competenza ad effettuare la vigilanza sulle attività di formazione professionale attraverso controlli gestionali e tecnico-contabili, sostenendo che i Fondi comunitari a vocazione strutturale ed i rispettivi regolamenti, connotano sempre di più gli interventi nel senso della promozione della occupazione. L'azione di vigilanza include la prevenzione in vista delle sanzioni per eventuali irregolarità, nonché la verifica periodica della pertinenza e congruità delle azioni.

La circolare è gravemente lesiva della sfera delle attribuzioni regionali in materia di istruzione professionale, così come delineata dalla Costituzione, dalle norme di trasferimento delle funzioni e dalla disciplina di settore statale e comunitaria.

2. — Scopo dichiarato della direttiva contenuta nella circolare è quello di assicurare una efficace sorveglianza mediante l'assunzione di controlli gestionali e di verifiche tecnico-contabili di rendicontazione per mezzo degli ispettorati provinciali del lavoro, da compiersi sia all'inizio che alla fine delle attività di formazione professionale. I nuovi regolamenti del Fondo sociale europeo, in una visione integrata della operatività dei fondi a vocazione strutturale, privilegierebbero le azioni rivolte alla promozione della occupazione e implicherebbero una riconsiderazione delle modalità della vigilanza. E poiché dai nuovi regolamenti comunitari emergerebbe un marcato «privilegiamento» di azioni rivolte alla promozione della occupazione, in applicazione dei criteri fissati dalla decisione della Corte costituzionale n. 216/1987 ne discenderebbe la competenza del Ministero a porre in essere azioni di vigilanza, per il tramite degli ispettorati, dirette alla: a) «prevenzione in vista delle sanzioni per eventuali irregolarità»; b) «verifica periodica della pertinenza e congruità delle azioni cofinanziate dallo Stato e dalla comunità». Alle regioni, secondo quanto è dato comprendere dalla circolare, rimarrebbe la vigilanza «sostanziata negli accertamenti tecnico-contabili».

La interpretazione della nuova disciplina comunitaria data dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale è del tutto erronea e va decisamente sindacata in quanto tendente surrettiziamente ad ampliare le competenze dello Stato nella materia della istruzione artigiana e professionale, rispetto alla disciplina fissata al riguardo dal d.P.R. n. 616/1977 e dalla legge quadro n. 845/78. Essa si pone, tra l'altro, decisamente in contrasto con la circolare dello stesso Ministero - Direzione generale OAPL div. II del 1° marzo 1989 prot. 1163/7, diretta alle regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano, con cui sono stati dettati criteri sulla presentazione delle domande di contributo al F.S.E. per gli anni 1991-1992.

Le linee principali che caratterizzano la nuova normativa comunitaria cui fa riferimento la circolare (regolamenti CEE 2052/88, 4253/88 e 4255/88) possono essere così sintetizzate. Sono previsti cinque obiettivi fondamentali che vanno dallo sviluppo e adeguamento strutturale delle ragioni arretrate (primo) allo sviluppo delle zone rurali (quinto), ricomprendendo la riconversione delle zone industriali in declino (secondo), la lotta alla disoccupazione di lunga durata (terza) e l'inserimento professionale dei giovani (quarto). La vera novità consiste però nel modo di operare dei Fondi strutturali (Fondo sociale europeo, Fondo di sviluppo regionale, FEOGA e Sezione orientamento) dei quali sono disciplinati l'integrazione ed il coordinamento. Strumento principale del coordinamento è la programmazione pluriennale che impone allo Stato membro che intenda attingere ai Fondi di presentare un piano elaborato dalle competenti autorità nazionali. Il piano deve coprire un periodo da tre a cinque anni ed in esso vanno illustrate le politiche, le scelte ed i criteri che lo Stato intende seguire per il raggiungimento dell'obiettivo prescelto, nell'ambito di quelli cui è finalizzata l'utilizzazione dei Fondi strutturali. Inoltre le forme di intervento finanziario dei Fondi strutturali sono previsti per «programmi operativi», «regime di aiuti», «concessione di sovvenzione globali», «progetti appropriati», vale a dire per azioni coordinate.

Dall'esame della disciplina dei regolamenti CEE in questione emergono due dati fondamentali. Le innovazioni introdotte da tali atti normativi non mutano o comunque incidono in alcun modo sulla ripartizione delle competenze tra lo Stato e le regioni nella materia dell'istruzione professionale, così come delineate dal d.P.R. n. 616/1977 e soprattutto dalla legge quadro n. 845/1978. Si legge testualmente al riguardo nella circolare ministeriale da ultimo cit. (1/3/89 prot. n. CAPL/11/1163/7): «... le innovazioni ... della normativa comunitaria, non mutano in alcun modo la distribuzione delle competenze tra Stato e regione, ... dovendosi quindi considerare pienamente confermato il valore della legge-quadro n. 845/1978, laddove in particolare assegna al Ministero del lavoro la competenza sui rapporti con il Fondo sociale europeo (art. 18, lettera c) e alle regioni la competenza ad autorizzare, nell'ambito dei piani e dei programmi di cui all'art. 5 della citata legge n. 845/1978, la presentazione delle domande di contributo, per il tramite del Ministero del lavoro (art. 24, primo comma)».

Il secondo dato che emerge dai regolamenti è che non vengono affatto privilegiate le azioni tendenti alla promozione della occupazione. La lotta contro la disoccupazione di lunga durata costituisce uno dei cinque obiettivi, per il cui raggiungimento vanno impiegati i Fondi strutturali, ma non certo l'unico o il principale. Da un punto di vista generale possiamo affermare che tutte le azioni perseguibili possono contribuire più o meno direttamente a combattere il fenomeno della disoccupazione e sicuramente le attività dirette a fornire ai giovani delle «professionalità», ma ciò non giustifica la presa di posizione del Ministero nei confronti delle regioni con la circolare che viene qui impugnata. Seguendo il ragionamento del Ministero si finirebbe per annullare qualsiasi competenza delle regioni in materia di istruzione artigiana e professionale in quanto di per sé concernente interventi rilevanti per l'occupazione giovanile.

3. — La circolare impugnata si pone in netto contrasto con gli ambiti di competenza regionale nella materia della istruzione artigiana e professionale così come attribuita alle regioni di diritto comune dall'art. 117 della Costituzione e delineata dagli artt. 35 e ss. del d.P.R. n. 616/1977 e dalla legge n. 645/1978.

L'art. 35 cit. trasferisce alle regioni tutte le funzioni amministrative in tale materia, con la sola esclusione delle attività dirette al conseguimento di un titolo di studio o diploma di istruzione secondaria superiore, universitaria o postuniversitaria. Le funzioni trasferite comprendono necessariamente quelle di vigilanza e controllo, che costituiscono una fase del procedimento amministrativo in generale. Ne è conferma a specifica previsione secondo cui nel trasferimento è incluso contemplata la vigilanza sull'attività privata di istruzione artigiana e professionale (art. 35, u.p.), mentre è stabilita la riserva allo Stato della sola vigilanza sull'osservanza della legislazione sociale (art. 40 n. 1). La legge quadro non muta la disciplina del 616, individuando come campi di intervento delle regioni quelli della programmazione, attuazione, finanziamento e organizzazione delle attività di formazione professionale (artt. 4, lett. a) e art. 5). L'organizzazione comporta da un lato la fase di programmazione (programmi regionali di sviluppo pluriennale e piani annuali di attuazione) e dall'altro quella attuativa-operativa attraverso strutture pubbliche o enti e strutture associative o cooperative convenzionate. Nel momento in cui si riconosce la competenza regionale nella fase di progettazione ed in quella di attuazione, non si riesce a comprendere come possa ritenersi che permanga allo Stato la funzione di controllo e vigilanza, sia pure in concorso con quelle regionali. Del resto la legge quadro, nell'elencare le competenze dello Stato (art. 18), non contiene alcuna disposizione al riguardo.

La Corte costituzionale con la sentenza n. 216/1987, contrariamente a quanto si assume nella circolare, non ha inteso legittimare la potestà di vigilanza e controllo dello Stato in via generale, ma ha affermato per un verso la legittimità statale di controlli a campione nei quali vanno però associate le Regioni via via interessate, per l'altro ha precisato che gli stessi non sono invasivi della competenza regionale solo se rivolti ad azioni promosse da un ente pubblico operante in più regioni o sull'intero territorio nazionale. Anche in tali casi, aggiunge la Corte, rimane immutata la competenza delle singole, regioni di svolgere propri controlli nel proprio territorio.

La Corte perciò considera l'intervento statale una eccezione alla regola di distribuzione delle competenze tra Stato e regioni nella materia della istruzione professionale, legittimandolo solo per il carattere interregionale o nazionale delle azioni considerate.

La circolare estende invece e generalizza la potestà di controllo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, affidandone la esecuzione agli Ispettorati provinciali e quindi ad organi capillarmente presenti nel territorio di ogni regione.

Il controllo viene qualificato giuridicamente, nell'ultima parte della circolare, come «funzione di prevenzione» e l'azione degli ispettorati come avente «natura meramente di polizia amministrativa», sia diretta a prevenire che a sanzionare. Anche sotto questo profilo la circolare è invasiva della competenza regionale dal momento che a norma dell'art. 9 del d.P.R. n. 616/1977 le regioni sono titolari delle funzioni di polizia amministrativa nelle materie ad esse trasferite o delegate.

4. — La circolare, sempre al fine di giustificare la potestà di controllo del Ministero e dei suoi organi periferici, contiene due elenchi, il primo relativo alle competenze concorrenti tra il Ministero e le regioni, il secondo a quelle esclusive dell'apparato centrale. Gli elenchi sono frutto, in larga parte, di una lettura fuorviante della normativa di riferimento e lesiva della competenza regionale.

Sarebbero competenze «concorrenti» l'invio alla C.E.E. ed il finanziamento in integrativo dei progetti ammessi ai contributi comunitari, la presentazione dei progetti di formazione predisposti dalle regioni e finalizzati a specifiche occasioni di impiego, l'istituzione del Fondo di rotazione per favorire l'accesso al F.S.E. e al Fondo regionale europeo e le missioni dei fondi a finalità strutturali, rispettivamente disciplinate dagli artt. 18, lett. g), 24 e 25 della legge n. 845/1978 e dal reg. CEE n. 2052/1988 del 24 giugno 1988. Senonché, da un attento esame della normativa richiamata, è facile che l'invio e la presentazione dei progetti, la cui autorizzazione spetta esclusivamente alle regioni, sono funzioni puramente strumentali che discendono dall'essere lo Stato il soggetto legittimato ad agire con la comunità. Esse non modificano l'assetto delle competenze nella materia istruzione professionale. Quanto al Fondo di rotazione presso il Ministero del lavoro ai sensi dell'art. 25 cit. con gestione autonoma fuori bilancio, esso rappresenta una fonte integrativa di finanziamento, ma parimenti non incide sull'assetto delle competenze. Le missioni dei Fondi a finalità strutturali, delineate all'art. 2 del reg. CEE n. 2052 cit. sono molteplici e comprendono la istruzione professionale, gli investimenti produttivi, gli incentivi a favore della occupazione ecc. La normativa comunitaria, come riconosce lo stesso Ministero, non modifica però la distribuzione delle competenze tra lo Stato e le regioni nella materia in esame.

Anche per quanto concerne le funzioni che il Ministero rivendica in via esclusiva, va rilevato che alcune di esse, e precisamente quelle di cui all'art. 18, lettere h) e i), sono svolte di intesa con le regioni e tramite le stesse (lett. h) o addirittura su loro iniziativa (lett. i), per cui l'attività di vigilanza e controllo rientra nell'ambito delle funzioni attribuite all'ente locale. Le altre indicate nell'allegato 2 della circolare, salvo quelle concernenti competenze espressamente riservate allo Stato dalla legge (artt. 18 e 26, della legge n. 845/1978), interessano solo marginalmente ed eventualmente le attività di formazione professionale, ma vanno pur sempre coordinate con la disciplina della legge quadro.

P. Q. M.

si conclude perchè venga dichiarato che la circolare del Ministero del lavoro e della previdenza in epigrafe specificata è invasiva della competenza regionale in materia di istruzione artigiana e professionale ai sensi delle disposizioni sopra indicate e conseguentemente venga annullata.

Roma, addì 25 giugno 1990

Prof. avv. LORENZO MIGLIORINI - Prof. avv. GIOVANNI TARANTINI

90C0970

N. 29

*Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 1° agosto 1990
(della regione Toscana)*

Sanzioni amministrative - Ordinanza-ingiunzione dell'U.P.I.C.A. di Grosseto n. 2/90 del 3 gennaio 1990, recante irrogazione di sanzione amministrativa per violazione dell'art. 4 della legge 4 aprile 1964, n. 171, per mancata esposizione, da parte del titolare di un esercizio di macelleria, di insegne o tabelle indicanti le specie degli animali le cui carni venivano poste in vendita, nonché la specificazione del loro stato di carni fresche, congelate o scongelate - Asserita violazione della competenza regionale in materia di igiene e sanità.

(Ordinanza-ingiunzione dell'U.P.I.C.A. di Grosseto n. 2/90 del 3 gennaio 1990).

(Cost., artt. 117 e 118, in relazione agli artt. 17, terzo comma, e 18, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689).

Ricorso per conflitto di attribuzione ai sensi degli artt. 134 della Costituzione e 39 e segg. della legge 11 marzo 1953, n. 87, della regione Toscana in persona del presidente *pro-tempore* della giunta regionale — a ciò autorizzato con deliberazione di giunta — rappresentato e difeso per delega in calce al presente ricorso dall'avv. Vito Vacchi in unione all'avv. Elia Clarizia, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo, in Roma, via Bertolini n. 14, nei confronti dello Stato, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri in carica, in relazione alla ordinanza-ingiunzione dell'ufficio provinciale della industria, del commercio e dell'artigianato di Grosseto n. 2/90 del 3 gennaio 1990, con la quale veniva comminata, al sig. Franco Bancalà, la sanzione amministrativa di L. 1.500.000, per la violazione prevista e sanzionata dall'art. 4 della legge 4 aprile 1964, n. 171 e successive modificazioni.

FATTO

La legge 4 aprile 1964, n. 171, modificata con d.-l. 17 gennaio 1977, n. 3, convertito con modificazioni nella legge 18 marzo 1977, n. 63, disciplina la vendita delle carni fresche e congelate consentendone la vendita congiunta negli stessi spazi di vendita ma condizionandola al rispetto delle disposizioni recate dalla stessa legge n. 171/1964 e successive modificazioni.

A seguito della violazione dell'art. 4 di detta legge 4 aprile 1964, n. 171, accertata con processo verbale n. 47/63 in data 21 luglio 1985 dai carabinieri della stazione di Isola del Giglio, da parte del sig. Franco Bancalà, titolare di un esercizio di macelleria in Isola del Giglio (Grosseto), per non aver esposto all'esterno del proprio esercizio insegne o tabelle indicanti le specie degli animali, le cui carni venivano poste in vendita nell'esercizio stesso nonché la specificazione del loro stato di carni fresche, congelate o scongelate, il presidente della giunta regionale Toscana, con ordinanza-ingiunzione n. 4924 del 10 giugno 1988, comminava, allo stesso sig. Bancalà, la sanzione amministrativa di L. 3.000.000.

Per lo stesso fatto, accertato con lo stesso processo verbale n. 47/63 dei carabinieri della stazione di Isola del Giglio, l'ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato di Grosseto, con ordinanza-ingiunzione n. 2/90 del 3 gennaio 1990, comminava allo stesso sig. Bancalà la sanzione amministrativa di L. 1.500.000.

Di tale ordinanza-ingiunzione questa amministrazione aveva piena conoscenza solo dopo che, all'udienza del 7 giugno 1990 innanzi alla pretura circondariale di Grosseto, sezione distaccata di Orbetello, veniva disposta la riunione dell'opposizione, promossa dal sig. Bancalà ed ivi pendente, avverso l'ordinanza-ingiunzione n. 4924/1988 del presidente della giunta regionale Toscana e l'opposizione, promossa sempre dal sig. Bancalà, ovvero l'ordinanza-ingiunzione n. 2/90 dell'ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato di Grosseto.

Ciò premesso, non pare dubbio che detta ordinanza-ingiunzione n. 2/90 sia gravemente lesiva delle competenze in materia sanitaria della regione, ad essa attribuite dagli artt. 117 e 118 della Costituzione.

DIRITTO

Violazione degli artt. 117 e 118 della Costituzione in relazione agli artt. 17, terzo comma, e 18, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

La questione che si pone è se la disciplina della vendita delle carni fresche, congelate e scongelate posta dalla legge 4 aprile 1964, così come modificata con d.l. 17 gennaio 1973, convertito con modificazioni nella legge 18 marzo 1977, n. 63, attenga o meno la materia sanitaria, di indiscussa competenza regionale.

L'ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato di Grosseto, in base al disposto dell'art. 1 del d.P.R. 29 luglio 1982, n. 571, recante l'indicazione degli uffici periferici dei Ministeri cui spetta l'applicazione del sistema sanzionatorio amministrativo di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, per le materie di competenza statale e richiamato nelle premesse dell'impugnata ordinanza-ingiunzione n. 2/90, non può che aver presunto di fondare la propria competenza a ricevere il rapporto e conseguentemente ad emanare l'ordinanza-ingiunzione, nel caso di violazione dell'art. 4 della legge 4 aprile 1964, n. 171 e successive modificazioni, sul fatto di essere competente «per le infrazioni in materia di accesso alle attività commerciali e di esercizio delle medesime».

Il fatto è che lo stesso comma esclude la competenza di detti uffici provinciali nei casi in cui, pur in relazione all'esercizio di attività commerciali «si tratti di violazione di norme di carattere igienico-sanitario» e le norme poste dalla legge 4 aprile 1964, n. 171, concernenti la vendita delle carni fresche e congelate sono indubbiamente norme di carattere igienico-sanitario.

«L'aspetto più rilevante della disciplina amministrativa delle carni è costituito dal profilo igienico-sanitario. E ciò per l'ovvio rilievo che siffatto alimento presenta nel quadro della nutrizione umana e per la circostanza che esso rappresenta uno degli alimenti di più facile adulterazione e deterioramento: molte delle malattie dell'uomo derivano dall'uso alimentare delle carni, sicché risulta evidente l'esigenza di accurati controlli e precauzioni» (G. Grego, *Carni in Enciclopedia giuridica*, vol. V, Roma 1988).

Non si veda come possano diversamente qualificarsi da norme con finalità igienico-sanitarie quelle di cui alla citata legge n. 171/1964, ed in particolare quelle dell'art. 4, dalla cui applicazione ha origine il presente conflitto di attribuzione.

«I locali destinati alla vendita di carni debbono essere dotati dei requisiti e delle attrezzature previste dalle norme vigenti» art. 4, primo comma; requisiti ed attrezzature che sono quelli previsti dal r.d. 20 dicembre 1928, n. 3298, recante il regolamento per la vigilanza sanitaria delle carni (ed in particolare dall'art. 29), dall'art. 12 del d.P.R. 10 agosto 1972, n. 967, recante la disciplina sanitaria della produzione e del commercio dei volatili, dei conigli allevati e della selvaggina nonché, per la vendita di carni congelate, dal d.m. 3 febbraio 1977 (artt. 5 e 7 in particolare, con norme sulla temperatura necessaria per la corretta conservazione di dette carni).

«Le carni congelate o scongelate debbono essere vendute in banchi separati o in banchi muniti di parete divisoria igienicamente idonea, con apposito settore attrezzato in modo tale da garantire la perfetta conservazione delle carni medesime» (art. 4, secondo comma, ed il già citato d.m. 3 febbraio 1977 dettaglia, con finalità certamente igienico-sanitarie, le modalità di conservazione e vendita di dette carni).

«Il ricongelamento è consentito solo nei casi e nei modi previsti dal regolamento e comunque una sola volta» (art. 4, quarto comma; le tecniche di scongelamento sono dettagliate dall'art. 3 del citato d.m. 3 febbraio 1977 nonché dal d.m. 3 aprile 1986 recante ulteriori norme relative alla scongelazione delle carni).

Non si vede chi possa dubitare della finalità igienico-sanitaria e delle norme che individuano le corrette tecniche di scongelamento e della norma che consente per una sola volta il ricongelamento.

Quanto poi alle norme che prescrivono insegne o tabelle, esterne ed interne, indicanti le specie di animali venduti nella macelleria e lo stesso delle carni vendute (fresco, congelato o scongelato) — art. 4, primo comma — e cartelli da apporre sulle carni esposte al pubblico e recanti le medesime indicazioni di cui sopra — art. 4, terzo comma — queste non possono che essere lette in indissolubile connessione con le altre norme poste dallo stesso art. 4 o da questo derivante o richiamate, rispetto a queste strumentali, volte a facilitare l'azione dei preposti alla vigilanza (ed il conseguente accertamento delle eventuali violazioni alle norme sostanziali igienico-sanitarie sulla vendita delle carni) non consentendo all'eventuale trasgressore di sottrarsi all'accertata assenza di requisiti ed attrezzature igienico-sanitarie per la vendita dell'una o dell'altra specie di carni o di carni dell'uno o dell'altro stato con il semplice negare di vendere le carni per le quali l'esercizio di vendita difetta dei necessari requisiti ed attrezzature, imponendo quindi agli esercenti macellerie di far corrispondere comunque, in via permanente, le attrezzature di cui dispongono con quelle previste per le specie animali ed i tipi di carne che dichiarano di vendere, indipendentemente dalla occasionale presenza o meno di talune specie o tipi di carni.

Anche dette norme sulla pubblicità assolvono quindi ad una precisa funzione di tutela igienico-sanitaria del consumatore, sia indiretta come già costenuto, che diretta (la conoscenza dello stato di congelata o scongelata della carne da acquistare consentirà al consumatore di adottare gli indispensabili e corretti comportamenti per la conservazione ed il consumo della carne stessa).

Lo stesso è a dire per le norme contenute negli artt. 2 e 3 della citata legge n. 171/1964 e successive modificazioni.

Poiché, per consolidata o costante giurisprudenza di codesta Corte (sentenza nn. 1034/1988 e 166/1989) la violazione di norme dettate per garantire la bontà e le qualità organolettiche di prodotti alimentari, al fine di prevenire danni alla salute pubblica, attongono indiscutibilmente a competenze regionali, con la sola eccezione, ai sensi dell'art. 6, lett. h), della legge n. 833/1978, della determinazione degli indici di qualità e salubrità degli alimenti (del tutto estranea alla presente fattispecie), non vi è dubbio che il provvedimento emesso dall'ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato di Grosseto, in relazione ad una violazione dell'art. 4 della legge n. 164/1971 e successive modificazioni, costituisca grave lesione della esclusiva competenza regionale in materia.

P. Q. M.

La regione Toscana, come sopra rappresentata e difesa, chiede a codesta Corte di voler dichiarare che non spetta allo Stato ricevere rapporti e comminare sanzioni per violazione della legge 4 aprile 1964, n. 172 (così come modificata con d.-l. 17 gennaio 1977, n. 3, convertito con modificazioni nella legge 18 marzo 1977, n. 63), ed in particolare degli artt. 2 e 4 di detta legge e voglia conseguentemente annullare l'ordinanza-ingiunzione dell'ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato di Grosseto n. 2/90 del 31 gennaio 1990;

Con ogni ulteriore conseguenza di legge.

Firenze, addì 20 luglio 1990

Avv. Vito VACCHI - Avv. Elia CLARIZIA

90C1034

N. 30

*Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 3 agosto 1990
(della regione Sardegna)*

Trasporti pubblici - Facilitazioni tariffarie per le linee di trasporto locale - Agevolazioni tariffarie, per l'anno 1990, a favore di una serie di categorie di persone (privi di vista, invalidi di guerra, sordomuti, ecc.) - Asserito indebito accollo alla regione di spese per minori entrate in materia di competenza regionale con conseguente violazione dell'autonomia finanziaria della regione - Mancata previsione della copertura finanziaria delle spese derivanti dalla minore entrata - Illegittima determinazione delle agevolazioni tariffarie per il 1990 nel corso dell'anno stesso anziché entro il 30 giugno 1989 come stabilito dal d.-l. n. 77/1989 o, in ogni caso, anche a voler ritenere ordinatorio il predetto termine, violazione del principio inderogabile posto dall'art. 1, terzo comma, del citato d.-l., secondo cui le agevolazioni disposte dallo Stato in corso d'anno «possono avere decorrenza soltanto dal 1° gennaio dell'anno successivo».

(Decreto del Ministro dei trasporti 18 maggio 1990, n. 963).

(Cost., artt. 3, 81, 116 e 119; statuto regione Sardegna, artt. 3, lett. g), 4, lett. g), 6, e titolo terzo).

Ricorso della regione Sardegna, in persona del presidente della giunta regionale *pro-tempore* on. Mario Floris, giusta deliberazione della giunta n. 33/2 del 31 luglio 1990 rappresentata e difesa, in virtù di mandato a margine del presente atto, dall'avv. prof. Sergio Panunzio e presso di esso elettivamente domiciliata in Roma, piazza Borghese n. 3, contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio in carica, per il regolamento di competenza in relazione al decreto del Ministro dei trasporti del 18 maggio 1990 (comunicato il 7 giugno 1990) concernente facilitazioni tariffarie sulle linee di trasporto pubblico locale.

FATTO

Il d.l. 4 marzo 1989, n. 77 (convertito con modificazioni in legge 5 maggio 1989, n. 160), reca «Disposizioni urgenti in materia di trasporti e di concessioni marittime». Il terzo comma dell'art. 1 di tale decreto legge stabilisce una ampia disciplina delle linee di trasporto pubblico locale e delle relative tariffe. Fra l'altro, esso dispone che «Entro il 30 aprile 1989 le regioni stabiliscono, sentiti gli enti locali interessati, le tariffe minime per ogni tipo di servizio, distinte per zone ambientali e socio-economiche omogenee, nonché le tariffe effettive delle linee di concessione regionale. Entro il 15 maggio 1989 i comuni, anche in mancanza delle disposizioni regionali di cui sopra, stabiliscono le tariffe effettive dei servizi di trasporto interni al loro territorio, fatte salve le competenze in materia delle regioni a statuto speciale. Ogni disposizione statale e regionale, o delibera comunale, volta a stabilire, con separati provvedimenti, speciale facilitazioni tariffarie deve contestualmente provvedere a ripianare, con finanziamenti propri a carico dello Stato, della regione o del comune la minore entrata che ne risulta per le aziende interessate. Dette speciali agevolazioni possono avere decorrenza soltanto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Il Ministro dei trasporti, con proprio decreto, stabilisce, entro il 30 giugno 1989, per l'anno 1990, le facilitazioni tariffarie per le quali lo Stato, le regioni ed i comuni devono contestualmente provvedere, con finanziamenti propri, alla copertura della minore entrata che risulta per le aziende interessate. Per le disposizioni e le delibere vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, il ripiano delle minori entrate che risultano per le aziende interessate avviene con decorrenza 1° gennaio 1989. L'amministrazione statale, regionale o comunale provvede, entro il 31 maggio 1989, alla emanazione delle relative disposizioni e delibere».

Recentemente è stato trasmesso dal Ministero dei trasporti all'assessorato trasporti della regione Sardegna il d.m. n. 963 del 18 maggio 1990, con il quale — ben oltre il termine di legge del 30 giugno 1989 — il Ministro dei trasporti ha emanato il decreto previsto dall'art. 1, terzo comma, del d.l. n. 77/1989.

Il decreto ministeriale in questione stabilisce, all'art. 1, una serie di categorie (privi della vista, invalidi di guerra, sordomuti, ecc.) a favore delle quali «per l'anno 1990 sono riconosciute — ai fini del ripiano, a carico dello Stato attraverso il Fondo nazionale trasporti, delle corrispondenti minori entrate delle aziende esercenti le linee di trasporto pubblico locale — le agevolazioni tariffarie».

Viene anche in particolare rilievo, ai fini del presente ricorso, l'art. 3 del d.m. 18 maggio 1990, il quale stabilisce che «Per le agevolazioni tariffarie vigenti alla data di entrata in vigore del d.l. 4 marzo 1989, n. 77, le minori entrate risultanti per le aziende interessate per l'anno 1989 si intendono ripianate con la erogazione del Fondo nazionale trasporti per l'anno medesimo».

Poiché la surriferita disciplina del d.m. 18 maggio 1990 è illegittima e gravemente lesiva delle attribuzioni costituzionali della regione autonoma della Sardegna, questa si vede costretta ad impugnare, proponendo il regolamento di competenza per i seguenti motivi di

DIRITTO

1. — Violazione, in relazione all'art. 1 del d.m. impugnato, delle attribuzioni regionali di cui agli artt. 3, lett. g); 4, lett. g); 6; c del titolo terzo (artt. 7-14) dello statuto speciale della Sardegna e delle relative norme d'attuazione (spec. artt. 59 e segg. del d.P.R. 19 giugno 1979, n. 348); nonché violazione degli artt. 3, 81, 116 e 119 della Costituzione.

Osserviamo preliminarmente come il decreto ministeriale in questione incida in modo particolare su di una materia di competenza regionale di grado primario, quale è quella in materia di trasporti di interesse regionale di cui all'art. 3, lett. g), dello statuto (oltre che in quella concorrente in materia di servizi pubblici in interesse regionale, ex art. 4, lett. g), dello statuto; ma si considerino anche le commesse competenze in materia di trasporti, delegate dallo Stato: v. d.P.R. 22 maggio 1975, n. 480, art. 8; e d.P.R. 19 giugno 1979, n. 348, artt. 59 e segg., spec. 61). Si tratta dunque di una disciplina che comporta per la regione un onere di spesa che attiene all'espletamento di un servizio pubblico essenziale di propria competenza, quale è quello dei trasporti, diretto a soddisfare rilevanti valori costituzionali (come quelli inerenti al diritto dei cittadini ad avere mezzi idonei per circolare nel territorio, anche per motivi di lavoro, e per l'esercizio di attività economiche). Un servizio il cui espletamento la regione è dunque obbligata a garantire, pur avendo in genere poteri assai limitati di controllo sulla relativa spesa. Ma in particolare del tutto priva di poteri di controllo della spesa è la regione nello specifico caso in questione, trattandosi di maggiori oneri a carico delle aziende di trasporto locali conseguenti a decisioni tariffarie adottate unilateralmente dallo Stato.

Premesso, dunque, che il decreto ministeriale in questione incide su materie di competenza regionale, occorre ancora preliminarmente ricordare come l'autonomia delle regioni, e quindi anche della regione autonoma della Sardegna, trova il suo essenziale supporto nella loro autonomia finanziaria. Onde — come è stato affermato da codesta ecc.ma Corte fin dalla sentenza n. 21/1956 — le regioni e province autonome hanno un «diritto costituzionale

garantito» a disporre dei mezzi finanziari occorrenti per le spese necessarie ad adempiere alle loro normali funzioni. Un diritto che, nel caso della regione ricorrente, trova il suo fondamento (oltre che nell'art. 119 della Costituzione) nello statuto speciale della regione Sardegna (legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3), spec. artt. 7 e segg. (titolo terzo) anche in relazione agli artt. 3-6, e nelle relative norme d'attuazione.

Se poi si considera come anche per le regioni ad autonomia speciale e per le due province autonome di Trento e Bolzano, la massima parte delle loro risorse finanziarie sia costituita da una finanza «derivata», e cioè consistente nei periodici trasferimenti di risorse da parte dello Stato, ben si comprende come non solo la quantità, ma anche la regolarità, la tempestività e, in una parola, l'affidabilità di tali trasferimenti sia essenziale per garantire alle regioni e province autonome una effettiva autonomia nell'esercizio delle loro funzioni, il buon andamento delle loro amministrazioni e dei servizi pubblici di loro competenza, la programmabilità della loro azione.

Ciò premesso, il decreto ministeriale impugnato risulta essere sotto vari aspetti lesivo delle attribuzioni della regione autonoma della Sardegna. In primo luogo relativamente a quanto si è visto essere disposto dall'art. 1 del decreto 18 maggio 1990.

L'art. 1, infatti, stabilisce le agevolazioni tariffarie per le linee di trasporto locale relativamente all'anno in corso 1990. Trattandosi di una facilitazione tariffaria disposta dallo Stato a carico delle aziende di trasporto che gestiscono in Sardegna le linee locali, come stabilito — in attuazione dei principi costituzionali sull'autonomia finanziaria regionale — dall'art. 1, terzo comma, del d.l. n. 77/1989, spetta allo Stato di provvedere «contestualmente» con proprio finanziamento alla copertura della minore entrata che ne risulta per le aziende interessate. Nel particolare caso in questione ciò dovrebbe avvertire, secondo quanto sembrerebbe disporre il decreto impugnato, mediante un incremento della quota spettante alla regione del del Fondo nazionale trasporti, di cui all'art. 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151. In realtà, così disponendo, il decreto ministeriale, anziché assumere realmente a carico dello Stato l'onere derivante dalle agevolazioni tariffarie, in realtà lo lascia gravare per intero sulla regione ricorrente. Infatti, come è ben noto a codesta ecc.ma Corte, l'art. 18, primo comma, del d.l. 28 dicembre 1989, n. 415 — convertito in legge 28 febbraio 1990, n. 38 — ha «escluso» a decorrere dall'anno 1990 la regione Sardegna, nonché le altre regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano dal riparto del Fondo nazionale trasporti di cui all'art. 9 della legge n. 151/1981 (tale disciplina legislativa è stata impugnata dalla regione Sardegna innanzi a codesta ecc.ma Corte, ma la questione non è stata ancora decisa).

Pertanto non esiste per la regione ricorrente alcuna risorsa finanziaria proveniente dal Fondo nazionale trasporti per il 1990 con la quale procedere a coprire le minori entrate delle aziende di trasporto sarde (né può esistere poiché, evidentemente, il decreto ministeriale in questione non può derogare al d.l. n. 415/1989). La regione ricorrente, pertanto, al fine di coprire le minori entrate delle aziende di trasporto sarde dovrà in qualche modo utilizzare le proprie risorse finanziarie distogliendole dal finanziamento delle sue normali funzioni.

Pertanto, l'art. 1 del decreto ministeriale impugnato pone a carico della regione un aumento — del tutto indipendentemente dalla sua volontà — della spesa per i servizi di trasporto, laddove la stessa legge espressamente stabilisce che spetta allo Stato assumersene l'onere (oltretutto in un settore — come quello dei trasporti — in cui la regione non ha neppure propri strumenti efficaci per controllare complessivamente tale spesa, e tanto meno per ridurla). E quindi si costringe la regione a ripianare il deficit risultante dal mancato intervento finanziario dello Stato destinando a tali spese le risorse proprie che debbono quindi essere distolte dai loro impieghi, così riducendo altri tipi di interventi regionali, ostacolando l'esercizio delle normali funzioni della regione, impedendole una razionale programmazione degli interventi, sconvolgendo le stesse previsioni di bilancio.

Dunque, il decreto ministeriale impugnato, che attribuisce alla regione ricorrente la responsabilità finanziaria per un aumento, stabilito dallo Stato, della spesa per un servizio volto a soddisfare un diritto costituzionale dei cittadini, senza fornire i mezzi finanziari necessari per farvi fronte, viola l'autonomia finanziaria della regione (art. 3, lett. g), 4, lett. g), 6, e titolo terzo dello statuto) da cui discende pure — come anche da ultimo ribadito da codesta ecc.ma Corte (sentenza n. 314/1990) — la «garanzia della proporzionalità delle spese rispetto alle risorse disponibili e della certezza dei mezzi finanziari necessari» allo svolgimento delle funzioni regionali. Ed al tempo stesso tale disciplina lede l'autonomia regionale perché viola anche il principio di copertura finanziaria stabilito dall'art. 81, quarto comma, della Costituzione. Un principio, quest'ultimo, che si estende anche alle spese accolte dallo Stato agli enti del c.d. settore pubblico allargato, e del quale è puntuale espressione l'art. 27 della legge 5 agosto 1978, n. 468, secondo cui «Le leggi che comportano oneri, anche sotto forma di minori entrate, a carico dei bilanci degli enti di cui al precedente art. 25 devono contenere la previsione dell'onere stesso nonché l'indicazione della copertura finanziaria riferita ai relativi bilanci annuali e pluriennali». Un principio, aggiungiamo, che se vale per gli atti legislativi, tanto più vale per quelli amministrativi (quale il decreto ministeriale in questione), come del resto espressamente ribadito nel caso di specie anche dal terzo comma dell'art. 1 del d.l. n. 77/1989.

La fondatezza di tali censure trova sostegno, invero, nella giurisprudenza di codesta ecc.ma Corte, che in più occasioni (ma spec. con le sentenze nn. 245/84 e 452/89), proprio facendo leva sul necessario raccordo tra il governo del settore e la responsabilità della relativa spesa ha dichiarato la incostituzionalità di norme legislative statali con le quali si veniva a far gravare sui bilanci delle regioni e delle province autonome — senza disporre i corrispondenti trasferimenti di risorse finanziarie — spese necessarie per il funzionamento (in quel caso) del servizio sanitario nazionale derivanti da decisioni non imputabili peraltro a tali enti, o comunque da essi non controllabili: così costringendo le regioni stesse (e le province autonome) a prelevare le risorse necessarie a colmare il deficit o dal fondo comune di cui all'art. 8 della legge n. 281/1990 (per le regioni a statuto ordinario) o dalle corrispondenti entrate di parte corrente previste dai rispettivi ordinamenti (per le altre regioni a statuto speciale e le province autonome) o comunque dalla finanza «propria». Così come le censure dedotte trovano conferma anche in quanto affermato in argomento da codesta ecc.ma Corte nella sentenza n. 307/1983 (n. 15 della motivazione in diritto), che pure dichiarò incostituzionale una legge dello Stato che obbligava le regioni a ripianare i deficit delle aziende locali di trasporto attingendo alle proprie finanze.

Infine si deve rilevare un ulteriore profilo della lesione delle attribuzioni regionali derivante dall'art. 1 del decreto ministeriale impugnato. Come si è visto, questo stabilisce una riduzione tariffaria per l'anno 1990, pur essendo stato emanato nello stesso anno 1990 (il 18 maggio 1990). Viceversa — come pure si è visto — l'art. 1, terzo comma, del d.l. n. 77/1989 stabilisce che le facilitazioni tariffarie per il 1990 dovevano essere stabilite dal Ministro dei trasporti entro il 30 giugno 1989.

Si potrà anche ammettere che la data del 30 giugno 1989 non costituisca un termine perentorio. Ciò che peraltro costituisce un limite non superabile per lo Stato è il principio da cui essa discende, espressamente sancito subito prima — in via generale — dallo stesso terzo comma dell'art. 1, secondo cui le agevolazioni disposte dallo Stato in corso d'anno «possono avere decorrenza soltanto dal 1° gennaio dell'anno successivo». Limite non derogabile, questo, perché direttamente conseguente dall'esigenza di rispettare l'autonomia non solo finanziaria, ma anche di bilancio e programmatica della regione. Questa, infatti, non può in alcun modo programmare ed attuare gli interventi di propria competenza nei vari settori se le sue scelte — anche in ordine alla distribuzione delle risorse finanziarie — possono venire in tal modo successivamente sconvolte da non prevedibili decisioni dello Stato.

Riassumendo. La disciplina stabilita dall'art. 1 del decreto ministeriale impugnato è lesiva delle attribuzioni costituzionali della regione ricorrente, in primo luogo, perché essa viola l'autonomia finanziaria (e di programmazione degli interventi) della regione — con i connessi principi di copertura della spesa, di proporzionalità delle spese rispetto alle risorse disponibili e della certezza dei mezzi finanziari necessari allo svolgimento delle funzioni — in materia, soprattutto, di trasporti (artt. 3, lett. g), 4, lett. g), 6 e titolo terzo, dello statuto, nonché artt. 59 e scgg. del d.P.R. n. 348/1979 ed art. 119 della Costituzione), ma anche nelle altre materie di competenza propria (artt. 3-5 dello statuto). Ciò in quanto essa accolla alla regione ricorrente, senza provvedere a fornirle i mezzi per farvi fronte, una nuova spesa che deve invece essere assunta dallo Stato; perché, così facendo, scarica sul bilancio della regione spese di cui essa non ha il governo e che non potranno essere sostenute dalla medesima altro che stornando proprie risorse finanziarie destinate ad altri settori, così riducendo la capacità di spesa e di intervento della regione anche nelle altre materie di propria competenza; perché ciò viene disposto dallo Stato per lo stesso esercizio finanziario in corso 1990, in tal modo sconvolgendo le stesse previsioni di bilancio e tanto più gravemente impedendole una razionale programmazione degli interventi di propria competenza.

Si osservi, infine, come la lesione delle attribuzioni della regione ricorrente rileva anche sotto il profilo della violazione degli artt. 3 e 116 della Costituzione. In modo del tutto irrazionale ed ingiustificato, infatti, l'art. 1 del decreto ministeriale impugnato discrimina la regione autonoma della Sardegna (analogamente alle altre regioni ad autonomia speciale ed alle province autonome di Trento e Bolzano) nei confronti delle regioni ad autonomia ordinaria che ricevono per il 1990 la quota del Fondo nazionale trasporti, e che quindi potranno attingere a tale quota per provvedere al ripiano delle minori entrate delle aziende esercenti le linee di trasporto locale. Una discriminazione, questa, che oltre ad essere incostituzionale in sé e per sé, è in contrasto proprio con le ragioni della specialità dell'autonomia della regione ricorrente, sancita in primo luogo dall'art. 116 della Costituzione.

2. — Violazione, in relazione all'art. 3 del d.m. impugnato delle attribuzioni regionali di cui alle norme statutarie e costituzionali già indicate in precedenza.

L'art. 3 del decreto ministeriale impugnato stabilisce — come s'è detto all'inizio — che per le agevolazioni tariffarie vigenti alla data di entrata in vigore del d.l. n. 77/1989 le minori entrate risultanti per le aziende di trasporto per l'anno 1989 «si intendono ripianate con le erogazioni del Fondo nazionale trasporti per l'anno medesimo».

Anche il disposto dell'art. 3 del decreto impugnato lede le attribuzioni costituzionalmente spettanti alla regione ricorrente — ed in particolare la sua autonomia finanziaria — per gli stessi motivi già illustrati in precedenza (e che qui si richiamano integralmente) ed in relazione alle medesime disposizioni statutarie e costituzionali.

È vero che, a differenza che per l'anno 1990, per l'anno 1989 la regione ricorrente aveva avuto assegnata una quota del Fondo nazionale trasporti. Proprio perché relativa al 1989, la quota in questione era però già stata trasferita alla regione prima della emanazione del decreto ministeriale in questione (v. le relative note ministeriali dell'8 maggio, 28 giugno, 23 ottobre 1989, e 10 gennaio 1990).

Ma, soprattutto, alla data di emanazione del decreto ministeriale 18 maggio 1990 quelle risorse finanziarie erano già impegnate e spese. Cosa ovvia, del resto, tanto è vero che proprio per evitare una siffatta evenienza il terzo comma dell'art. 1 del d.-l. n. 77/1989 stabiliva — come si è visto — che per le «disposizioni e le delibere vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto» che disponevano facilitazioni tariffarie si dovesse provvedere anche in ordine al ripiano entro il 31 maggio 1989. Ma il Ministro dei trasporti ha ignorato tale termine, e comunque la insuperabile esigenza di rispetto dell'autonomia finanziaria regionale che con esso la legge intendeva garantire.

In conclusione, dunque, anche per quanto riguarda il ripiano delle minori entrate relative all'anno 1989, disposto dall'art. 3 del decreto ministeriale impugnato, la situazione è analoga a quella che — per la regione ricorrente — consegue alla disciplina stabilita dall'art. 1 del decreto per l'anno 1990. Vale a dire che anche per l'anno 1989, in realtà, l'onere non è stato assunto dallo Stato, ma è stato scaricato sulla regione. Questa (non potendo neppure avvalersi della quota 1990 del Fondo nazionale trasporti, che non le è stato assegnato a seguito di quanto disposto dall'art. 18 del d.-l. n. 415/1989) dovrà procedere al ripiano delle minori entrate delle aziende impegnando le proprie risorse finanziarie.

P. Q. M.

Voglia l'ecc.ma Corte costituzionale, in accoglimento del presente ricorso, dichiarare la competenza della regione autonoma della Sardegna e, per l'effetto, annullare in parte qua l'impugnato decreto del Ministro dei trasporti 18 maggio 1990.

Roma, addì 1^o agosto 1990

Prof. avv. Sergio PANUNZIO

90C1035

N. 31

*Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria l'8 agosto 1990
(della regione Toscana)*

Comunità europee - Regolamento per l'organizzazione del Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Attribuzione a detto Dipartimento del coordinamento delle attività regionali in relazione agli atti comunitari, dello sviluppo dei rapporti con gli uffici della CEE per la trattazione a livello tecnico ed istruttorio degli affari comunitari di interesse dell'Italia, delle attività connesse all'attuazione dei regolamenti comunitari in tema di programmi integrati mediterranei - Rilievi - Adozione dell'impugnata normativa con d.P.C.M. anziché con legge - Asserita violazione delle competenze regionali in materia di attività di mero rilievo internazionale esulanti dai rapporti internazionali riservati allo Stato e non comportanti l'assunzione di diritti o di obblighi internazionali dello Stato.

(Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1990, n. 150).

(Cost., artt. 95, terzo comma, e 97, in relazione all'art. 1 della legge n. 183/1987 e alla legge n. 86/1989; artt. 117 e 118 della Costituzione in relazione all'art. 4 del d.P.R. n. 616/1977, alla legge n. 86/1989 e al regolamento CEE n. 2088/85).

Ricorso per conflitto di attribuzione della regione Toscana, in persona del presidente *pro-tempore* della giunta regionale, dott. Marco Marcucci, autorizzato con deliberazione g.r. n. 6374 del 23 luglio 1990, rappresentato e difeso dal prof. avv. Mario P. Chiti, ed elettivamente domiciliato in Roma, via G.B. Vico, 29, presso lo studio dell'avv. Pietro D'Amelio, come da delega in calce al presente atto contro il Presidente del Consiglio dei Ministri *pro-tempore* in relazione al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1990, n. 150, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* del 16 giugno 1990, n. 139, regolamento per l'organizzazione del Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

PREMESSE ISTITUZIONALI E DI FATTO

1. — Con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1990, n. 150 (pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* del 16 giugno 1990, n. 139), è stata disciplinata l'organizzazione del Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie nell'ambito della Presidenza del Consiglio.

Si tratta di un provvedimento atteso sin dalla legge n. 183/1987, che all'art. 1 aveva previsto l'istituzione del Dipartimento rinviando però la sua disciplina a successivo regolamento che avrebbe dovuto essere emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa. L'attesa era più che giustificata avendo presente che l'istituzione del Dipartimento risponde all'esigenza di dotare finalmente il nostro Paese di una struttura centrale di governo per una problematica — quella comunitaria — che sta assumendo un ruolo cruciale per la società italiana, ponendo così anche il nostro Governo nella condizione di poter efficacemente coordinare il complesso delle politiche comunitarie, conformemente al modello proprio della maggior parte degli altri Stati membri della CEE.

Senonché, la forma usata per regolamentare l'organizzazione del Dipartimento (d.P.C.M. e non decreto del Presidente della Repubblica) e l'attribuzione di alcune importanti competenze al Dipartimento in violazione delle attribuzioni regionali rendono illegittimo il decreto del Presidente del Consiglio n. 150/1990, che la regione Toscana si trova costretta ad impugnare per conflitto di attribuzioni.

Ai fini di una migliore comprensione del problema e della specifica posizione regionale, pare utile tratteggiare sinteticamente la disciplina della materia.

2. — Dopo un iniziale monopolio delle problematiche comunitarie, sia a carattere politico che amministrativo, a favore del Ministero affari esteri, è seguito un lungo periodo in cui, ferme rimanendo alcune competenze del Ministero degli esteri di natura prettamente politica, ogni amministrazione coinvolta nei procedimenti comunitari ha esercitato un suo ruolo diretto, sia nel versante dell'attuazione del diritto comunitario, sia anche in quello della sua elaborazione, ad esempio attraverso la partecipazione di propri funzionari ai vari comitati CEE-amministrazioni nazionali.

Questo modello disaggregato ha determinato ovvi problemi di s coordinamento nell'azione italiana ed ha contribuito, inoltre, alle difficoltà nel recepimento del diritto comunitario, con le connesse azioni della Commissione nei nostri confronti (tutti questi problemi, ben noti, sono richiamati con notevole efficacia anche nelle relazioni illustrative dei disegni di legge per il coordinamento delle politiche comunitarie — poi legge n. 183/1987, e per la c.d. legge comunitaria 1990 — in attuazione della legge n. 86/1989, ora all'esame della Camera dei deputati dopo l'approvazione del Senato).

Le proposte per un nuovo modello di governo nel settore delle politiche comunitarie si sono accompagnate a quelle per la riforma della Presidenza del Consiglio e dell'attività di governo, sfociando in tre provvedimenti di grande importanza: da una parte, la legge n. 183/1987 e la legge n. 86/1989 sul tema specifico del governo delle politiche comunitarie; dall'altra, la legge n. 400/1988 che in generale disciplina l'attività di governo e l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Le tre leggi ora citate — tra di loro sfalsate di un anno, elemento di cui dovremo tener conto nella ricostruzione del diritto applicabile — sono però solo in parte compatibili, ed uno dei punti di maggior attrito riguarda per l'appunto la disciplina dell'ordinamento per le politiche comunitarie.

3. — Il Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie (d'ora in poi semplicemente Dipartimento) viene istituito, come detto, dalla legge n. 183/1987. Non si tratta tuttavia di un'assoluta novità, dato che, come primo esito degli studi riformatori avviati dalle commissioni Giannini-Amato e Piga tra la fine degli anni settanta e l'inizio dello scorso decennio, un Dipartimento per le politiche comunitarie era già stato istituito con un ordine di servizio del Presidente del Consiglio (Spadolini) del 1981, poi leggermente modificato con analogo atto dell'anno successivo, nel contesto della (mini) riforma in via amministrativa della Presidenza del Consiglio.

Proprio la non felicissima esperienza di questa prima struttura (incerta per natura giuridica, collocazione rispetto alla Presidenza e agli altri ministeri, competenze attribuitele) e l'affermarsi nello stesso periodo di nuove strutture dipartimentali «forti» (cfr. ad esempio il Dipartimento per il Mezzogiorno e il Dipartimento per la funzione pubblica), previsti con legge, concorsero alla decisione di istituire definitivamente con legge il Dipartimento. Del resto, a favore di questa soluzione spingeva anche la riserva di legge ex artt. 95 e 97 della Costituzione, che, per quanto sempre dibattuta sulla sua esatta portata, non può non rilevare in tutti i casi di strutture pubbliche — nel caso organi centrali dello Stato — cui siano affidate competenze non di carattere esclusivamente interno e di staff.

In tal senso, l'art. 1 della legge n. 183/1987 istituisce il Dipartimento, con cruciali funzioni a rilevanza comunitarie quali «il coordinamento delle politiche derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee», e «l'adeguamento della normativa nazionale alle direttive comunitarie». La puntuale disciplina delle competenze e

dell'organizzazione del Dipartimento veniva demandata a successivo decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi a seguito di delibera del Consiglio dei Ministri, adottata su proposta del Presidente del Consiglio, sentite le competenti commissioni della Camera e del Senato.

Al dipartimento la legge n. 183/1987 affianca anche la riforma del CIPE, che diviene ora il comitato interministeriale di riferimento per tutta la problematica delle interconnessioni tra le politiche comunitarie e la politica economica nazionale, e la creazione di nuove strutture operative, quale il Fondo di rotazione nell'ambito del Ministero del tesoro. Questi profili non rilevano direttamente ai fini considerati e ne possiamo tralasciare l'esame, salvo sottolineare come il legislatore del 1987 abbia avuto ben chiaro in mente un modello di governo delle politiche comunitarie, incentrato sul Dipartimento e articolato in molte altre strutture.

In parallelo all'importante ruolo attribuito al Dipartimento la legge n. 183/1987 configura un altrettanto importante ruolo politico per il Ministro delegato per il coordinamento delle politiche comunitarie (d'ora in poi semplicemente il Ministro). Lungi dal risultare un esempio di Ministro senza portafoglio con competenze delegate di volta in volta dal Presidente del Consiglio *pro-tempore*, senza alcuna garanzia anche in ordine alla stessa sua esistenza, il Ministro in esame risulta direttamente attributario dalla legge di importanti competenze (cui naturalmente altre se ne possono aggiungere per delega del Presidente del Consiglio) e ineliminabile per semplice decisione presidenziale.

3. — La successiva legge n. 400/1988 sull'ordinamento della Presidenza del Consiglio adotta un modello di dipartimento assai diverso. Di queste strutture si parla infatti unicamente all'art. 21 della legge, quali organi «comprensivi di una pluralità di uffici cui sono affidate funzioni connesse» per il miglior svolgimento dei compiti del Segretariato generale della Presidenza del Consiglio, a sua volta strumentale rispetto ai compiti del Presidente del Consiglio.

Siamo dunque di fronte a dei semplici uffici della Presidenza, che svolgono un ruolo ausiliario o strumentale per il Presidente, privi di rilevanza esterna diretta e non svolgenti funzioni autonome, bensì di staff. Proprio per tale motivo i dipartimenti non sono costituiti con legge (che, come rilevato, sarebbe imprescindibile per dipartimenti a rilevanza esterna in virtù della riserva di legge in materia di organizzazione pubblica), bensì con semplici d.P.C.M., adottati senza particolari procedure, salvo l'intesa con il Ministro competente nei casi — come quello in esame — di dipartimenti posti alle dipendenze di ministri senza portafoglio.

Possiamo dunque affermare che i dipartimenti di cui alla legge n. 400/1988 non hanno alcun carattere proprio e rappresentano solo degli uffici interni della Presidenza, finalizzati al miglior esercizio dei poteri del Presidente del Consiglio, che la legge intende contribuire a riaffermare (assumendo così un'oggettiva rilevanza costituzionale).

4. — È ben presto apparso che i dipartimenti ex legge n. 400/1988 non possono esaurire l'intera problematica organizzativa riassumibile sotto la testa di capitolo «dipartimenti». Mentre quanto ivi previsto vale ovviamente per il futuro, ogni volta che il Presidente del Consiglio intenda meglio sviluppare un settore della Presidenza, e può valere anche per una serie di dipartimenti esistenti che senza molta fatica possono essere riportati al nuovo modello di dipartimento «interno», ve ne sono altri che per origine legislativa, tipo di competenze attribuite e carattere esterno della propria azione non possono che rimanere distinti dal nuovo modello di dipartimenti, ancorché collocati presso la Presidenza.

In sostanza, la tesi qui sostenuta è che anche dopo la legge n. 400/1988 vi siano almeno due categorie di dipartimento: quelli che corrispondono al tipo di mero ufficio interno della Presidenza, istituibili con d.P.C.M., e quelli a carattere «esterno», istituibili solo per legge ed organizzati con decreti del Presidente della Repubblica. I due tipi descritti corrispondono a due diverse necessità nell'azione di governo: i primi sono del tutto funzionali ai compiti del Presidente del Consiglio, tanto che per i loro compiti si usa la nozione di attività di staff; i secondi sono invece preposti a settori molto ampi, talora a carattere orizzontale, e dotati di competenze dirette. La loro collocazione presso la Presidenza risponde solo alla necessità di tali responsabilità non verticali trovino adeguata cornice nell'organo tipicamente a ciò preposto.

5. — Nel caso qui in esame delle politiche comunitarie, la chiave di lettura è confermata pienamente dalla terza delle leggi sopracitate, ovvero dalla legge n. 86/1989, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari».

Viene infatti confermato ed anzi aumentato il complesso delle competenze attribuite al Dipartimento, così come si dilata fortemente il ruolo del Ministro. Basti pensare alla nuova procedura di recepimento della normativa comunitaria, nota come legge comunitaria annuale, ed al complesso delle altre competenze per quanto riguarda l'attuazione in via amministrativa ed il coordinamento dell'azione statale.

6. — Dopo un'attesa triennale, negativamente sottolineata da tutti coloro che avevano consapevolezza del crescente divario con gli altri partners comunitari, il decreto impugnato scioglie la contrapposizione interpretativa sopra richiamata a favore del modello interno, ma con una procedura volutamente equivoca, come meglio si vedrà, e attribuendo competenze al Dipartimento che vanificano importanti spazi regionali.

Il d.P.C.M. 30 aprile 1990, n. 150, segue di poco altri cinque decreti del Presidente del Consiglio (nn. 109-113 del 13 febbraio 1990, in *Gazzetta Ufficiale* n. 108 dell'11 maggio 1990) che hanno «normalizzato» alcuni dipartimenti più assimilabili alla nuova configurazione prevista dalla legge n. 400/1988. Il decreto impugnato, pur con una impronta assai simile, evidenzia fin dalla premessa le sue peculiarità di procedura e di contenuti, ma rimane ineluttabilmente viziato per i seguenti

MOTIVI

I) Violazione della riserva di legge di cui all'art. 95, terzo comma, e art. 97 della Costituzione; in riferimento all'art. 1 della legge n. 183/1987; e alla legge n. 86/1989.

Il decreto impugnato del Presidente del Consiglio viola apertamente i principi costituzionali in materia di organizzazione pubblica, in particolare viola la riserva di legge di cui agli articoli costituzionali in rubrica, così come nella specie correttamente sviluppati dalle leggi nn. 183/1987 e 86/1989.

Per i motivi ampiamente svolti nelle premesse, l'organizzazione del Dipartimento non avrebbe potuto che essere prevista con decreto del Presidente della Repubblica, emanato a seguito della complessa procedura ivi prevista. Il Dipartimento è infatti uno dei tipici esempi di dipartimento «esterno», con propri caratteri e responsabilità, non svolgente attività puramente strumentali a quelle del Presidente del Consiglio.

Del resto, in contraddizione con la forma dell'atto utilizzato, lo stesso d.P.C.M. dilata le competenze del Dipartimento contribuendo in modo decisivo a farne un organo operativo e sicuramente esterno, tanto da violare addirittura le attribuzioni regionali.

L'esame della premessa del decreto è illuminante per confermare il nostro assunto.

Anzitutto, si richiama il decreto del P.C.M. 23 agosto 1989 con cui si sono delegate funzioni al Ministro, per poi affermare: «ritenuto di dover assicurare al predetto Dipartimento, in conformità a quanto previsto dall'art. 21 della citata legge n. 400/1988, una struttura organizzativa idonea all'espletamento delle funzioni attribuite allo stesso Ministro ...». Ora è ben noto che le funzioni delegate al Ministro non sono altro che una conferma, rilevante ai soli fini politici, di una vasta serie di competenze attribuite al Ministro stesso direttamente dalla legge. Così come è noto che, secondo l'art. 21 della legge n. 400/1988, i dipartimenti non sono strutture organizzative finalizzate all'esercizio dei compiti dei Ministri senza portafoglio, bensì del Presidente del Consiglio (supportato dal Segretario generale della Presidenza).

In secondo luogo, la procedura seguita per l'adozione del d.P.C.M. ha cercato di somigliare quanto possibile a quella prevista nell'art. 1 della legge n. 183/1987, nell'evidente tentativo di scongiurare le censure di costituzionalità, che invece rimangono piene stante la forma dell'atto finale. Ciò rappresenta un'ulteriore differenza rispetto agli altri decreti di organizzazione dei dipartimenti, emanati esattamente secondo le più semplici e flessibili procedure di cui all'art. 21 della legge n. 400/1988.

La ragione non può non dolersi di questa preliminare circostanza, dato che in forma incostituzionale e meno garantistica — basti pensare che il d.P.C.M. in questione potrà in avvenire essere emendato secondo la elementare procedura di cui all'art. 21 più volte citato, in sregio a tutte le garanzie sottese alla riserva di legge e ai suoi svolgimenti tramite il corretto rapporto legge-regolamento esecutivo di organizzazione — vengono introdotte nuove competenze dipartimentali in violazione delle proprie attribuzioni.

II) Illegittimità dell'art. 2, lettere *a)*, *c)*, *d)*, *i)*, *g)* e *n)*, per violazione degli artt. 117 e 118 della Costituzione, in riferimento all'art. 4 del d.P.R. n. 616/1977; alla legge n. 183/1987; alla legge n. 86/1989; al regolamento del Consiglio delle comunità europee n. 2088/85; ai vari regolamenti del consiglio delle Comunità europee relativi ai fondi comunitari a finalità strutturali.

I. — L'art. 2 dell'impugnato decreto definisce le competenze del Dipartimento, svolgendo le indicazioni generali contenute all'art. 1 della legge n. 183/1987. Ai nostri fini rilevano le disposizioni in tema di coordinamento delle politiche derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee, in riferimento alla posizione delle regioni, che determinano un palese e grave *vulnus* al sistema costituzionale delle attribuzioni regionali, così come nel tempo meglio precisato dalla normativa statale e comunitaria richiamata in rubrica.

Il d.P.C.M. impugnato prevede infatti una forma di coordinamento sull'attività regionale che va ben al di là del vero e proprio potere di coordinamento, per assumere il carattere di diretta ingerenza negli affari regionali a rilievo comunitario, eliminando anche spazi di azione esplicitamente riconosciuti alle regioni dalla normativa comunitaria.

Le disposizioni contestate sono in particolare quelle che specificano in riferimento alle regioni il generico potere di promozione e coordinamento dell'attività delle pubbliche amministrazioni relativamente alle politiche comunitarie, di cui all'art. 1, lett. *a)*. Si tratta del disposto della lett. *c)* (coordinamento, per specifici settori di competenza, delle

amministrazioni pubbliche ... ai fini della formulazione degli atti comunitari»; della lett. d) («... coordinamento delle attività delle regioni in sede comunitaria, in collegamento con il Dipartimento per gli affari regionali»; lett. g) («lo sviluppo ... dei rapporti con gli uffici delle Comunità europee per la trattazione, a livello tecnico ed istruttorio, degli affari comunitari di interesse dell'Italia, promuovendo, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, le relative iniziative»; lett. i) («la vigilanza sulla corretta e tempestiva attuazione delle disposizioni comunitarie da parte delle amministrazioni pubbliche operanti nei settori oggetto di tali discipline, nonché le iniziative per l'adeguamento e il coordinamento delle azioni, delle procedure e degli atti di competenza delle singole amministrazioni»; lett. n) (le attività connesse all'attuazione dei regolamenti comunitari in tema di Programmi integrati mediterranei e di Fondi comunitari a finalità strutturali).

Una lettura coordinata di queste diverse competenze ora affidate al Dipartimento conferma che lo Stato si è arrogato qualsivoglia rapporto con le Comunità europee, togliendo alle regioni non soltanto la possibilità di svolgere attività tecniche ed istruttorie, da sempre ovviamente ammesse, ma addirittura le competenze dirette previste dai regolamenti CEE — la cui posizione nella gerarchia delle fonti è, in questa sede, inutile richiamare — per la realizzazione dei Programmi integrati mediterranei (PIM) e della politica comunitaria dei Fondi a finalità strutturali.

2. — La possibilità per le regioni di instaurare rapporti diretti con la CEE (non interessa qui l'eventuale rapporto con l'Euratom e con la CECA) è un tema da lungo tempo discusso, e che di recente ha trovato ulteriori importanti sviluppi sia in sede comunitaria che nazionale.

Dopo un incerto avvio del dibattito, il legislatore è intervenuto con l'art. 4 del d.P.R. n. 616/1977 che, da un lato, prevede la riserva a favore dello Stato delle funzioni attinenti ai rapporti internazionali e con la CEE; dall'altro, autorizza le regioni a svolgere all'estero attività promozionali relative alle materie di loro competenza, previa intesa con il Governo e nell'ambito degli indirizzi e degli atti di coordinamento.

Si tratta, purtroppo, di una previsione assai incompleta e poco rispondente alla complessità dei rapporti Stato-regioni-CEE: tanto che, fin dal principio, è stato oggetto di un ulteriore dibattito interpretativo, sfociato anche in importanti pronunce dell'eccezionale Corte costituzionale. I temi controversi erano principalmente due: la definizione del concetto di attività di rilievo internazionale, e la dimensione delle attività a rilievo comunitario consentite alle regioni. Il primo problema qui meno interessa, anche se appare importante per la dimostrazione che anche relativamente ai rapporti internazionali sussistono spazi non secondari per le regioni. Come è stato felicemente posto in luce dalla sentenza della Corte costituzionale n. 179/1987 — confermata poi dalle sentenze nn. 42/1989, 379/1988, 737/1988 e dall'ordinanza n. 250/1988 — oltre alle vere e proprie attività promozionali, è dato riscontro nell'ambito della realtà internazionale «alcune attività di vario contenuto congiuntamente compiute dalle regioni e da altri organismi esteri aventi per oggetto finalità di studio o di informazione (in materie tecniche) oppure la previsione di partecipazione a manifestazioni dirette ad agevolare il progresso culturale ed economico in ambito locale, ovvero, infine, l'enunciazione di propositi intesi ad armonizzare unilateralmente le rispettive condotte in vista di scopi di comune interesse connessi alle materie loro devolute, da realizzare mediante atti propri o, al più, mediante sollecitazione dei competenti organi nazionali. Si tratta delle cosiddette attività di mero rilievo internazionale che esulano dall'ambito dei rapporti internazionali riservati allo Stato, in quanto con esse le regioni non pongono in essere veri accordi né assumono diritti ed obblighi tali da impegnare la responsabilità internazionale dello Stato» (citazioni dalle sentenze nn. 179/1987 e 42/1989).

I richiamati esiti della discussione sulla prima e più delicata problematica non possono non influenzare anche la risoluzione della gestione — qui direttamente in esame — dell'ambito delle attività a rilevanza comunitaria riconosciute alle regioni.

Al riguardo, la difesa della regione Toscana aderisce all'interpretazione — autorevolmente sostenuta — che ritiene ammissibili i contatti diretti tra gli organismi comunitari e le regioni in tutti i casi non ascrivibili ai «rapporti internazionali», ovvero al potere estero riservato allo Stato; tanto più che appare ben fondato il rilievo che i rapporti di carattere istruttorio e o tecnico con gli organi comunitari non siano neanche presi in considerazione dall'art. 4 del d.P.R. n. 616/1977.

A ciò si può aggiungere che la recente normativa comunitaria riconosce esplicitamente un ruolo diretto alle regioni, partecipatrici di alcune importanti politiche comunitarie non soltanto per la fase di attuazione, ma anche per la fase di elaborazione. Si tratta per l'appunto delle politiche regionali della Comunità tradottesi in particolare nei Programmi integrati mediterranei e nei Fondi strutturali, disciplinati dai regolamenti CEE citati che ora il decreto impugnato viola apertamente. Il ruolo delle regioni è in questi regolamenti CEE così importante da tradursi nella responsabilità primaria per l'attuazione delle relative politiche.

Anche la recente normativa statale in materia — ovvero le citate leggi nn. 183/1987 e 86/1989 — considera le regioni come soggetti che partecipano direttamente alla determinazione ed all'attuazione delle politiche comunitarie, prevedendo opportune forme di indirizzo e coordinamento (cfr. specialmente l'art. 9 della legge n. 86/1989) nel pieno rispetto delle attribuzioni costituzionalmente riconosciute alle regioni.

A fronte di questa posizione ormai acquisita e incentrata, anzitutto, sulla disciplina comunitaria, il decreto impugnato introduce forme di coordinamento che, lungi dal rispettare le competenze regionali, consentono anche un loro totale esproprio. Vengono inoltre preclusi alle regioni financo i contatti con gli organi comunitari aventi mero carattere tecnico ed istruttorio (cfr. lett. g) dell'art. 1 del decreto).

Infine, vengono riservate allo Stato le attività connesse all'attuazione dei regolamenti sui PIM e sui Fondi strutturali, in violazione diretta degli stessi regolamenti CEE.

III) Illegittimità dell'art. 1, primo comma, lett. o), per violazione degli artt. 117 e 118 della Costituzione; alla legge 21 dicembre 1978, n. 845.

L'art. 1, primo comma, lett. o), del decreto impugnato prevede anche, tra le competenze del Dipartimento, «la formazione di personale e di operatori pubblici e privati con riferimento a temi e problemi comunitari».

Si tratta, con tutta evidenza, di un'indebita intromissione nelle attribuzioni regionali in materia di formazione professionale, tra l'altro del tutto inaspettata perché nessuno si attendeva che un Dipartimento governativo, preposto — quale che sia la sua esatta natura — a funzioni di alto profilo politico e di indirizzo amministrativo, divenisse un centro di formazione professionale per operatori pubblici e privati.

La circostanza è sicuramente rilevante anche per la conferma della tesi espressa nel primo motivo circa i caratteri del Dipartimento, ma vale anche come autonomo motivo di impugnazione perché rappresenta una violazione della competenza regionale per la formazione professionale, così come ben definita nella legge quadro in materia (legge n. 845/1978).

La nuova ed eterodossa competenza statale è prevista, inoltre, in termini così generici da consentire qualsivoglia intervento statale alla sola condizione che la formazione abbia riguardo a temi e problemi comunitari. Ora è di palmare evidenza che non esiste ormai quasi nessuna problematica che non abbia qualche rilievo comunitario; sì che ove fosse dannatamente confermato il citato criterio le regioni perderebbero una enorme parte delle proprie attribuzioni per la formazione professionale.

P. Q. M.

Si chiede e si conclude che l'eccezione Corte costituzionale, previa dichiarazione di illegittimità e annullamento del decreto del Presidente del Consiglio impugnato, dichiari il difetto di attribuzione dello Stato ed affermi corrispondentemente l'appartenenza alla regione delle competenze sopra richiamate in materia comunitaria e di formazione professionale.

Prof. avv. Mario P. CHITI

90C1045

n. 32

*Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 10 settembre 1990
(della regione Toscana)*

Tesorerie - Istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici - Inclusioni nella tabella A annessa alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, delle aziende regionalizzate, provincializzate e aziende e consorzi tra regioni, province e comuni per l'erogazione di servizi pubblici - Asserita indebita invasione nella sfera di competenza regionale ed elusione della pronuncia della Corte costituzionale n. 243/1985 che ha ritenuto illegittimo il trasferimento degli enti dalla tabella B alla tabella A annessa alla legge n. 720/1984.

(Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 luglio 1990).

(Cost., artt. 117, 118 e 119).

Ricorso per conflitto di attribuzioni per la regione Toscana, in persona del presidente della giunta regionale Marco Marcucci, in forza di delibera n. 7360 del 27 agosto 1990 della giunta regionale della regione Toscana rappresentata e difesa dall'avv. Alberto Predieri nel cui studio in Roma, via G. Carducci, n. 4, è elettivamente domiciliata, per procura

a margine del presente ricorso contro il Presidente del Consiglio dei Ministri in relazione al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 luglio 1990 contenente «Modifiche alla tabella A annessa alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, recante istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici».

1. — In data 2 luglio 1990 veniva emanato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri contenente «Modifiche alla tabella A annessa alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, recante istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici».

L'art. 3 di tale decreto dispone «l'indicazione "Aziende municipalizzate di trasporto e consorzi di comuni e di province per i servizi di trasporto" compresa nella tabella A annessa alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, è modificata come segue: "Aziende regionalizzate, provincializzate e municipalizzate e aziende e consorzi fra regioni, province e comuni per l'erogazione di servizi pubblici"».

L'art. 2 di tale decreto dispone «le indicazioni "Consorzi e associazioni di comuni e di province, con popolazioni complessive non inferiori a 20.000 abitanti" e "comunità montane, con popolazione complessiva montana non inferiore a 20.000 abitanti" compresa nella tabella A annessa alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, sono modificate rispettivamente come segue: "consorzi e associazioni fra regioni, province e comuni, con popolazione complessiva comunque non inferiore a 10.000 abitanti" e "comunità montane, con popolazione complessiva montana non inferiore a 10.000 abitanti"».

2. — Le disposizioni richiamate invadono la competenza regionale, perché violano l'art. 119 nonché gli artt. 117 e 118 della Costituzione, disattendo la pronuncia n. 243/1985 della Corte costituzionale.

La sentenza ora ricordata ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, quarto comma, della legge n. 720/1984, nella parte in cui consente al Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro, di decretare il passaggio delle regioni dalla tabella B alla tabella A, annesse alla legge medesima.

La sentenza ha ritenuto illegittima la norma dell'art. 2, quarto comma, della legge impugnata perché essa violava la riserva di legge posta dall'art. 119 della Costituzione, in quanto «le disposizioni rispettivamente applicabili agli enti inclusi nella tabella A e nella tabella B rimangono diversissime e dunque non si prestano a venire scambiate fra di loro, secondo scelte rimesse all'esecutivo. Al Presidente del Consiglio dei Ministri non può essere legittimamente demandata, in altri termini, l'opzione fra il coordinamento e l'accantonamento finanziario, cioè fra una serie di tesorerie regionali dotate di proprie giacenze, sebbene circoscritte nella predetta misura del quattro per cento, e tesorerie puramente nominali, ridotte in sostanza ad agenti del tesoriere unico, sia in quanto gli incassi sia quanto ai pagamenti. In proposito vige tuttora la norma dettata dall'art. 33 della legge-quadro n. 335/1976, per cui "la legge regionale disciplina il servizio di tesoreria della regione". Anche a ritenere, quindi, che il legislatore statale ordinario sia competente ad estendere alle regioni il sistema della tesoreria unica, occorrerebbe allo scopo una nuova disciplina di principio e non basterebbe di certo un provvedimento dell'esecutivo. Su questo punto s'impone pertanto una decisione di accoglimento, sorretta dal primo comma dell'art. 119 della Costituzione».

La sentenza stessa ha ricordata la costante giurisprudenza della Corte, in tema di applicazione della riserva di legge prevista dall'art. 119 della Costituzione richiamandola nel dispositivo: alle sentenze citate va aggiunta adesso la sentenza n. 382/1990.

3. — Nonostante la tassativa statuizione della sentenza n. 243/1985 il decreto impugnato ha operato l'illegittimo trasferimento nella tabella A di enti inclusi nella tabella B e che sono palesemente articolazioni dell'apparato regionale di cui pertanto fanno parte ad ogni effetto.

Dal momento che le aziende regionalizzate sono articolazioni della regione da essa istituite come suoi strumenti e da essa dipendenti esplicitamente qualificati come tali dall'art. 53 dello statuto e per le quali conseguentemente le leggi regionali (art. 155 e 156 della legge Toscana 6 maggio 1977, n. 28) stabiliscono che i bilanci e i rendiconti vengano approvati con legge, unitamente a quelli della regione, le stesse considerazioni e argomentazioni che avevano portato alla ricordata dichiarazione di illegittimità della norma di legge che prevedeva il passaggio dalla tabella B alla tabella A, debbono estendersi all'atto amministrativo che effettua tale passaggio in sostanziale violazione della sentenza della Corte.

A non diversa conclusione si deve arrivare per quanto riguarda i consorzi regionali, così come le associazioni indicate nell'art. 2, così come tutti gli altri enti interregionali o regionali, eccezion fatta per le comunità montane.

Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri non ha pertanto supporto giuridico in quanto emanato sulla base del quarto comma dell'art. 2 della legge 29 ottobre 1984, n. 720, testualmente richiamato nella motivazione, senza peraltro neppure accennare alla sentenza della Corte che lo ha dichiarato illegittimo nei confronti delle regioni, con una omissione tanto grave quanto sintomatica.

P. Q. M.

Si chiede che la Corte costituzionale dichiari che il trasferimento dalla tabella A nella tabella B della legge 29 ottobre 1984, n. 720, di cui agli artt. 3 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 luglio 1990 contenente «Modifiche alla tabella A annessa alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, recante istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici» è costituzionalmente illegittimo perché viola l'art. 119 nonché gli artt. 117 e 118 della Costituzione con conseguente annullamento delle norme dei predetti articoli del decreto presidenziale per quanto riguarda il riferimento ad enti, aziende, consorzi, associazioni regionali, fra regioni, fra regioni e altri enti, aziende, consorzi, associazioni.

Roma, addì 29 agosto 1990

Avv. Alberto PREDIERI

90C1070

N. 60

*Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 13 agosto 1990
(del commissario dello Stato per la regione Sicilia)*

Riscossione delle imposte - Istituzione e disciplina del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate della regione Sicilia - Concessione, per l'anno 1990, alla società Sogesi, nella qualità di commissario governativo delegato provvisoriamente alla riscossione, di un'indennità straordinaria in misura pari alla differenza (per un'importo non eccedente lire 60.000 milioni) fra la somma delle entrate a qualunque titolo spettanti (introiti per commissioni, compensi, rimborsi e aggi in riscossione nell'anno 1989) e l'eventuale maggior somma del costo del personale in servizio (retribuzioni e contribuzioni previdenziali) e delle spese generali calcolate forfettariamente nella misura del 20% del costo del personale in servizio - Rilievi - Ingiustificata diversa disciplina rispetto a quella statale (art. 25 del d.P.R. n. 43/1988) che prevede quale compenso per i servizi di riscossione dei tributi svolto dal commissario governativo, commissioni, compensi e rimborsi spese, nonché, eventualmente, la partecipazione dell'amministrazione finanziaria e/o delle amministrazioni comunali interessate al servizio stesso, alle spese per i locali e gli arredi necessari all'adempimento del servizio di riscossione, fermo restando il principio secondo cui tutte le spese di gestione sono a carico del soggetto interessato - Mancata previsione della determinazione della misura della suddetta indennità in base al rendiconto della spesa effettivamente sostenuta per locali ed arredi - Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 248/1989.

(Legge regione Sicilia approvata il 28 luglio 1990, art. 51).

(Cgst., art. 97, in relazione agli artt. 25 e 132 del d.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43; statuto regione Sicilia, art. 36).

L'assemblea regionale siciliana, nella seduta del 28 luglio 1990, ha approvato il disegno di legge n. 760/A. dal titolo «Istituzione e disciplina del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate», comunicato a questo commissariato dello Stato, ai sensi dell'art. 28 dello statuto sociale, il successivo 31 luglio 1990.

Il legislatore regionale, nella materia di cui trattasi, esercita potestà legislativa di natura concorrente, ai sensi dell'art. 26 dello statuto speciale e, nello specifico, il provvedimento legislativo testè approvato ripete validità e legittimità dalla disposizione di cui all'art. 132 del d.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43.

Si ritiene opportuno, in via preliminare, rappresentare che le previsioni normative, contenute nel predetto disegno di legge, adeguano all'assetto burocratico-istituzionale della regione siciliana e alla realtà socio-economica dell'isola le disposizioni dettate in via generale dal legislatore nazionale.

In questo contesto trova legittimo supporto, ad avviso dello scrivente, la scelta operata dal legislatore regionale riguardo all'individuazione dei soggetti cui può essere conferita la concessione del servizio di riscossione dei tributi.

Il provvedimento legislativo *de quo* conferma, infatti, la scelta precedentemente operata con legge regionale n. 54/1985, e ribadita con legge regionale n. 19/1989, a favore degli istituti di credito di diritto pubblico nella considerazione che soltanto tali soggetti possano garantire, a causa della loro particolare struttura e gestione, la efficienza e la «trasparenza» del servizio stesso, attesi i precedenti, certamente non edificanti, che si erano verificati nell'isola con esattorie private.

Ma il perseguimento di siffatto lodevole obiettivo non può esonerare il legislatore regionale dal rispetto dei principi costituzionalmente garantiti, quale, nella fattispecie, il buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97).

A tale riguardo, la norma contenuta nell'art. 51 del disegno di legge in argomento dà adito a rilievi sul piano della legittimità costituzionale.

La disposizione testé citata prevede, infatti, la concessione, a favore della Sogesi, nella qualità di commissario governativo, di un'indennità «straordinaria», fino all'importo di 60.000 milioni di lire, limitatamente all'anno 1990, e previa presentazione di istanza corredata di rendiconto sulle spese di gestione sopportate (nonché una anticipazione di L. 50.000 milioni al tasso del 5%, per il medesimo anno) disposto dall'art. 52.

La fattispecie qui in considerazione, sebbene concernente la stessa materia di cui al precedente ricorso commissariale avverso il disegno di legge avente per oggetto «Interventi nel settore della riscossione delle imposte dirette», deciso da codesta ecc.ma Corte con sentenza n. 428 del 25 luglio 1989, si differenzia, a sommosso avviso dello scrivente, dalla disposizione precedentemente censurata per un duplice ordine di ragioni.

Innanzitutto, il soggetto titolare del servizio di esazione assumeva il ruolo di «esattore»; ora, invece, di «Commissario governativo» — ex art. 3 della l.r. n. 19/1989 — e, pertanto, i parametri legislativi di riferimento sono mutati e vanno diversamente interpretati.

La sopra menzionata disposizione appare, infatti, *ictu oculi*, porsi in difformità da quanto previsto dal legislatore statale all'art. 25 del più volte citato d.P.R. n. 43/1988.

Quest'ultima norma, infatti, stabilisce quale compenso per il servizio di riscossione dei tributi, svolto dal commissario governativo, commissioni, compensi e rimborsi spese nonché, eventualmente, la partecipazione dell'amministrazione finanziaria e/o delle amministrazioni comunali, interessate al servizio medesimo, alle spese per i locali e per gli arredi necessari all'adempimento del servizio di riscossione, mantenendo così, perciò, fermo il principio secondo cui tutte le spese di gestione sono a carico del soggetto incaricato.

In proposito, si ritiene di dover porre nella dovuta evidenza che il legislatore regionale, all'art. 3 della legge n. 19/1989, — ove era previsto il conferimento del servizio di riscossione dei tributi ad un commissario governativo sino all'entrata in vigore della normativa regionale di cui all'art. 132 del d.P.R. n. 43/1988 e comunque per un periodo non superiore a sei mesi — stabiliva la misura delle commissioni, dei compensi e dei rimborsi, di cui all'art. 25 del d.P.R. n. 43/1988, includendovi anche gli oneri relativi ai locali ed agli arredi, eventualmente necessari per l'adempimento del servizio.

Tale determinazione era, peraltro, effettuata in misura massima rispetto a quella fissata dal Ministro delle finanze per tutto il territorio nazionale.

L'attuale previsione contenuta nell'art. 51 del disegno di legge, testé approvato, alla luce di quanto prima esposto, appare discostarsi, pertanto, dai principi di buona amministrazione cui anche la Regione siciliana è tenuta ad uniformarsi.

Se l'intervento del legislatore regionale fosse stato, infatti, esclusivamente rivolto a «riparare» all'omissione, contenuta nell'art. 3 della legge n. 19/1989, avrebbe dovuto semmai condizionare l'an ed il *quantum* dell'indennità «straordinaria» alla presentazione di un rendiconto relativo alle spese effettivamente sostenute per i locali e gli arredi.

Per quanto attiene, inoltre, ai parametri in base ai quali deve essere determinata l'indennità «straordinaria», non può non rilevarsi che, scabene una simile individuazione fosse stata operata in passato dal legislatore nazionale — art. 3 del d.P.R. n. 954/1977 — l'indennità così determinata era comunque preclusa alle esattorie gestite da aziende di credito alle quali era esclusivamente riservata l'integrazione d'aggio prevista in alternativa alla indennità sopra citata.

La risposta della presidenza della regione, del 27 luglio 1990, alla richiesta di elementi di valutazione ai sensi dell'art. 3 del d.P.R. 20 giugno 1969, n. 488, non aiuta a sciogliere... l'enigma, anzi! Sessanta miliardi di lire per spese di arredamento e dei locali di una società esattoriale (l'attuale commissario governativo), nel corso di un solo anno, già in esercizio da circa un lustro, fa pensare all'acquisto di tecnologie più che avveniristiche, fantastiche, nonché di arredi di oro massiccio... Ma bisogna, comunque, essere molto rispettosi del denaro pubblico...

Riguardo, inoltre, alla seconda ragione della prospettata differenziazione rispetto alla questione già decisa da codesta ecc.ma Corte con sentenza n. 428/1989, rispettando le tesi giuridiche sostenute, non può non porsi in luce quella che, ad avviso dello scrivente, appare essere la medesima finalità già perseguita dal legislatore regionale con legge n. 13/1989 per mezzo della concessione alla SO.GE.SI. di una prima indennità «straordinaria» di L. 25.000 milioni e riconosciuta di tal natura da codesto consesso.

Ora come allora, infatti, il legislatore regionale, nel voler garantire ad ogni costo l'ordinaria gestione del servizio di riscossione, affidato alla SO.GE.SI., si dispone a rinnovare la concessione di una indennità «straordinaria» anche questa, nella definizione anche se non pure nella sostanza, come sembra.

A conferma di siffatta lettura della *ratio* della norma in questione, sovviene la disposizione di cui al secondo comma, che subordina il diritto alla percezione dell'indennità in parola alla prosecuzione del servizio di riscossione da parte della SO.GE.SI. in tutti gli ambiti territoriali e sino al 31 dicembre 1990.

Dopo il ribersese Crispi (di cui non si possono, certamente, se non tradendo la storia, disconoscere meriti e doti di grande statista dell'Italia unita), «salvatore» della Banca romana, il Parlamento siciliano (o almeno quella parte che ha votato favorevolmente la disposizione ora censurata) è da ritenere il «salvatore» del Consorzio di grandi Banche, di diritto pubblico, le quattro che costituiscono la SO.GE.SI.? Ovvero del sistema esattoriale isolano? Un tale «salvataggio» è, a parte il diritto ma anche secondo diritto, giustificato, ammissibile, costituzionalmente, per un bilancio regionale certamente non florido e che ha bisogno di notevoli risorse per affrontare gli endemici, annosi problemi della Sicilia e dei siciliani?

Come si fa a comprendere appieno le ragioni, le cause vere del «ristoro» (non si vuol ricorrere a termine diverso da quello adoperato dal legislatore regionale), assicurato alla Sogesi?

Ben sessanta miliardi di lire (più cinquanta di anticipazione), che non sono «bruscolini», mutuando il vocabolo usato in aula da un deputato durante la discussione del disegno di legge in questione. Se anche a questi sessanta miliardi di lire si aggiungono i quarantadue (25+17), che sono stati elargiti, ineccepibilmente secondo il giudizio di codesta ecc.ma Corte, alla SO.GE.SI. nel 1989, l'operazione «esattorie pulite», in due anni, costa (costerà) al popolo siciliano circa centocinquanta miliardi di lire... I «Salvo» — pace all'anima loro! — colpiscono ancora? ... Il «pubblico», meglio: la «trasparenza del pubblico», a qualsiasi costo, costi quel che costi, non pare che sia sempre una buona e ragionevole politica: e ciò è anche emerso dai lavori assembleari. È il caso di accennare timidamente che si sta tornando al «privato» — beninteso non al privato che tanti guasti e tanti guai ha determinato nel recente passato, specie in Sicilia —, anche la Comunità europea spinge in questa direzione, in quella della c.d. liberalizzazione in generale. È lecito, ammissibile ciò sul piano dello stretto diritto costituzionale? Si possono, validamente, sempre dal punto di vista del *jure*, elargire, a piene mani (*manibus date lilia plenis*) tante e cotali somme mentre manca l'acqua, i campi s'inaridiscono, la folla di cittadini assetati brucia e distrugge municipi, assedia le sedi istituzionali, peggio del tumulto per il pane di manzoniana memoria? Quale organo istituzionale potrà ancora validamente e giuridicamente sostenere (anche di fronte all'opinione pubblica isolana) che è perfettamente lecito, costituzionalmente corretto ed ineccepibile, regalare tanti, tantissimi miliardi di lire dei contribuenti, anche isolani, ad un consorzio di banche i cui utili (banche singolarmente prese), sono sotto gli occhi di tutti annualmente? Responsabilmente codesta ecc.ma Corte costituzionale? Presumiamo fortemente di no! La giustizia ha i suoi buoni giudici, anche in Italia.

P. Q. M.

e con riserva di presentare memoria illustrativa nei termini di legge, il sottoscritto prefetto Antonio Prestipino Giarritta, commissario dello Stato per la regione siciliana, con il presente atto impugna l'art. 51 del disegno di legge n. 760 dal titolo «Istituzione e disciplina del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate», approvato dall'assemblea regionale siciliana nella seduta del 28 luglio 1990, per violazione dell'art. 97, primo comma, della Costituzione e dell'art. 25 del d.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, in relazione ai limiti posti dall'art. 132 del medesimo d.P.R. alla competenza legislativa della regione siciliana nella materia ex art. 36 dello statuto speciale;

Attesa l'urgenza dell'entrata in vigore della legge, che regola un settore molto delicato e così importante per la gestione dell'amministrazione regionale, lo scrivente rivolge viva preghiera a codesta ecc.ma Corte di voler considerare l'opportunità di discutere, e di decidere, il presente gravame con la massima urgenza, nello spirito di quella obiettività già sperimentata «cui questo commissariato ha dato sempre ossequio», in modo da consentire, nel termine previsto dall'art. 29 dello statuto, alla Regione di provvedere tempestivamente in conformità al «decreto» (a quanto sarà deciso) in via costituzionale. Una riconsiderazione, del resto, della natura di tale termine — un tempo quasi sempre rispettato dall'Alta corte per la Sicilia anche perché la stessa era competente solamente in materia regionale siciliana —, lo scrivente ritiene che si imponga per evitare, pure, che il presidente della regione faccia sistematicamente ricorso alla pubblicazione dei deliberati censurati scaduti i trenta giorni dall'impugnativa, potendosi dare, così, luogo ad incertezze e «grovigli» legislativi che mal si conciliano con il principio ordinamentale della certezza del diritto e delle leggi; tanto più che non esiste obbligo, giuridicamente sancito, che imponga al presidente della regione di «postillare» la legge pubblicata, come nella fattispecie rappresentata, in modo da richiamare adeguatamente l'attenzione dei possibili destinatari delle disposizioni regionali sulla possibilità, non sempre remota ed impossibile, che le norme impugnate e pubblicate possano essere dichiarate incostituzionali, con tutta ciò che ne può conseguire, sia sul piano pratico che su quello giuridico.

Palermo, addì 3 agosto 1990

Il commissario dello Stato per la regione siciliana: PRESTIPINO GIARRITTA

*Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 12 settembre 1990
(della provincia autonoma di Bolzano)*

Radiotelevisione e servizi radioelettrici - Piano nazionale di assegnazione delle radiofrequenze per la radiodiffusione - Obbligo della provincia autonoma di adeguare i piani territoriali di coordinamento al piano di assegnazione che prevede la localizzazione e l'insediamento degli impianti - Asserita violazione della competenza della provincia autonoma in materia di urbanistica e piani regolatori di opere pubbliche, di tutela del patrimonio storico, degli usi e costumi locali e delle minime unità culturali, di viabilità e lavori pubblici di interesse provinciale, di espropriazione pubblica di interesse provinciale.

(legge 6 agosto 1990, n. 223, artt. 3 e 4).

(Statuto T.-A.A., artt. 8, primo, terzo, quarto, quinto, sesto, decimo, diciassettesimo e ventidicesimo comma, 14, primo comma, 16, primo comma; art. 42 della Costituzione).

Ricorso della provincia autonoma di Bolzano, in persona del presidente *pro-tempore* della giunta provinciale dott. Luis Durnwalder, giusta deliberazione della giunta provinciale n. 5429/90 del 3 settembre 1990, rappresentata e difesa, tanto unitamente quanto disgiuntamente, in virtù di procura speciale del 4 settembre 1990, rogata dall'avv. Giovanni Salghetti Drioli, vice segretario della giunta provinciale ed ufficiale rogante (rep. n. 15905), dagli avvocati professori Sergio Panunzio e Roland Riz, e presso il primo di essi elettivamente domiciliata in Roma, piazza Borghese n. 3, contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio in carica per la dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 3 (in particolare del diciannovesimo comma) e dell'art. 4 della legge 6 agosto 1990, n. 223, per violazione degli artt. 8, primo comma, n. 3, 4, 5, 6, 10, 17 e 22; 14, primo comma; 16, primo comma, dello statuto speciale Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670) e relative norme d'attuazione (in particolare del d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381, norme in materia di urbanistica ed opere pubbliche e del d.P.R. 1° novembre 1973, n. 690, norme concernenti la conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare, con successive modificazioni ed integrazioni); nonché dell'art. 42, terzo comma, della Costituzione.

FATTO

Sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 185 del 9 agosto 1990 è stata pubblicata la legge 6 agosto 1990, n. 223 (Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato) che nell'art. 3 prevede oltre la formazione di un «piano nazionale di assegnazione delle radiofrequenze per la radiodiffusione» anche la localizzazione e l'insediamento dei relativi impianti. Le province autonome di Trento e di Bolzano devono adeguare i piani territoriali di coordinamento al piano di assegnazione (ovvero adottare piani territoriali di coordinamento specifici) pena la nomina di commissari *ad acta*.

L'art. 4 (norme urbanistiche) viola l'autonomia delle province di Trento e Bolzano e sovverte completamente il sistema vigente, privando le due province delle loro attribuzioni in tema di urbanistica, di pianificazione territoriale e di tutela del paesaggio.

L'art. 4 della legge impugnata disciplina poi minuziosamente tutti gli aspetti relativi alle attività urbanistiche ed espropriative affidando le relative competenze ai comuni, che per la verità diventano anche loro solo una *longa manus* della Presidenza del Consiglio e del Ministro delle poste e comunicazioni.

Così come sono concepiti agli artt. 3 e 4 della legge impugnata, essi non lasciano più alcuno spazio di intervento alla provincia ricorrente, dovendo essa «adeguarsi» nei suoi piani territoriali e subire la privazione totale delle sue competenze primarie, in particolare sotto il profilo della «urbanistica» e dei «piani regolatori» (art. 8, n. 5, dello statuto), sotto quello della «tutela del paesaggio» (art. 8, n. 6), sotto quello dei «lavori pubblici di interesse provinciale» (art. 8, n. 17), sotto quello delle esigenze di «espropriazioni di pubblica utilità» (art. 8, n. 22), sotto quello «della tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare» (art. 8, n. 3), sotto quello «delle attività artistiche, culturali ed educative locali ... anche con i mezzi radiotelevisivi» (art. 8, n. 4) e non da ultimo per la privazione totale delle sue potestà amministrative (art. 16, primo comma).

Le disposizioni della legge n. 223/1990 limitative dell'autonomia della provincia autonoma di Bolzano vengono impugunate per i seguenti motivi di

DIRITTO

Violazione degli artt. 8, primo comma, n. 3, 4, 5, 6, 10, 17 e 22; 14, primo comma; 16, primo comma, dello statuto speciale Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670) e relative norme d'attuazione (in particolare del d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381, norme in materia di urbanistica ed opere pubbliche e del d.P.R. 1^o novembre 1973, n. 690, norme concernenti la conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare, con successive modificazioni ed integrazioni); nonché dell'art. 42, terzo comma, della Costituzione.

1. — L'art. 3 della legge 6 agosto 1990, n. 223, in particolare il diciannovesimo comma, fa obbligo alle province autonome di Trento e di Bolzano «di adeguare i propri piani territoriali di coordinamento» ovvero «di adottare piani territoriali di coordinamento specifici per conformarsi alle indicazioni concernenti la localizzazione degli impianti, previste dal piano di assegnazione».

Qualora non vi provvedano entro sessanta giorni, «il Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni procede alla nomina di commissari *ad acta*, per l'adeguamento ovvero per l'adozione degli specifici piani territoriali di coordinamento».

Le province autonome di Trento e Bolzano vengono così costrette a conformare la propria programmazione urbanistica al «piano nazionale di assegnazione delle radiofrequenze per la radiodiffusione» il quale determina anche le aree di servizio degli impianti, e per ciascuna area la «localizzazione degli impianti» (art. 3, settimo e diciannovesimo comma). Esse vengono private anche di ogni potestà di controllo e di autorizzazione preventiva (ultime due righe dell'art. 3, diciannovesimo comma).

È chiaro che alle province di Trento e Bolzano viene così sottratto non solo ogni potere decisionale, ma anche ogni potere di valutazione per quanto concerne appunto l'urbanistica in generale, nonché in particolare la pianificazione del territorio e la tutela del paesaggio.

Tutto ciò in palese violazione delle attribuzioni primarie previste dall'art. 8, n. 5, dello statuto (urbanistica e piani regolatori) dall'art. 8, n. 6, dello statuto (tutela del paesaggio) e dalle relative norme di attuazione (d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381 e d.P.R. 1^o novembre 1973, n. 690, con successive modificazioni) nonché delle attribuzioni di cui agli artt. 8, n. 3 (tutela patrimonio storico), n. 4 (tutela usi e costumi locali), n. 8 (tutela delle minime unità culturali), n. 17 (viabilità e lavori pubblici di interesse provinciale) e n. 22 (espropriazione di interesse provinciale) con relative norme di attuazione nonché in violazione dell'art. 16, primo comma, dello statuto che attribuisce le potestà amministrative nelle materie entro cui la provincia può emanare norme legislative.

Grave — sotto il profilo del mantenimento dell'equilibrio costituzionale nell'ambito della Repubblica — appare anche il fatto che non sia stata neppure prevista la possibilità di apportare (o quantomeno concordare) modifiche o integrazioni a detto piano e di rinvenirci quindi una soluzione che contemperasse i diversi interessi pubblici in discussione. Con rigore assoluto la legge impugnata esclude che le province di Trento e Bolzano possano procedere ad una valutazione autonoma e non considera l'esigenza di una «intesa» fra le due province e i competenti organi statali, che quantomeno avrebbe dovuto esser prevista.

2. — Le disposizioni contenute nell'art. 4 della legge n. 223/1990, tolgono a province autonome e comuni ogni possibilità di giudizio e di valutazione in ordine all'installazione degli impianti nel rispettivo territorio, e al rilascio della concessione edilizia, che diventa così sostanzialmente un atto vincolato e dovuto, con illegittima esclusione delle attribuzioni che la provincia autonoma di Bolzano esercita primariamente in forza del disposto dell'art. 8, n. 5 (urbanistica e piani regolatori), n. 6 (tutela del paesaggio), n. 3 (tutela del patrimonio storico, artistico e popolare), n. 10 (edilizia ed attività di enti a carattere extra-provinciale esercitate nelle province con finanziamenti pubblici) e non da ultimo n. 4 (che attribuisce alla provincia autonoma di Bolzano competenza primaria in materia di usi e costumi, di attività artistiche, culturali ed educative locali «anche con i mezzi radiotelevisivi».

Proprio in ordine a quest'ultimo punto non si spiega come si possa conciliare l'attribuzione di quest'ultima attribuzione («anche con i mezzi radiotelevisivi») con la estromissione totale della provincia da ogni intesa sul punto della localizzazione degli impianti (art. 3 della legge impugnata), delle attività urbanistiche di pianificazione territoriale e delle attività inerenti all'esproprio e all'assegnazione dei terreni (art. 4 della legge impugnata).

3. — L'art. 4 della legge n. 223/1990 introduce, inoltre, il principio del silenzio-assenso sulla domanda di concessione edilizia, mentre nell'ordinamento urbanistico provinciale attuato in forza della competenza primaria di cui all'art. 8, nn. 5 e 6, dello statuto vige quello opposto del silenzio-rifiuto (dopo sessanta giorni: art. 24, settimo comma, del d.p.g.p. 23 giugno 1970, n. 20, e succ. mod.).

4. — L'art. 4 della legge n. 223/1990 prevede poi che le aree necessarie all'allestimento degli impianti vadano espropriate in favore dei comuni, ed ascritte al loro patrimonio indispensabile, prescindendosi quindi da ogni previsione dell'ordinamento urbanistico provinciale, che — in base alla competenza primaria prevista dall'art. 8, n. 5, dello statuto — riserva alla provincia i servizi di interesse sovracomunale.

5. — Viziata di incostituzionalità appare anche la previsione dell'art. 4, secondo comma, nella parte in cui dispone che il comune dovrà rilasciare la concessione edilizia «ai concessionari pubblici o privati» anche nelle more della procedura di esproprio e «che esso dovrà» concedere contestualmente ai richiedenti il diritto di superficie «sulle aree acquisite o espropriate per gli impianti» seguendo la procedura particolare prevista dall'art. 4 della legge impugnata.

Questo disposto dell'art. 4 viola l'art. 8, n. 22, dello statuto che attribuisce competenza esclusiva alle province autonome di Trento e Bolzano in tema di espropriazione per pubblica utilità in «tutte le materie di competenza provinciale».

Esso viola anche l'art. 42 della Costituzione nella parte in cui prevede che l'espropriazione può avvenire solo per motivi di «interesse generale», facendo sorgere spontanea la domanda se possiamo affermare con tutta tranquillità e serenità che le «televisioni private» (previste dal capo secondo, artt. 16 e segg. della legge impugnata) perseguono prevalentemente «motivi di interesse pubblico». Certo, nell'iniziativa legislativa si era tentato di farle apparire quale «servizio pubblico», ma questo tentativo, in parte accolto dal legislatore ordinario, non può sovvertire il principio radicato nell'art. 42 della Carta costituzionale, che è ben diverso.

6. — Quale ulteriore punto di doglianza rileviamo che gli artt. 3 e 4 della legge n. 223/1990 appaiono in contrasto anche con l'art. 14 dello statuto nella parte in cui questo dispone che: «È obbligatorio il parere della provincia per le concessioni in materia di comunicazioni e trasporti riguardanti linee che attraversano il territorio provinciale» (primo comma).

Visto che la concessione prevista dagli artt. 3 e 4 riguardano trasporti e comunicazioni radiotelevisivi (via etere e via cavo) ci sembra che non possa essere messo in dubbio l'obbligo costituzionale di raccogliere su tutte le iniziative (e non solo su alcune) il parere obbligatorio della provincia.

La provincia ricorrente (pur dissentendo) non ignora che codesta ecc.ma Corte ha affermato (sentenze nn. 206/1975 e 207/1985) che non spetta alla provincia autonoma di Bolzano «alcun potere, neppure nell'ambito del territorio provinciale, di disposizione delle frequenze radioelettriche».

Ma qui non si tratta più di affermare competenze primarie della provincia nell'ambito delle «comunicazioni» e delle «telecomunicazioni» (termini tanto discussi e dibattuti), ma di salvaguardare le competenze primarie in materia di urbanistica, piani regolatori, tutela del paesaggio, esproprio e via dicendo, che la legge 6 agosto 1990, n. 223, tenta di superare.

La provincia autonoma di Bolzano ha sempre collaborato con la RAI e con i servizi pubblici radiotelevisivi per consentire la costruzione di impianti e punti di trasmissione. Essa intende farlo anche in futuro, ma sempre che tutto ciò avvenga nel rispetto dell'autonomia.

P. Q. M.

Voglia l'ecc.ma Corte costituzionale, in accoglimento del presente ricorso, dichiarare la incostituzionalità delle impugnate disposizioni della legge 6 agosto 1990, n. 223, meglio specificate in epigrafe, nella parte in cui esse sono applicabili nella provincia di Bolzano.

Roma, addì 6 settembre 1990

Prof. avv. Sergio PANUNZIO - Prof. avv. Roland RIZ

N. 413

Ordinanza emessa il 24 novembre 1989 (pervenuta alla Corte costituzionale il 14 giugno 1990) dal tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sezione staccata di Brescia, sul ricorso proposto da Lonati Sergio contro il comune di Ghedi.

Regione Lombardia - Sport - Tiro a volo - Divieto di usare specie animali per l'esercizio del tiro a volo - Diversa disciplina convenuta nella legge-quadro sulla caccia n. 968/1977 che vieta soltanto l'utilizzazione dei volatili selvatici, e non anche di quelli di allevamento, per l'esercizio del tiro a volo - Violazione dei limiti della competenza regionale in materia di caccia.

(Legge regione Lombardia 31 luglio 1978, n. 47, art. 37, lett. n); legge regione Lombardia 16 agosto 1988, n. 41, art. 28).

(Cost., art. 117).

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 1273 del 1988 proposto da Lonati Sergio rappresentato e difeso dall'avv. Innocenzo Gorlani ed elettivamente domiciliato presso lo stesso in Brescia Romanino, 16, contro il comune di Ghedi in persona del sindaco *pro-tempore*, non costituitosi in giudizio, per l'annullamento del provv. ass. 19 ottobre 1988, n. 8357, di revoca autorizzazione per attività di tiro a volo su animali e denegato rinnovo licenza per l'anno 1989;

Visto il ricorso notificato l'11 novembre 1988 e depositato il 21 novembre 1988, con i relativi allegati;

Visti gli atti tutti della causa;

Designato relatore per la pubblica udienza del 24 novembre 1989, la dott.ssa Silvia La Guardia;

Udito, altresì, l'avv. Innocenzo Gorlani per il ricorrente;

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO

Con il ricorso in epigrafe Lonati Sergio, quale presidente della società di tiro a volo «Brescia Stand Ghedi» e gestore di un campo di tiro a volo di seconda categoria, impugna i provvedimenti del comune di Ghedi, entrambi datati 19 ottobre 1988, l'uno di revoca dell'autorizzazione rilasciata al ricorrente per l'anno 1988, limitatamente alla parte in cui questa consentiva l'attività di tiro a volo con l'uso di specie animali, ed il secondo denegativo della chiesta autorizzazione della predetta attività per l'anno 1989.

Precisato che ambedue i provvedimenti risultano fondati sulla disposizione della legge regionale lombarda n. 41 del 16 agosto 1988, che, nel modificare la lett. n.) del primo comma dell'art. 37 della legge regionale 31 luglio 1978, n. 47, ha fatto divieto di «usare specie animali per tiro a volo» il ricorrente deduce, a fondamento della pretesa al relativo annullamento:

1) erronea applicazione di legge (art. 15 delle disp. prel. al codice civile) e violazione dei principi in materia di abrogazione di norme contenute in leggi dello Stato, poiché il comune avrebbe attribuito alla predetta norma una portata maggiore di quella che le sarebbe propria, intendendo cioè il divieto in senso assoluto e non limitato al solo caso del tiro a volo su animali vivi effettuato come attività inerente all'esercizio della caccia e ciò in contrasto con l'art. 20, lett. g), della legge quadro n. 968/1977 che consentirebbe l'impiego di volatili di allevamento nelle manifestazioni sportive e non soltanto nelle attività propedeutiche all'esercizio venatorio;

2) illegittimità costituzionale (subordinata) dell'art. 37, lett. n.), della legge regionale n. 47/1978 come integrato con legge regionale 16 agosto 1988, n. 41, in relazione all'art. 117 della Costituzione, poiché la disposizione regionale, ove dovesse essere intesa quale preclusiva dell'uso di volatili anche in relazione ad attività non connesse alla caccia, contrasterebbe con l'art. 117 della Costituzione;

3) erronea applicazione di legge ed eccesso di potere per difetto di motivazione, in quanto la disposizione del predetto art. 37, lett. n), non potrebbe avere efficacia abrogativa diretta di un atto amministrativo (ossia dell'autorizzazione rilasciata per l'anno 1988) e poiché, comunque, non sarebbe ammissibile una revoca disposta con esclusivo riguardo alla lettera di una nuova norma ed a prescindere da qualsiasi ragione di opportunità.

Il comune di Ghedi non si è costituito.

Con ordinanza n. 630 del 2 dicembre 1988, la sezione accoglieva l'istanza incidentale di sospensione formulata dal ricorrente, limitatamente al provvedimento di revoca della licenza di tiro a volo per l'anno 1988.

Il ricorso è stato posto in decisione alla pubblica udienza del 24 novembre 1989.

DIRITTO

I primi due motivi di ricorso sottopongono all'esame del collegio la questione, unica ancorché prospettata sotto un duplice profilo, della interpretazione della norma regionale preclusiva dell'utilizzo di specie animali, per l'attività di tiro a volo.

L'alternativa che il ricorrente pone è la seguente:

a) l'art. 37 della legge regionale n. 47/1978 come integrato dall'art. 28 della legge regionale 10 agosto 1988, n. 41, inserito nel contesto della disciplina della caccia, ha il significato di vietare l'uso di animali vivi per il tiro a volo solo in quanto esso in concreto configuri un'attività connessa e propedeutica a quella tipicamente venatoria (restando altrimenti consentito l'uso di animali di allevamento ad es. per autonome attività sportive); in tal caso il comune di Ghedi avrebbe erroneamente interpretato la norma predetta con ciò incorrendo nella violazione di legge denunciata con il primo motivo (in relazione all'art. 15 delle disp. prel. del cod. civ. ed ai principi in materia di abrogazione di norme contenute in leggi dello stato);

b) oppure l'art. 37 citato realmente vieta in termini assoluti e, dunque, a prescindere da un legame teleologico con l'esercizio venatorio e più in generale al di fuori della materia della caccia, l'impiego di specie animali per tiro a volo; ma allora la norma predetta dovrebbe ritenersi costituzionalmente illegittima siccome contrastante con l'art. 117 della Costituzione perché esorbitante dai limiti di materia colà fissati alla potestà legislativa regionale, così come denunciato in via subordinata con il secondo motivo.

In ordine alla prima e preferita ipotesi ricostruttiva, il ricorrente specificamente deduce che l'art. 37 della legge regionale n. 47/1978, sotto la rubrica «altri divieti» enuncierebbe svariati comportamenti vietati esclusivamente nella pratica venatoria e che pertanto risulterebbe illogico attribuire al divieto contenuto alla lett. n) una portata estesa anche oltre il campo delle attività tipiche o connesse alla caccia. Opinando diversamente — continua il ricorrente — si verrebbe, del resto, a trascurare il criterio ermeneutico che impone di dare una lettura delle norme regionali compatibile con le disposizioni della legge statale recante i principi generali della materia devoluta alla competenza regionale — nella specie si tratta della legge n. 968/1977 che all'art. 20 consentirebbe, secondo l'assunto del ricorrente, l'impiego di volatili di allevamento in manifestazioni sportive.

Il collegio reputa scarsamente convincente l'interpretazione restrittiva dell'art. 37 citato offerta dal Lonati.

In effetti, occorre osservare sotto un primo profilo che tra i divieti contemplati dall'art. 37 citato ne figurano alcuni relativi ad attività che non possono considerarsi connesse, se non in via indiretta od eventuale, all'esercizio della caccia: v. ad es. la lett. g) «commerciare o detenere per la vendita animali vivi al di fuori delle previsioni di cui ai precedenti artt. 34 e 35, nonché commerciare o detenere per la vendita uccelli morti o parti di essi ...» escluse alcune specie; ma v. anche lett. j) e o). Conseguentemente non si ravvisano ragioni di coerenza interna al medesimo art. 37 che escludano la possibilità di ragionevolmente considerare quale assoluta la preclusione di cui alla lett. n) e viceversa inducano a considerare sottintesa una limitazione inespresa.

Sotto altro versante, deve constatarsi che l'art. 20, lett. g), della soprarichiamata legge quadro sulla caccia, legge che pone principi a protezione dei soli volatili appartenenti alla fauna selvatica, si limita a vietare appunto l'uso di animali selvatici, senza tuttavia riconoscere a livello legislativo l'ammissibilità dell'utilizzazione per competizioni sportive di uccelli di allevamento.

Pertanto non pare si possa affermare che la lett. n) dell'art. 37 vieti il tiro a volo su animali vivi come attività connessa alla caccia, lasciando libero l'uso di tali animali nel tiro a volo inteso come autonoma attività sportiva (quasi che il carattere autonomo o complementare dell'attività di tiro a volo rispetto allo sport venatorio possa riconnettersi alla struttura sportiva organizzata per il tiro a volo stesso anziché riferirsi ai singoli sportivi che di essa usufruiscono).

In realtà, la norma, ancorché inserita in un contesto normativo (almeno tendenzialmente) circoscritto alla disciplina della caccia, regola in termini assolutamente generali e senza restrizione alcuna l'uso degli animali vivi per l'attività di tiro a volo, e lo vieta (probabilmente perché ritenuto astrattamente o potenzialmente propedeutico alla caccia).

Se così è — come ritiene il collegio — la prospettazione di cui al primo motivo e le censure a questa conseguenti sono da disattendere, mentre riveste decisivo rilievo, ai fini del giudizio, la questione sollevata con il secondo motivo, di legittimità costituzionale della norma espressa dal predetto art. 37, lett. *n*), in relazione all'art. 117 della Costituzione. E, infatti, sulla base di quella disposizione che il comune di Ghedi ha adottato i contestati provvedimenti del 19 ottobre 1988, ove si richiama espressamente la disciplina sospetta di incostituzionalità a giustificazione delle determinazioni assunte.

È vero che il ricorrente con un terzo motivo evidenzia ulteriori ragioni ritenute suscettibili di condurre all'accoglimento (parziale) del ricorso. Tuttavia, deve rilevarsi innanzitutto che tale motivo investe solamente uno dei provvedimenti impugnati (precisamente la revoca dell'autorizzazione rilasciata per il 1988 e non anche il diniego di rinnovo per l'anno 1989), onde la menzionata questione di legittimità costituzionale rimane decisiva ai fini della pronuncia sulla più ampia pretesa dedotta in giudizio.

Inoltre, tale motivo è chiaramente non pertinente nella parte in cui nega la valenza abrogatrice diretta della norma rammentata rispetto al precedente provvedimento amministrativo, giacché l'amministrazione non ha inteso invocare o dichiarare un simile effetto giuridico, quanto piuttosto ha adottato proprie determinazioni tenendo conto del mutamento legislativo intervenuto; esso è invece infondato nella parte in cui prospetta un vizio di eccesso di potere per difetto di motivazione che il collegio non ravvisa, trattandosi, nella specie, di un atto di ritiro collegato al riscontro della sopravvenuta carenza dei presupposti di fatto e di diritto necessari per il rilascio del titolo autorizzativo, nella parte relativa all'attività di tiro a volo su animali vivi, piuttosto che ad un mutato apprezzamento delle ragioni di opportunità relative alla conduzione di quella attività, ragioni comunque desumibili dalla stringata motivazione. Tanto precisato in ordine alla rilevanza della questione di costituzionalità sopra delineata, deve osservarsi come questa ad avviso del collegio, non appaia manifestamente infondata.

Invero, nella materia della caccia, in cui le regioni hanno potestà legislativa, sono ricomprese le attività dirette allo abbattimento o alla cattura della selvaggina da effettuarsi nelle zone, nei periodi e nei modi previsti dalla legge, nonché le attività connesse alla pratica venatoria, quali ad esempio sono l'attività di ricerca delle prede con il cane, la preparazione del sito per l'appostamento e l'uso di richiami, vivi o meno, il porto di armi da caccia, l'ingresso per cacciare in fondi altrui ecc. L'ambito delle attribuzioni legislative regionali va definito pertanto in relazione al carattere oggettivo delle attività che viene regolamentata e non pare possa ricomprendere anche l'attività di tiro a volo sportivo, che non è un'attività naturalmente finalizzata al più agevole o proficuo esercizio della caccia e non può dunque qualificarsi quale effettivamente connessa alla pratica venatoria.

Si tratta in effetti di un'attività sportiva del tipo autonoma sul piano oggettivo, che, può essere svolta tanto nella forma del tiro al piattello che in quella di tiro su volatili; e tale carattere di autonomia certo non viene meno nella eventualità che alcuni dei soggetti dediti a tale sport possano praticarlo quale allenamento per la caccia.

La regolamentazione dell'attività di tiro a volo sportivo non concerne né si coordina, pertanto, con la disciplina della caccia, ma involge, piuttosto, profili attinenti all'ordine pubblico e alla pubblica sicurezza. A tale riguardo merita ad esempio rammentare come la direttiva del Ministero degli interni 20 marzo 1985, richiamata dal ricorrente, regoli alcuni aspetti dell'attività considerata (viene vietata l'effettuazione di gare e manifestazioni sportive di tiro a volo contro animali vivi) facendo esplicito riferimento all'art. 70 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. Vengono in effetti, in rilievo, in sede di regolamentazione della attività di tiro a volo, esigenze di tutela della più ampia armonia sociale e di garanzia del rispetto dei sentimenti di pietà o di moralità collettiva, ossia di un ordine di valori di cui è depositario esclusivo lo Stato.

La tutela di tali beni fondamentali del singolo e della collettività è riservata, come sottolinea la difesa del ricorrente, in via esclusiva alla legislazione statale, per inderogabili esigenze di uniformità di disciplina su tutto il territorio nazionale.

In relazione alle esposte considerazioni acquista dunque concretezza il dubbio che la regione Lombardia, nel porre il divieto di cui alla lett. *n*) dell'art. 37 della legge citata, abbia ecceduto dai limiti posti dall'art. 117 della Costituzione.

Pertanto, a fronte di due possibili antitetiche interpretazioni della norma introdotta dall'art. 28 della legge regionale lombarda, 16 agosto 1988, n. 41, ad integrazione dell'art. 37 della legge regionale n. 47/1978 e di una questione di incostituzionalità che la sezione ritiene non manifestamente infondata, appare opportuno rimettere — come auspicato dal ricorrente — la questione stessa, nei termini sopra delineati, all'esame della Corte costituzionale.

La Corte, nella ipotesi condivida l'interpretazione dell'art. 37, lett. *n*), citata sopra esposta, vorrà valutare se la norma si ponga in contrasto con l'art. 117 della Costituzione, siccome travalicante la competenza legislativa regionale.

Si impone, nel frattempo, la sospensione del giudizio di merito.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 della Costituzione, 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 37, lett. n), della legge regionale lombarda 31 luglio 1978, n. 47, come integrato dall'art. 28 della legge regionale 16 agosto 1988, n. 41, in riferimento all'art. 117 della Costituzione;

Sospende il giudizio in corso;

Ordina la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina altresì che, a cura della segreteria, copia della presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

Così deciso in Brescia, nella camera di consiglio del 24 novembre 1989.

Ingrassia Armando, Presidente - De Piero Rita - La Guardia Silvia, estensore.

Il presidente: INGRASSIA

L'estensore: LA GUARDIA

90C1071

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

- **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Hario, 21
- **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
- Libreria dell'UNIVERSITA'
di Lidia Cornacchia
- **TERAMO**
Via Galilei, angolo via Gramsci
- Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

- **MATERA**
Carlioberia
Eredi ditta MONTMURRO NICOLA
Via delle Beccarie, 69
- **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

- **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
- **COSSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Sano
- **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giuseppa
- **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivenditori generi Monopoli
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

- **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Gotti, 4
- **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47
- **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71
- **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante
- **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
- **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTEA
- **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matice, 51
- **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio
- **SALERNO**
Libreria D'AURIA
Palazzo di Giustizia

EMILIA-ROMAGNA

- **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalenti S.r.l.
Via Malcoti, 36/B
- **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1
- **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
- **LIBRERIA MODERNA**
Corso A. Diaz, 2/F
- **MODENA**
Libreria LA GOLIARDIA
Via Emilia Centro, 210
- **PARMA**
Libreria FIACCAODORI
Via al Duomo
- **PIACENZA**
Tip. Dell. MAINO
Via IV Novembre, 160
- **RAVENNA**
Libreria MODERNISSIMA
di Fezzmani Maurizio
Via Corrado Ricci, 35
- **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B
- **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgio Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

- **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
- **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
- **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
- Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15
- **UDINE**
Carlioberia - UNIVERSITAS
Via Prachiuso, 19
- Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
- Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

- **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIOVIA
Via Mascagni
- **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 26/30
- **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Conoscente, 7
- **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
- **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
- Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
- Ditta BRUNO E ROMANO SQUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
- Carlioberia ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
- **SOIA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28
- **TIVOLI (Roma)**
Carlioberia MANNELLI
di Rosaria Sabatini
Viale Mannelli, 10
- **TUSCANIA (Viterbo)**
Carlioberia MANCONI DUILIO
Viale Trieste s.n.c.
- **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

- **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
- **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

LOMBARDIA

- **ARESE (Milano)**
Carlioberia GRAN PARADISO
Via Valera, 23
- **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
- **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
- **COMO**
Libreria NANI
Via Carroli, 14
- **MANTOVA**
Libreria AGAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32
- **PAVIA**
Libreria TIGNINO
Corso Mazzini, 2/C
- **SONDRIO**
Libreria AL ESSO
Via del Carmi, 14

MARCHE

- **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

- **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
- Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188
- **MACERATA**
Libreria MORICCHETTA
Piazza Annessione, 1
- Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

MOLISE

- **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67
- **ISERNA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

- **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
- Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
- **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
- **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANACCI
Via Italia, 6
- **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
- **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

- **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65
- **BARI**
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
- Libreria LATERZA e LAVIGSA
Via Crisostomo, 18
- **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
- **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
- **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30
- **MANFREDONIA (Foggia)**
Il PAPIRO - Rivendite giornali
Corso Manfredi, 126
- **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

- **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBBANO
Via Sassari, 55
- **CAGLIARI**
Libreria DESSI
Corso V. Emanuele, 30/32
- **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35
- **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
- **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

- **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA -
Via Callicratide, 14/16
- **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

- **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanza editoriali
Via V. Emanuele, 62
- Libreria GARGIULO
Via F. Russo, 56/58
- Libreria LA PAGLIA
Via Eina, 393/395
- **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele
- **FAVARA (Agrigento)**
Carlioberia MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60
- **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47
- **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
- Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
- Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16
- **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

TOSCANA

- **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
- **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
- **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91
- **LUCCA**
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
- Libreria Prof.le SESTANTE
Montanara, 9
- **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Milie, 13
- **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Maciari, 37
- **SIENA**
Libreria TICCIO
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

- **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
- **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

- **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41
- **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
- **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

- **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via del Tillet, 34

VENETO

- **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
- **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
- **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31
- **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511
- **VERONA**
Libreria GHEZZI & BARBATO
Via Mazzini, 21
- Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
- **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Concessionarie speciali di:

BARI, Libreria Latraccia S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Piroia (Etruria S.a.s.), via Cavour, 45/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggere Settino, 37 - ROMA, Libreria Il Trilione, via del Trilione, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;

— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1990

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:	
- annuale	L. 296.000
- semestrale	L. 150.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:	
- annuale	L. 52.000
- semestrale	L. 36.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:	
- annuale	L. 166.000
- semestrale	L. 88.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
- annuale	L. 52.000
- semestrale	L. 36.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
- annuale	L. 166.000
- semestrale	L. 90.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:	
- annuale	L. 556.000
- semestrale	L. 300.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 50.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1990.

Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale	L. 1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi»	L. 2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.100
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.100

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 100.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.100

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 60.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 6.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHE (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

	Prezzo di vendita foglio	Prezzo cassetto
Invio settimanale N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine ciascuna	L. 6.000	6.000
Per ogni 96 pagine successive o frazione ritirate ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 255.000
Abbonamento semestrale	L. 155.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.200

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:

- abbonamenti (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni (06) 85082150/85082276
- inserzioni (06) 85082145/85082189

N. B. — Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1990, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1990 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1990.



* 4 1 1 1 1 0 0 3 7 0 9 0 0 4 0 0 *

L. 4.000